DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto dello Sport

I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa

RELATORE
Chiar.mo Prof.
Enrico Lubrano

CANDIDATO
Walter Bressi
Matr. 095763

CORRELATORE
Chiar.mo Prof.
Giuliano Fonderico

ANNO ACCADEMICO 2012/2013
INDICE

Introduzione......................................................................................................................................pag. 7

Capitolo I : Lo spettacolo sportivo e il suo sfruttamento economico..............................................pag. 9

Par. 1 : Il calcio e la televisione, due passioni tutte italiane ..............................................................pag. 9

Par. 2 : Lo sport come spettacolo.........................................................................................................pag. 10

2.1 Il valore extraeconomico dello spettacolo......................................................................................pag. 10

2.2 Il "prodotto spettacolo".....................................................................................................................pag. 13

2.3 Le peculiarità del ciclo produttivo..................................................................................................pag. 14

Par. 3 : Il <<diritto>> sullo spettacolo sportivo....................................................................................pag. 15

3.1 La tensione tra gli interessi dell'organizzatore e il diritto di cronaca........................................pag. 15

3.2 La natura dei diritti di sfruttamento...............................................................................................pag. 19

3.2.1 Il parallelismo col diritto d'autore..............................................................................................pag. 20

3.2.2 Lo spettacolo come "bene immateriale"......................................................................................pag. 21

3.2.3 Lo spettacolo come "servizio"......................................................................................................pag. 23

3.2.4 La tesi contrattualistica...............................................................................................................pag. 25

3.2.5 Conclusioni....................................................................................................................................pag. 28

Capitolo II : Evoluzione della normativa italiana e situazione attuale..............................................pag. 30

Par. 1. La situazione anteriore all'intervento legislativo del 1999 : una ricostruzione storica....................pag. 30

1.1 Gli albori..............................................................................................................................................pag. 30
1.2 Le prime controversie giurisprudenziali in materia...........................................pag. 33
1.3 Dall'età della "scarità" a quella della "disponibilità". Gli anni '70.................pag. 36
1.3.1 Le vicende storiche............................................................................................pag. 36
1.3.2 Le vicende giudiziarie.......................................................................................pag. 38
1.4 L'avvento delle televisioni commerciali............................................................pag. 41
1.5 L'era dell'abbondanza televisiva(plently)..........................................................pag. 43
1.5.1 Le vicende storiche............................................................................................pag. 43
1.5.2 I primi contenziosi sulle acquisizioni dei diritti e la cd. "Operazione Gandalf".................................................................pag. 45
1.6 Conclusioni.........................................................................................................pag. 48

Par. 2 La legislazione Italiana.................................................................pag. 49
2.1 Vendita individuale o collettiva : cenni introduttivi.........................................pag. 49
2.2 Il decreto legge n. 15/1999 convertito in Legge n. 78/1999 : inizia l'epoca della contrattazione individuale.................................................................pag. 54
2.2.1 Le premesse.....................................................................................................pag. 54
2.2.2 La norma "incriminata" : l'articolo 2 comma 1.................................................pag. 55
2.2.3 Conclusioni......................................................................................................pag. 59
2.3 Il ritorno alla contrattazione collettiva...............................................................pag. 61
2.4 L'analisi del decreto legislativo n. 9/2008..........................................................pag. 66
2.4.1 Introduzione....................................................................................................pag. 66
2.4.2 Principi ispiratori.........................................................................................pag. 67
2.4.3 "Contitolarità" ed esercizio dei diritti audiovisivi.........................................pag. 69
2.4.4 Il diritto di cronaca.......................................................................................pag. 73
2.4.5 La commercializzazione dei diritti audiovisivi: linee guida e offerta del prodotto

2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti

2.4.7 La fase dell’assegnazione

2.4.8 La disciplina dei diritti invenduti o non esercitati

2.4.9 La commercializzazione sulle piattaforme emergenti

2.4.10 La tutela dei diritti audiovisivi

2.4.11 Vigilanza e controllo

2.4.12 La ripartizione delle risorse

Par. 3 Conclusioni

Capitolo III: Il delicato rapporto tra gli interessi di settore e la normativa antitrust italiana e comunitaria

Par. 1 Sport e Diritto Antitrust: considerazioni preliminari

Par. 2 La casistica italiana

2.1 Il provvedimento dell'Autorità Antitrust n. 7340 del 1999

2.2 Il caso "Napoli"

2.3 Il Decreto Melandri e il diritto della concorrenza

2.3.1 I presunti profili anti-concorrenziali del Decreto

2.3.2 Il provvedimento AGCM A-418 di avvio istruttoria nei confronti della Lega Calcio per abuso di posizione dominante e la vicenda Conto-TV

Par. 3 La casistica comunitaria

3.1 I diritti audiovisivi e la UE: quadro generale

3.2 Le Decisioni "Champions League", "Premier" e "Bundesliga"
Capitolo IV: I diritti audiovisivi negli altri paesi europei

Par. 1 L'esperienza inglese
1.1 Breve introduzione storica
1.2 Il rapporto tra la vendita collettiva e la normativa antitrust in Inghilterra
1.2.1 Considerazioni preliminari
1.2.2 La sentenza della Restrictive Practices Court del 1999
1.2.3 Commissione Europea: il caso "Premier League"
1.3 I criteri di ripartizione di risorse della FAPL
1.4 La sentenza Murphy: verso un nuovo Bosman?
1.4.1 Gli antefatti
1.4.2 L'intervento della ECJ
1.4.3 Possibili scenari futuri

Par. 2 L'esperienza spagnola
2.1 Le vicende storiche del "fútbol televisado"
2.1.1 L'era del monopolio pubblico della TVE (1956-1988)
2.1.2 L'avvento delle TV commerciali (1988-giorni nostri)
2.2 La Ley del fútbol (1997) e la Ley de la comunicación audiovisual (2010)

3. Conclusioni

Conclusioni
1. L’effetto Champions League sull’EC dei campionati nazionali
2. Il futuro del calcio europeo: la European Super League……………………..pag. 177

Bibliografia…………………………………………………………………………………………..pag.181
Introduzione

Da un punto di vista strettamente giuridico, lo sfruttamento dello spettacolo sportivo (e per quanto ci riguarda, del calcio in particolare, giacché trattasi della disciplina sportiva più diffusa del pianeta) attraverso le varie piattaforme mediatiche che la tecnologia ha progressivamente reso disponibili, rappresenta uno di quei fenomeni che di certo non possono lasciare indifferente l'operator del diritto, non solo per lo stretto rapporto simbiotico, quantomeno da un punto vista economico-commerciale, che questi due "mondi" apparentemente lontani uno dall'altro hanno instaurato nel corso degli anni, ma anche per le risposte forniteci in materia dal Legislatore e dalla Giurisprudenza, non sempre univoche e per questo meritevoli di un approfondimento analitico e certosino.

A ciò si aggiunga il dato, secondario solo in ordine di esposizione, della difficile convivenza tra il connubio commerciale di cui sopra e la complessa normativa antitrust sia nazionale che comunitaria (v. capp. III e IV), che si può certo motivare con le specificità di un settore, lo sport, che è anzitutto fenomeno sociale e culturale di massa, idoneo a veicolare qualsivoglia tipo di messaggio e perciò degno della massima considerazione dal punto di vista accademico-scientifico.

La trattazione che seguirà è perciò orientata da un lato a mettere in luce le specificità del fenomeno sportivo, e dall'altro l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in riferimento allo sfruttamento che ne hanno fatto negli anni radio, televisioni e le nuove frontiere comunicative dei tempi d'oggi (internet in primis), con particolare riguardo alle dinamiche concorrenziali e tenendo un approccio di tipo comparatistico, cioè orientato a evidenziare le parallele evoluzioni del fenomeno in altre Nazioni leader del calcio in Europa, specificamente Spagna e Gran Bretagna.

Una precisazione terminologica si rende a questo punto necessaria: benché nel gergo comune si usi spesso il termine "diritti televisivi", per indicare il rapporto contrattuale che intercorre tra società sportive e operatori della comunicazione legittimante lo sfruttamento dello spettacolo sportivo da parte di queste ultime, è più opportuno l'utilizzo del termine "audiovisivi", poiché ricomprende al suo interno tutte le possibili forme di sfruttamento mediatiche del fenomeno, di cui la televisione è solo una delle
tante, benché preponderante dal punto di vista delle percentuali di fruizione da parte del pubblico.
CAPITOLO PRIMO

LO SPETTACOLO SPORTIVO E IL SUO SFRUTTAMENTO ECONOMICO

SOMMARIO - 1 : Il calcio e la televisione, due passioni tutte italiane - 2 : Lo sport come spettacolo - 2.1 Il valore extraeconomico dello spettacolo - 2.2 Il "prodotto spettacolo"-2.3 Le peculiarità del ciclo produttivo - 3 : Il <<diritto>> sullo spettacolo sportivo - 3.1 La tensione tra gli interessi dell'organizzatore e il diritto di cronaca - 3.2 La natura dei diritti di sfruttamento - 3.2.1 Il parallelismo col diritto d'autore - 3.2.2 Lo spettacolo come "bene immateriale" - 3.2.3 Lo spettacolo come "servizio" - 3.2.4 La tesi contrattualistica - 3.2.5 Conclusioni

1. Il calcio e la televisione, due passioni tutte italiane.

Il nostro Paese è stato segnato, a partire dall’immediato secondo dopoguerra(v. infra, cap. succ., par. 1.1), da due autentiche passioni nazional-popolari : il calcio e la televisione. Le indagini sociologiche ci mostrano come non solo gli italiani siano un popolo di <<videodipendenti>>, ma anche tra i più appassionati di calcio in assoluto(1).


Non è un caso, allora, se i due principali fenomeni di costume degli italiani abbiano finito coll’incrociare i loro destini. Il binomio calcio-televisione è stato in grado di surclassare qualsiasi altro abbinamento, al punto che, secondo i dati Auditel, le 25 trasmissioni più viste di sempre in Italia sono altrettante partite di calcio. La finale della Coppa del Mondo del 2006 tra Italia e Francia ha visto collegati 23.935.000 spettatori, che hanno superato i 25 milioni durante i calci di rigore. Ben più numerosi di quelli che

abitualmente seguono il Festival di Sanremo, altra passione nazionale-popolare, o di quelli che sempre nel 2006 seguirono l’atteso confronto-tv negli studi di Porta a Porta tra il premier uscente Silvio Berlusconi e lo sfidante alle elezioni politiche di quell’anno Romano Prodi.

Sarebbe ingenuo dunque dopo queste premesse ritenere di poter confinare il calcio in una dimensione esclusivamente sportiva, trascurando in tal modo i rilevanti interessi economici che vi ruotano attorno, dovuti anche (se non soprattutto) allo sfruttamento dello spettacolo calcistico operato per mezzo delle televisioni. Un business in grado di generare per le società calcistiche italiane la quota più significativa dei loro fatturati, e che pertanto merita tutte le attenzioni del caso, a cominciare dalla diatriba dottrinale e giurisprudenziale originata attorno alla natura dei “diritti di sfruttamento” dello spettacolo sportivo-calcistico, o semplificando diritti televisivi(2).

2. Lo sport come spettacolo

2.1 Il valore extra-economico dello spettacolo.

Il calcio in quanto “spettacolo”(dal latino spectare, opera da osservare e contemplare(3)) si presta per natura alla fruizione diretta da parte del pubblico, non diversamente da un’opera teatrale o dai ludi gladiatorii praticati nell’antica Roma, da cui pure qualcuno cerca di trarre il fondamento sociologico dello sport moderno. Ad avviare il discorso sul valore extra-economico dello spettacolo, si può rilevare come esso, sia nella sua variante sportiva, sia in quella delle arti che potremmo definire “sceniche”, svolge delle rilevanti funzioni sociali non negoziabili, esprime valori identitari, ideali e culturali, trasmette emotività e pathos, e tutto ciò senz’altro contribuisce a delineare uno statuto differenziato per gli operatori del settore e le attività da essi svolte(4).

(2) Come già anticipato nel paragrafo introduttivo, sarebbe più opportuno, a seguito dell’emanazione del D. lgs. n. 9/2008 (Decreto Melandri), usare la definizione di “diritti audiovisivi”, dando per il momento per scontato il principio della neutralità tecnologica tra piattaforme. Per comodità linguistico-lessicale, utilizzeremo n questo capitolo la definizione “diritti televisivi”, sebbene individui soltanto parzialmente le modalità di sfruttamento dello spettacolo calcistico (per televisione, appunto).

(3) Sulla derivazione di <<spettacolo>> dal latino <<spectare>> v. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 1999, pag. 1764.

Sul piano interno, lo spettacolo non sportivo è al centro di un insieme di regole marcatamente pubblicistiche (amministrative, di incentivazione finanziaria, previdenziali, fiscali e penali) che discendono dal suo stesso fondamento costituzionale. È infatti nell’articolo 21 della Costituzione Repubblicana che possiamo rinvenire quella “libertà delle arti” che è diretto corollario della libera espressione del pensiero umano, e al contempo una possibilità di restrizione di tale libertà per ragioni di ordine pubblico o di buon costume. Lo sport, dal canto suo, benché privo di una rilevanza costituzionale diretta, è ora valorizzato normativamente quale <<strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale>>>(5). In più, esso si inserisce all’interno di un sistema sovranazionale, al quale gli ordinamenti statali riconoscono dignità e ruolo di ordinamento giuridico(6).

La specificità sportiva o culturale dello spettacolo (che è cosa diversa dalla specificità in riferimento alle dinamiche concorrenziali, v. infra, Cap. III) e i valori di cui queste attività si fanno in qualche modo portatrici, trovano affermazione anche in sede comunitaria, con sottolineatura della loro duplice dimensione, economica e non economica, che giustifica interventi di natura diversa rispetto a quelli concernenti attività che possiamo definire “monodimensionali”, cioè caratterizzate dalla sola dimensione economica(7). Si pensi ad esempio alla nuova competenza assunta dalla Unione Europea in materia di sport, in base all’art. 6 TFUE(8), ma ancor prima alla Relazione del Consiglio Europeo di Helsinki del 1999 e la Dichiarazione di Nizza dell’anno successivo, che hanno riconosciuto per prime la specificità dello sport quale strumento di sviluppo di capacità sociali. Ancora, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007, cd. Risoluzione Belet, attribuisce allo sport europeo (e in particolare al calcio), il valore di <<parte inalienabile dell’identità e della cittadinanza europea>>, mentre nel Libro Bianco sullo Sport, licenziato l’11 luglio 2007, lo si apprezza come <<fenomeno sociale ed economico d’importanza crescente che


(6) V. art. 1, co. 1, legge n. 280/2003.


(8) “L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: […] e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;>>
contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione Europea».

Se quindi con queste basi risulta imprescindibile attribuire allo spettacolo, e allo spettacolo sportivo in particolare, un dato sociale che va ben oltre il semplice esercizio dell’attività di impresa, occorrerebbe ora interrogarsi circa la stessa natura d’impresa delle forme di spettacolo. Gli studi di settore(9) evidenziano come la sottrazione al diritto dell’impresa delle forme di esercizio dell’arte e degli sport si giustifichi solo quando esse si atteggino come prestazione diretta di un servizio di pubblico spettacolo o di risultati suscettibili di esclusiva fruizione estetica o emotiva, per ragioni probabilmente socioculturali, che conducono alla <<immunità personale» di artisti e sportivi dallo statuto dell’imprenditore (esempi tipici possono essere, nell’uno e nell’altro caso, gli sportivi dilettanti e gli artisti di strada).

Al contrario, tale immunità cessa di essere giustificabile quando arte e sport, e ogni manifestazione che sia in grado di generare spettacolo, <<perdendo la loro dimensione ludica, la propria gratuità psicologica e culturale>>(10), si trovino inserite all’interno di un ciclo diretto alla produzione di un servizio per il pubblico, in forma organizzata. In sostanza, se dell’impresa sussistono i caratteri, a norma dell’art. 2082 del c.c. (professionalità, organizzazione dei fattori produttivi, economicità della stessa intesa come copertura dei costi attraverso i ricavi), non può negarsi l’assoggettamento allo statuto degli imprenditori, e questo a prescindere dai valori umani ulteriori che quella data attività porta inevitabilmente con sé(11).

(9) P. SPADA, Attività artistiche e sportive e diritto dell’impresa, in AIDA, 1993, p. 87 ss.

(10) P. SPADA, Attività artistiche e sportive e diritto dell’impresa, Cit., pag. 90.

(11) È dello stesso avviso la S.C., che al riguardo ha affermato che «...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l'attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allegato, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda che dell'impresa è l'aspetto strumentale (articolo 2555 c. c.).. >>, Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971, in Foro It., 1971, I, 342 e ss.
2.2 Il “prodotto spettacolo”.

Le imprese di spettacolo, siano esse imprese sportive o d’altro genere, attraverso la sapiente integrazione dei fattori produttivi a loro disposizione (tra i quali vi rientrano, senz’altro, l’estro creativo degli artisti come anche le abilità tecniche e fisiche degli atleti), riescono a confezionare prodotti senz’altro estremamente differenti tra loro (si pensi solo all’estrema varietà di generi musicali), eppure accomunati dall’elemento della contestualità tra la “messa in scena” dello spettacolo e il suo consumo da parte del pubblico\(^{(12)}\). Il prodotto dell’attività sportiva o artistica dunque, è un prodotto per sua natura unico e irripetibile, e questa sua caratteristica contribuisce a incrementare il suo valore corrispondentemente alle qualità artistiche e/o tecniche degli interpreti. Un concerto di musica rock non sarà mai uguale ad un altro, così come un match calcistico non può essere “riprodotto” nelle movenze, nei gesti tecnici e atletici dei calciatori. Ciò che si può fare, invece, è trasmetterlo live sulle varie piattaforme oggi esistenti (prima fra tutti quella satellitare), interamente o parzialmente, o commercializzarlo attraverso una sua registrazione su supporto esterno (VHS, DVD, etc.). Va da sé che non è la stessa cosa.

Le attività appena descritte danno luogo a “derivati” del prodotto spettacolare che si differenziano dal prodotto “principale” proprio per l’assenza di simultaneità nella fruizione, trovando collocazione su un diverso mercato, secondario rispetto a quello del prodotto originario, e normalmente anche ad opera di un impresa diversa, appartenente per l’appunto ai settori dell’audiovisivo, dell’informazione o della comunicazione. È il mercato dei diritti televisivi, nella sua più basilare ricostruzione dogmatica.

In ambito sportivo, poi, deve menzionarsi la tutela che gli ordinamenti accordano in generale a quei segni che sono da sé capaci di racchiudere un valore per il pubblico in termini di attrattività, ciò che viene definito <<capitale simbolico>>\(^{(13)}\), in grado di conferire maggior pregio al prodotto-spettacolo. Nell’ampia casistica disponibile, basti qui accennare all’importanza che rivestono nel calcio i loghi delle squadre e delle competizioni, come quello della *FIFA World Cup o della UEFA Champions League,*


garanzia di alta qualità di spettacolo. Sono, ancora, le logiche peculiari non economiche
dello sport (quali la tifoseria e l’appartenenza alle squadre) a garantire l’identificabilità
dell’impresa ed escludere confondibilità tra segni molto simili\(^{(14)}\), oltre ad attribuire
piena cittadinanza a segni anche interamente geografici, come sono per lo più i nomi
delle squadre di calcio, in un ordinamento che tendenzialmente vieta l’esclusiva
nell’uso dei toponimi.

2.3 Le peculiarità del ciclo produttivo.

Le imprese di spettacolo, e per quello che interessa qui ai nostri fini, quelle sportive in
particolare, soffrono di quella che gli economisti chiamano “legge di Baumol” o
“dilemma delle performing arts”.

Formulata in uno studio degli anni sessanta da Baumol e Bowen\(^{(15)}\), e tuttora non
contraddetta da diverse leggi economiche, essa dimostra che il settore dello spettacolo, è
affetto da <<malattia dei costi>>, cioè da una inarrestabile tendenza alla crescita dei
costi necessari alla realizzazione del prodotto spettacolare, a causa della sostanziale
infungibilità delle prestazioni delle atleti e degli artisti con meccanismi di automazione
della produzione industriale. L’influenza dell’innovazione tecnologica, che è
imprescindibile per la componente audiovisiva che sfrutta, come abbiamo visto, il
“prodotto derivato” dello spettacolo, è assolutamente marginale (almeno per il
momento, non potendo prevedere gli sviluppi dei prossimi decenni) con riferimento al
“prodotto primario”, limitandosi a incidere sugli strumenti da lavoro (che nel calcio
così possono essere gli scarpini o i palloni). Allo stesso modo, almeno relativamente
insostituibile è il lavoro di un determinato atleta con quello di un soggetto diverso, ciò
che ha contribuito nel calcio ad un aumento esponenziale tanto dei costi del cd.
cartellino, cioè delle prestazioni sportive globalmente considerate nel passaggio tra
società, sia dei relativi ingaggi, almeno a partire dalla notissima sentenza Bosman\(^{(16)}\), che

\(^{(14)}\) Si veda sul punto la pronuncia del Tribunale di Napoli del 18 aprile 2006, relativa alla distinzione tra i
segni Salernitana Sport e Salernitana Calcio 1919, in Foro It., 2006, I, c. 2255.


\(^{(16)}\) C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman,
Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de
football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman, in Racc., 1995.
ha di fatto potenziato la posizione dei giocatori nel sinallagma contrattuale con le società di cui comunque rimangono dipendenti\(^{(17)}\). Benché il risultato di spettacolo non richieda una composizione fissa per valore o per tipologia di fattori produttivi, né la qualità di esso, e quindi il suo valore sul mercato, dipendano in modo univoco dall’entità di questi ultimi, la conseguenza è in ogni caso il difficile raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario delle imprese di spettacolo\(^{(18)}\), comprese quelle sportive, ciò che rende a nostro modo di vedere le norme sul *fair-play* finanziario volute dalla UEFA quantomeno di difficollosa attuazione.

3. Il *<diritto>*> sullo spettacolo sportivo.

3.1 *La tensione tra gli interessi dell’organizzatore e il diritto di cronaca*

Dando per scontato (per il momento) che l’organizzatore di un evento sportivo, in quanto soggetto (normalmente) di natura imprenditoriale che si occupa di aggregare i vari fattori produttivi per poi offrire al pubblico il *<<prodotto finale>>* dato dallo spettacolo del *match* calcistico in quanto tale, detiene i diritti di utilizzazione economica di tale prodotto, in qualità di *dominus* dello stesso nell’accezione più classica del termine, dobbiamo vedere in che misura questo suo diritto incontra delle limitazioni, soprattutto con riferimento al generale *<<diritto di cronaca>>* di cui risultano titolari gli operatori dell’informazione e del *<<diritto a essere informati>>* del pubblico assente alla manifestazione dal vivo, entrambi corollari del principio possiamo dire d’ordine supremo, secondo la definizione data dai giudici costituzionali nella famosa sentenza n. 1146/88\(^{(19)}\), contenuto nell’articolo 21 della Costituzione.

In effetti fin da quando si è posto il problema all’attenzione di giurisprudenza e dottrina, cioè intorno agli anni ’50 (con riferimento, all’epoca, alle riprese cinematografiche, v.

---


\(^{(19)}\) *<<La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana>>*
infra, cap. succ., par. 1.2), lo schema che si è imposto è stato proprio quello di regola/eccezione, ossia il riconoscimento, in capo agli organizzatori delle manifestazioni sportive, di un diritto di sfruttamento economico delle stesse anche vietandone la ripresa cinematografica e televisiva e la diffusione delle immagini, e parallelamente la necessità di inquadrare regole certe per evitare un sacrificio eccessivo del <<diritto di cronaca>> connesso alla libertà d’informazione nel suo nucleo essenziale. Un rapporto non dissimile da quello ravvisabile nell’ambito del diritto d’autore tra i diritti esclusivi di utilizzazione dell’opera dell’ingegno e le libere utilizzazioni della stessa, con la differenza non secondaria che in questo caso il legislatore ha ben regolato tali dinamiche, enunciando espressamente, ad esempio, quelle opere dell’ingegno che non possono costituire oggetto di appropriazione in via esclusiva (<<La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali>>(20)). Il principio che in sostanza regge la legislazione sul diritto d’autore, di cui la norma appena riportata è efficace espressione, è quello per cui l’attribuzione all’autore del diritto di sfruttare economicamente l’opera in esclusiva, e per di più per un tempo estremamente lungo, comporterebbe un ostacolo alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, delle conoscenze, delle idee e delle opinioni se la tutela non venisse concessa esclusivamente a quelle opere che presentano un carattere prevalentemente creativo.

Questo principio è idoneo anche a risolvere il conflitto, che altrimenti si manifesterebbe in modo dirompente, tra diritto d’autore e libertà di manifestazione del pensiero e di informazione. Si è detto che <<la libertà di manifestare e diffondere con ogni mezzo il proprio pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost.[...], ha per oggetto “il proprio pensiero” e non il pensiero altrui; sicché non conferisce al soggetto un diritto a diffondere un’opera altrui senza il consenso dell’autore>>(21). Ma la libertà di manifestazione del pensiero si esercita anche riferendo ed eventualmente facendo proprio il pensiero altrui. In realtà il conflitto viene superato solo distinguendo fra la riproduzione del pensiero altrui così

(20) Art. 9 dell’Accordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

come espresso dall’autore, che è riservata all’autore stesso, e l’informazione sul pensiero altrui, che è consentita anche a terzi.

Questo principio è stato fatto in qualche misura proprio anche dalla giurisprudenza (oscillante) di settore, tenendo presente che la tutela di cui qui si discute avrebbe ad oggetto la manifestazione sportiva in quanto tale e che consisterebbe dunque nel diritto esclusivo dell’organizzatore di fissare, riproducendole e diffondendole, le immagini della manifestazione, salva la cessione di questo diritto a terzi. Una tutela che, in quanto consente un’opposizione efficace alle pretese di terzi di apprendere le immagini della manifestazione, è simile a quella del diritto d’autore su alcune opere, e soprattutto a quella del diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori che appunto comprende il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione e la comunicazione al pubblico dal vivo delle loro prestazioni.

Una prima giurisprudenza, sulla premessa che il «diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto allo sfruttamento economico delle gare sportive» ha comunque negato che esso (il diritto di cronaca) consiste nella «riproduzione cinematografica degli avvenimenti sportivi, specie se eseguiti a scopi commerciali»(22). La decisione rileva che, in caso contrario, l’emittente «si approprierebbe ingiustamente dei capitali e del lavoro che l’organizzatore ha investito per l’allestimento delle gare».

Una posizione, a dire il vero, ben presto disattesa dalla successiva seppur altrettanto risalente sentenza della Cassazione, che ha invece negato all’organizzatore «un monopolio delle manifestazioni sportive[...] dal punto di vista dello sfruttamento economico sotto qualsivoglia profilo>>, con la conseguenza che non sarebbe possibile «precludere a qualsiasi altro ogni attività di ripresa fotografica, cinematografica e così via[...]»(23). La tutela, dunque, avverrebbe per via contrattuale: l’organizzatore può «condizionare l’accesso degli spettatori alla gara[...] all’astensione di costoro da ogni ripresa cinematografica e fotografica[...], con la conseguenza che se il singolo

---

(22) Trib. Roma 28 marzo 1959 (confermata in App. a Roma il 27 luglio 1960), con riferimento al diritto di effettuare le riprese cinematografiche ceduto dal CONI all’Istituto Luce in occasione delle Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo, in Foro It., 1959, I, 1213 e ss.

spettatore [...] proceda ad una ripresa cinematografica, sarà esposto ad azione contrattuale [...] , potrà essere espulso dallo stadio, e potrà anche essere tenuto alla consegna della pellicola>>.

Questa tesi ha come conseguenza quella di ridurre in senso spaziale la tutela dell’organizzatore, confinandola nel recinto dove si svolge lo spettacolo (sempre che siano state previste apposite clausole contrattuali) : nessuna tutela è concessa nei confronti di quanti riescano a riprendere la gara senza entrare nel recinto di gioco; e così pure nel caso in cui la gara si svolga in luogo aperto al pubblico (vedi infra, par. 3.2.4).

Quando in molti paesi europei, tra cui l’Italia, hanno fatto il loro ingresso sulla scena le televisioni commerciali(v. infra, cap. successivo, par. 1.4), attirate dai forti guadagni derivanti dalla trasmissione live degli incontri calcistici (derivanti soprattutto dagli intervalli pubblicitari nei cd. “tempi morti” della diretta), la tensione con il diritto di cronaca, usato come “grimaldello” da queste emittenti per ottenere il libero accesso ai campi per la riproduzione delle immagini, è tornata in tutta la sua “drammatica” attualità.

La giurisprudenza non ha negato la possibilità di effettuare riprese per finalità informative, ma ha subito precisato che la diffusione dell’intero spettacolo sportivo <<andrebbe al di là dello scopo di cronaca per tradursi nella realizzazione di uno spettacolo televisivo che si porrebbe necessariamente in concorrenza non legittima con lo spettacolo attuato >>(24). In questo caso il giudice stabilì che la riproduzione televisiva del filmato dovesse realizzarsi entro un tempo massimo di tre minuti. Questa giurisprudenza innovativa suggerisce quindi di rinvenire un diritto alla <<cronaca cinegiornalistica e televisiva>> consistente in un <<sintetico resoconto della manifestazione, sufficiente a darne notizia al teletutente>> , ledendo viceversa gli interessi dell’organizzatore in caso di <<diffusione dell’intero spettacolo o di una larga parte di esso [...] >>(25).

Si era già all’epoca giunti alla conclusione che il valore dello spettacolo sportivo “televvisivo” risulta pieno solo nell’ipotesi di una sua trasmissione live e integrale,


configurandosi dunque come un bene giuridico per così dire “altamente deperibile”. Il successivo grado di giudizio ha confermato questo orientamento, andando addirittura a restringere ulteriormente l’ambito di esplicazione del diritto di cronaca concesso alle emittenti. L’accesso sul campo infatti, finalizzato alla ripresa televisiva, non può verificarsi <<se non per convenzione>> (26). Il diritto di cronaca, non negato, può essere esercitato <<mediante la cronaca dell’evento corredata da immagini statiche, e non, invece, mediante la telediffusione dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento>> (27), dovendosi dunque escludere in radice <<l’esistenza di un diritto dell’emittente […] a riprodurre, in qualsiasi forma, o comunque ad appropriarsi del prodotto dell’attività […] dell’organizzatore di manifestazioni sportive>>. In conclusione, il diritto di cronaca è <<sufficientemente soddisfatto con la notizia della programmazione della partita e del risultato finale>>.

In sostanza, si tratta di una tensione tra interessi logicamente contrapposti che troveranno un equo bilanciamento solo ad opera del D. lgs. N. 9/2008 (v. infra, cap. succ., par. 2.4.4), che introdurrà una disciplina specifica avente ad oggetto proprio la regolamentazione dell’esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dell’informazione.

3.2 La natura dei diritti di sfruttamento

Quale che sia la posizione assunta dalla giurisprudenza in materia (di cui comunque si darà adeguatamente conto nel capitolo successivo), occorre ora soffermarsi in modo sintetico ma ciò nonostante adeguatamente esaustivo su quello che è il dibattito circa la natura dei diritti legati allo sfruttamento economico dello spettacolo sportivo, di cui i diritti cd. televisivi costituiscono il fenomeno più rilevante dal punto di vista economico e conseguentemente giuridico. Al riguardo c’è da precisare preliminarmente come l’espressione <<diritti televisivi>> venga spesso utilizzata erroneamente per identificare una certa categoria di beni, laddove invece il bene qui è dato dallo spettacolo che costituisce l’oggetto di tali diritti, oggetto non certo coincidente coi diritti stessi(sul punto v. infra, par. 3.2.5).

Nonostante i dubbi sollevati da qualche decisione giurisprudenziale(28), c’è sostanziale unanimità in dottrina(29) nel negare un’assimilazione compiuta tra lo spettacolo, come risultato dell’attività sportiva, quanto degli organizzatori tanto degli atleti, e le opere dell’ingegno elencate negli artt. 1 e 2 l. aut., nella misura in cui lo spettacolo costituisca un evento materiale risultante dall’interazione dei giocatori nel quadro di un insieme di regole prestabilite (cd. canovaccio di gioco), sia pure arricchito dall’aspetto tattico di squadra e dalle abilità tecniche personali, che contribuiscono a rendere ogni singolo match un evento praticamente irripetibile, e non invece una rappresentazione originale e intellettuale della realtà come le opere dell’ingegno cui si riferiscono le norme in materia dapprima citate(30). E se le manifestazioni sportive non costituiscono opera dell’ingegno, non sembra possibile applicare ad esse la tutela del diritto d’autore, sebbene sia da precisare che allo stato attuale la normativa(31) preveda una tutela dei diritti audiovisivi ancorata fortemente alla disciplina del diritto d’autore tramite la qualificazione degli stessi quali “diritti connessi al diritto d’autore”, ex art. 72 e ss. l. aut. L’impressione che si ha da una anche solo abbozzata analisi della vicenda è che il Legislatore abbia inteso utilizzare la Legge 633/41 alla stregua di un “tappa-buchi” (32),


(29) Contra R. BORRUSO, La disciplina giuridica delle riproduzioni cinematografiche e televisive in ordine agli spettacoli sportivi, Riv. Dir. Sportivo 1954, 112 ss., a cui parere lo spettacolo sportivo andrebbe compreso tra quelli teatrali, o, quantomeno, si dovrebbe riconoscere la sua tutela in base alle norme sul diritto di autore perché in possesso di entrambi i requisiti della <<forma rappresentativa>> e del <<carattere di originalità>>. In realtà, come detto, il requisito di originalità nello spettacolo sportivo è un dato fortemente limitato dall’esistenza di regole fisse e (parzialmente) immutabili del gioco nel cui contesto si inserisce l’apporto tecnico-tattico degli atleti e dei tecnici.

(30) Si veda, in proposito, M. FABIANI, Lo spettacolo radiofonico e televisivo nella disciplina del diritto d’autore, in Riv. Dir. Ind., 1961, I, pagg. 63 ss. e 86 ss.

(31) V. art. 28 D. Lgs. n. 9/2008.

(32) <<A leggere con attenzione la disposizione la pelle si accappona, e c’è da pensare che agli studiosi di diritto industriale i peli si siano rizzati come aulei di un istrice aggredito. Dunque : i diritti audiovisivi sportivi hanno una natura e una portata fissa da una legge speciale esterna a quella del diritto d’autore e quindi possono vivere di vita loro, autonoma dal resto della L. 633/41. Ma nel contempo gli si applicano, purché compatibili, i quasi ducento articoli della medesima legge, ivi compreso il ridicolo e iper-obeso(e dunque inefficace) armamentario repressivo. [...] Ma al di là di ogni diritto tecnicogiuridica e di ogni critica alla rozzezza del Legislatore[…], quel che colpisce è la irreflessiva applicazione di delicati meccanismi e istituti del diritto d’autore agli eventi sportivi. [...] Sostenere che una partita di calcio, la corsa automobilistica o ciclistica, il torneo di golf, la corsa dei cavalli o dei levrieri costituiscono “opere dell’ingegno” significa attribuire ai concetti giuridici un
provocando di conseguenza un arduo problema di coordinamento tra disposizioni normative.

A questo dato di carattere tecnico si deve aggiungere una considerazione ulteriore, di carattere più strettamente giuridico, riguardante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta negli arrt. 1 e 2 l. aut.\(^{(33)}\), come confermato anche dalla giurisprudenza\(^{(34)}\), che esclude ogni altra ideazione che non abbia un’origine prettamente individuale e creativa.

3.2.2 Lo spettacolo come “bene immateriale”.

Il fascino che subisce la dottrina italiana di fronte alla prospettiva di un inquadramento dei diritti televisivi nella categoria dei diritti assoluti, e come tali azionabili \textit{erga omnes}, è comunque molto forte. Ne è testimonianza il fatto che parte della dottrina ha cercato, a fronte di un parallelo come abbiamo visto quantomeno azzardato con i diritti d’autore, di assimilare gli stessi a un bene immateriale, che fa parte del patrimonio dell’imprenditore sportivo organizzatore degli spettacoli e che lo legittima ad esercitare una sorta di \textit{ius excludendi} nei confronti di tutti i soggetti non autorizzati allo sfruttamento del bene in questione.

Questa visione punta a valorizzare la circostanza che lo spettacolo sportivo è un’utilità economica che discende direttamente dall’esercizio di un’impresa, comunque tutelabile prescindendo dal fatto che possa, o no, essere inquadrato nella disciplina del diritto d’autore. Si afferma, infatti, l’esistenza di un \textit{<<diritto di utilizzazione>>} in capo all’imprenditore che lo produce\(^{(35)}\). E si aggiunge : \textit{<< si può anche sostenere che lo signifcatato di comodo bon-à-tout-faire. In questa logica, giustamente non si comprende perché non dovrebbero godere della tutela della L. 633/41 anche le creazioni gastronomiche, i giochi di carte, i cruciverba, e le barzellette>>, V. ZENO ZENCOVICH, \textit{La statalizzazione dei “diritti televisivi sportivi”}, in \textit{Calcio professionistico e Diritto}, I. DEMURO e T.E. FROSINI (a cura di), Giaffrè, 2007, 187 e ss.

\(^{(33)}\) In particolare risultano protette ai sensi dell’art. 1 “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. L’art. 2 contiene un elenco specificativo di ciascuna di queste categorie.

\(^{(34)}\) Si veda da ultimo Corte App. Palermo 28 maggio 1991, inedita, con riferimento alla gara agonistica \textit{<<targa Florio>>}

spettacolo sia un “bene”, possibile oggetto di diritto assoluto, solo quando è opera di ingegno; non può dubitarsi che lo spettacolo sia “dell’imprenditore” che lo ha prodotto almeno nel senso che a lui spettino quelle utilità che se ne possono ricavare a prescindere dalla configurazione di una tutela reale>> (36). Si inquadra in questo caso lo spettacolo nell’ambito dei frutti dell’iniziativa economica intrapresa, evidenziandosi i costi ingenti sostenuti per dar vita allo spettacolo sportivo proprio nella prospettiva-aspettativa dei profitti ricavabili dalla sua realizzazione (37). Tale teoria coglie certamente un aspetto centrale, relativa all’attribuzione di tutte le utilità derivanti dallo sfruttamento economico dello spettacolo all’organizzatore-imprenditore; nondimeno, essa incontra critiche di scarsa definizione perché manca di riferimenti normativi precisi (38). Nonostante questo, si è cercato comunque di giustificare questa visione sulla base della sua corrispondenza a precisi principi di equità (39). C’è da dire che anche negli altri paesi europei che hanno espressamente sancito l’esistenza di <<diritti televisivi>> in forma esclusiva sulle manifestazioni sportive, la collocazione di tale riconoscimento risulta normalmente al di fuori della legislazione sulla proprietà industriale o intellettuale, per configurarsi in genere quale inserzione all’interno della legislazione speciale in materia di emittenza televisiva, o sulla disciplina delle attività sportive (40).

Ad ogni modo, la conseguenza di tale assunto (spettacolo = bene immateriale dell’imprenditore) è ritenere che le emittenti televisive che accedano al luogo in cui esso

---

(36) G. OPPO, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica, pagg. 29-30 Cit.


(39) Si veda R. BORRUSO, La tutela dello spettacolo sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1966, pag. 17 e ss.

(40) Così in Grecia, dove la legge sullo sport, 17 giugno 1999, n. 2725, all’art. 84 attribuisce i diritti televisivi alla squadra che gioca <<in casa>> vincolando ai contratti di licenza da essa conclusi anche la squadra ospite. La Grecia, ricordiamo, è uno degli ultimi paesi europei (assieme al Portogallo) dove vige una forma di contrattazione dei diritti di tipo individuale (cioè lasciata ai singoli club).
si svolge, effettuando riprese televisive, realizzano un’invasione della sfera giuridica altrui <<concettualmente non lontana da un esproprio>>(41), e come tale sanzionabile.

3.2.3  **Lo spettacolo come “servizio”**

Nel tentativo di ovviare agli inconvenienti presentati dalla tesi precedente(42), parte della dottrina non ha esitato ad affermare che l’organizzazione dell’evento sportivo costituisce un servizio, più che un prodotto nel senso materiale del termine(43); in altre parole, mentre la gara si svolge per finalità di classifica sotto il profilo dell’ordinamento sportivo, sotto il profilo imprenditoriale essa si realizza nello spettacolo che è fonte di appropriazione esclusiva per l’imprenditore, a prescindere da un effettivo riconoscimento formale di un diritto reale e assoluto in capo a quest’ultimo, e discendendo direttamente ex artt. 41 e 42 della Costituzione.

L’esistenza di siffatta esclusività nella trasmissione televisiva degli eventi sportivi, risulterebbe inoltre presupposta a contrario dall’art. 3-bis della direttiva europea del 30 giugno 1997 (n. 97/36/CE)(44), che impone la specifica individuazione degli eventi (non solo sportivi) rispetto ai quali la diffusione in forma criptata non è consentita per finalità di pubblico interesse e fra cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha già significativamente ricompreso tanto eventi sportivi differenti dal calcio (come per esempio il Giro d’Italia o il Gran Premio di Monza di F1) quanto manifestazioni parecchio diverse dallo sport (come per esempio il Festival di Sanremo)(45). Evidente tra l’altro, sotto questo profilo, appare l’analogia con le libere utilizzazioni previste nel


(42) Consistenti soprattutto nell’impossibilità di riconoscere un bene immateriale <<atipico>>, così come pure ribadito dalla Cassazione nella già citata sent. N. 2118/63.


(45) Si veda a tal proposito, per fini eminentemente comparatistica, la Section 97 del Broadcasting Act britannico del 1996, che impone al <<Secretary State for Culture, Media and Sport>> di determinare un elenco degli eventi di rilevanza nazionale di cui diritti televisivi non possono essere oggetto di concessione esclusiva criptata, fra cui sono attualmente compresi il Derby di Ascot, la Football Association Cup e la Scottish Football Association Cup, i *match* della Coppa del Mondo di calcio e di rugby che vedono come protagonista la squadra inglese, i Giochi Olimpici e il week-end finale di Wimbledon.
campo del diritto d’autore, specialmente se si considera che gli eventi suddetti, perché si possa escludere la trasmissione in via criptata, debbono rivestire <<particolare rilevanza sociale>>, o esser considerati <<di risonanza speciale e generalizzata in Italia>> (interessando altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione) ovvero <<di un riconoscimento generalizzato>> da parte della popolazione (trattandosi perciò di eventi di particolare importanza culturale, con funzione di veri e propri “catalizzatori” dell’identità culturale italiana), o, infine, essere stati tradizionalmente trasmessi dalla televisione non a pagamento, avendo perciò <<raccolto un ampio pubblico di telespettatori sul territorio italiano>>; per gli eventi sportivi, tra le condizioni previste per l’esclusione del diritto di trasmissione in forma criptata (almeno in via esclusiva), è poi stabilito in particolare che la gara coinvolga <<la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo>>, così confermandosi un diritto di trasmissione in forma criptata per gli altri eventi sportivi.

Si dovrebbe quindi logicamente concludere che ogni evento che non rientri nelle previsioni della direttiva europea suscitata, in quanto destinato alla visione da parte del pubblico come sua principale finalità ed appositamente organizzato per questo con sforzi rilevanti, deve essere considerato come un <<servizio di spettacolo>> in senso tanto etimologico quanto giuridico, con la conseguenza che la sua <<appropriazione radiotelevisiva>> da parte di terzi consente a questi di appropriarsi del suo <<pregio>> più consistente ed essenziale, ossia la sua diffusione al pubblico attraverso i media(46).

Più radicalmente, si può ribadire che la comunicazione al pubblico integra l’essenza stessa del valore economico del servizio in parola e che quindi la sua diffusione non autorizzata sia giuridicamente equiparabile a chi s’impadronisce di beni materiali altrui senza averne diritto, a prescindere dalla loro sottoposizione ad eventuali istituti della proprietà intellettuale (opere d’ingegno o beni immateriali). Come si vede, le conseguenze da un punto di vista ordinamentale non sono dissimili da quelle cui avrebbe condotto un’impostazione basata sulla qualifica dei diritti televisivi quali “beni immateriali”. L’attributo di tassatività che il legislatore e di converso la giurisprudenza

(46) A. MUSSO, Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive, Cit., pag. 482.
hanno attribuito all’elenco dei beni immateriali, però, costituisce un insormontabile ostacolo a siffatta ricostruzione.

Tuttavia, affermare che elemento per così dire <<naturale>> dello sfruttamento di un evento sportivo, organizzato come <<servizio di spettacolo>> sia un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, non tiene conto del fatto che quest’ultimo diritto abbia un oggetto che non è il servizio stesso. Oggetto delle riprese televisive infatti non è il servizio di spettacolo, bensì lo spettacolo stesso, quale bene in senso giuridico(47). In sostanza quest’ultima tesi porta quasi ad affermare che lo spettatore <<fruitore>> del servizio sia quasi strutturalmente necessario allo spettacolo stesso, quando invece è del tutto indifferente all’“evento” in quanto tale, che si realizza a prescindere dal fatto che abbia o meno dei telespettatori. A ben vedere, il <<servizio di spettacolo>> non è altro che un mezzo, il cui fine (l’oggetto) è il bene-spettacolo. Il servizio allestito dall’organizzatore della manifestazione sportiva infatti è strumentale rispetto alla prestazione principale, ossia il match di calcio, in grado a sua volta di ingenerare quello <<spettacolo>> che tanto fa gola alle emittenti televisive.

3.2.4 La tesi “contrattualistica”.

Altri interpreti, collocandosi in una linea critica rispetto alle posizioni che abbiamo trattato finora, hanno contestato nettamente la configurabilità dei diritti sugli eventi sportivi in termini di diritti assoluti, indicando un diverso percorso argomentativo, che muove da una prospettiva di carattere contrattualistico.

Tale diversa tendenza riconosce che un potere di esclusione possa sussistere in favore di colui che organizza l’evento sportivo solo sulla base di un rapporto contrattuale, fonte di obblighi di non fare, intercorrente tra quest’ultimo e gli spettatori(48). Si viene quindi


(48) In questo senso si è espresso ad esempio P. AUTERI in Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d’informazione, AIDA, 2003, pagg. 197-198 : <<[…]]la società che organizza una manifestazione in un luogo chiuso del quale abbia la disponibilità e la gestione può regolare contrattualmente l’accesso a tale luogo, non solo nei confronti degli spettatori, ma anche nei confronti delle emittenti radiotelevisive o delle imprese che gestiscono altri mezzi di telecomunicazione, vietando o limitando e comunque regolando l’attività di ripresa e di trasmissione delle immagini. E le imprese che accettano[…]/itali condizioni sono obbligate contrattualmente a non effettuare riprese e a non riprodurle e differderle se non nei limiti e con le modalità consentiti. Allo stesso modo l’organizzatore può concedere alle emittenti e agli altri mezzi il diritto esclusivo di riprendere, diffondere e in generale
ad affermare che l’organizzatore possa vantare sull’evento solo un diritto di carattere relativo, da esercitarsi mediante lo strumento contrattuale, appunto.

L’organizzatore dunque avrebbe diritto di condizionare l’accesso al luogo (necessariamente chiuso, o comunque nella sua disponibilità esclusiva) in cui si svolge l’evento all’obbligo di non effettuare riprese e, in caso di inottemperanza, il contravventore si troverebbe a dover rispondere di inadempimento contrattuale. Diversamente, in assenza della previsione di uno specifico obbligo di astensione dall’attività di appropiazione delle immagini dello spettacolo, i terzi sarebbero liberi di effettuare riprese a qualsiasi fine, tanto personale che commerciale.

È evidente peraltro che, portando a sviluppo questa teoria, ne consegue che qualora lo spettacolo sia effettuato in un luogo pubblico, l’organizzatore non avrebbe alcuna possibilità di escludere le riprese altrui, non sussistendo in tal caso alcun rapporto contrattuale sottostante valido a legittimare il suo *ius excludendi* (49), e dunque la scelta dell’organizzatore di predisporre l’evento in siffatta maniera costituirebbe una sua implicita rinuncia ai frutti economici derivanti dallo sfruttamento televisivo dello spettacolo (50).

Viceversa, la scelta di un luogo chiuso di per sé non significherebbe preclusione agli spettatori della possibilità di registrare e trasmettere le immagini dello spettacolo, anche a fini economici. La volontà dell’organizzatore non potrebbe dunque desumersi tacitamente, ma viceversa dall’espressa previsione di specifiche clausole contrattuali.

---

(49) In tal senso A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, **Cit.**, pag. 476.

portate a conoscenza degli spettatori con mezzi idonei (ad esempio attraverso esplicita menzione sul retro del biglietto d’ingresso allo stadio).

Conclusioni che destano non poche perplessità, per una serie di considerazioni. Sostenere che l’elezione a sede dello spettacolo di uno spazio aperto al pubblico sia dimostrazione che l’organizzatore abbia <<rinunciato>> di fatto allo sfruttamento economico dello stesso, non tiene conto del fatto che non sempre la scelta della sede per l’allestimento di uno spettacolo sportivo è volontaria, nel senso che non tutti gli sport possono svolgersi in luoghi chiusi; ciò significherebbe che in relazione a certi eventi sportivi sarebbe del tutto preclusa qualsiasi forma di sfruttamento economico, il che è assurdo. Ancora più assurda è la constatazione che, giacché il contratto vincola solo le parti ex art. 1372 c.c., qualora il luogo pur chiuso permetta ai terzi di effettuare riprese dall’esterno costoro non commetterebbero alcuna violazione giuridicamente rilevante. Insomma, da un lato si afferma che la scelta del luogo aperto implica rinuncia implicita allo sfruttamento economico dello spettacolo, dall’altro si sostiene che la ripresa dall’esterno di un luogo chiuso è legittima, mentre, alla luce delle precedenti osservazioni, si dovrebbe concludere che la scelta del luogo chiuso sia segno della volontà di sfruttamento economico dello spettacolo stesso, con le conseguenze che se ne dovrebbero trarre nel caso di riprese da parte dei terzi. Affermazioni talmente contraddittorie che risulta davvero difficile poter condividere.

Ma v’è di più. In base a tale orientamento, infatti, l’organizzatore non viene considerato titolare di un diritto sull’evento, ma soltanto di diritti di natura obbligatoria, esercitabili nei confronti dei singoli spettatori contraenti(51). Non è però chiara la natura di questi diritti. Dovremmo forse concludere nel senso che il sinallagma contrattuale abbia ad oggetto l’accesso al luogo dove si volge la gara, sic et simpliciter, ma questa conclusione contrasta con l’evidenza logica incontestabile per cui in tanto il pubblico ha un interesse all’accesso fintantoché gli venga offerto un valido motivo per accedere, consistente nella predisposizione dello spettacolo sportivo, unico vero bene da tutelare.

Seguendo tale tesi, peraltro, non si giustifica il riconoscimento della validità di quei contratti con cui l’organizzatore riconosca a terzi il diritto di effettuare riprese

televisive\(^{(52)}\). Da un lato infatti si esclude la rilevanza dell’evento, quale bene in senso giuridico, dall’altro si afferma la validità di un contratto diretto a trasferire un diritto di sfruttamento economico dello stesso laddove, in realtà, necessariamente si dovrebbe concludere che la corrispettiva prestazione patrimoniale sia priva di giusta causa e il contratto, quindi, nullo per inesistenza dell’oggetto e/o della causa. Affermare la validità di un contratto con cui si regolano gli interessi dei contraenti in relazione all’evento sportivo implica il riconoscimento della rilevanza giuridica di quegli interessi; significa, in altri termini, il superamento del test sulla <<meritevolezza della tutela>> degli interessi sottesi a quel contratto che ha come logica conseguenza il riconoscimento dell’oggetto del contratto stesso a tutti gli effetti di legge\(^{(53)}\).

### 3.2.5 Conclusioni

Dobbiamo a questo punto tessere le fila del discorso precedentemente intrapreso e cercare un punto di convergenza tra le varie posizioni emerse in dottrina, operazione quantomeno ambiziosa.

Preliminariamente occorre sottolineare come, a parte la tesi contrattualistica (che infatti ci sentiamo di scartare con forza), tutti partono da una medesima considerazione: lo sport ha una dimensione agonistica cui si aggiunge, senza sostituirsi ad essa, una dimensione ulteriore, che è quella spettacolare, capace di far fruire del <<prodotto spettacolo>> (v. supra, par. 2.2) potenzialmente a milioni di persone sparse per il mondo, soprattutto grazie ai nuovi strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo.

Sarebbe illogico, oltreché ingiusto, non attribuire all’organizzatore dell’evento sportivo <<spettacolare>> i guadagni di questa peculiare forma di sfruttamento, riconoscendogli al contempo una tutela reale o quasi-reale, sul modello anglosassone\(^{(54)}\) nei confronti di ogni possibile forma di abuso, sia da parte degli spettatori sia da parte delle emittenti non autorizzate.

---

\(^{(52)}\) D. PETTITI, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, Cit., pag. 481 ss.


\(^{(54)}\) A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, Cit., pag. 479.
Ad ogni modo, poiché l’esigenza era quella di accertare se sussisteva in capo all’organizzatore un diritto sull’evento sportivo sarebbe stato più opportuno preliminarmente verificare se l’evento sportivo fosse o meno tutelabile in sé quale bene in senso giuridico, dunque partire dal problema ex ante e non cercare di risolverlo ex post, senza il sostegno di questa fondamentale premessa. In altri termini, occorreva verificare quale fosse l’oggetto della tutela, prima di determinare i contenuti della tutela stessa.

È noto che la qualificazione di una cosa, in quanto bene, richiede, quale presupposto, che questa abbia una sua identità e sia strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento economico autonomo. L’evento sportivo è senza dubbio strutturalmente e funzionalmente suscettibile di utilizzazione autonoma, oltre ad avere tale utilizzazione un suo rilevante valore economico. Essa è il risultato di un’attività complessa e molteplice, apprestata da un soggetto a fini economici e commerciali, ma pur essendo funzionalmente collegata a tale attività, ne è strutturalmente autonoma. Questa <<cosa>>, in quanto costituisce il punto di riferimento di interessi e bisogni meritevoli di tutela, poiché economicamente rilevanti, è un bene (materiale o immateriale, importa davvero poco), il cui diritto di utilizzazione economica non può che spettare in via piena ed esclusiva ex. art. 832 c.c., al soggetto che ha organizzato tale attività, trattandosi del risultato di questa.

Questa considerazione ci permette di risolvere anche quel contrasto tra il diritto (sul bene) dell’organizzatore e il diritto di cronaca quale corollario dell’art. 21 Cost. In particolare, la soluzione del problema non va ravvisata tanto nella <<dinamicità o staticità delle immagini>>, o a livello quantitativo, ponendo limiti di tre, cinque o dieci minuti alle riprese destinate ai telegiornali della sera, ma piuttosto nell’individuazione dell’interesse tutelato. Al di là della regolamentazione legislativa (v. cap succ., par. 2.4.4), considerato che l’organizzatore ha interessi lucrativi dalla teletrasmissione dell’evento, non può opporsi a tutte quelle attività di terzi che non siano lesive di questo suo interesse giuridicamente protetto, in quanto non incidono sulle probabilità di guadagno derivanti dall’utilizzazione del <<bene-evento sportivo spettacolare>>.
CAPITOLO II

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA E SITUAZIONE ATTUALE

SOMMARIO - 1. La situazione anteriore all’intervento legislativo del 1999 : una ricostruzione storica - 1.1 Gli albori - 1.2 Le prime controversie giurisprudenziali in materia - 1.3 Dall’età della "scarità" a quella della "disponibilità". Gli anni ’70 - 1.3.1 Le vicende storiche - 1.3.2 Le vicende giudiziarie - 1.4 L’avvento delle televisioni commerciali - 1.5 L’era dell’abbondanza televisiva(plently) - 1.5.1 Le vicende storiche - 1.5.2 I primi contenziosi sulle acquisizioni dei diritti e la cd. "Operazione Gandalf" - 1.6 Conclusioni - 2 La legislazione Italiana - 2.1 Vendita individuale o collettiva : cenni introduttivi - 2.2 Il decreto legge n. 15/1999 convertito in Legge n. 78/1999 : inizia l’epoca della contrattazione individuale - 2.2.1 Le premesse - 2.2.2 La norma "incriminata" : l’articolo 2 comma 1. - 2.2.3 Conclusioni - 2.3 Il ritorno alla contrattazione collettiva - 2.4 L’analisi del decreto legislativo n. 9/2008 - 2.4.1 Introduzione - 2.4.2 Principi ispiratori - 2.4.3 "Conttitolarità" ed esercizio dei diritti audiovisivi - 2.4.4 Il diritto di cronaca - 2.4.5 La commercializzazione dei diritti audiovisivi : linee guida e offerta del prodotto - 2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti - 2.4.7 La fase dell’assegnazione - 2.4.8 La disciplina dei diritti invenduti o non esercitati - 2.4.9 La commercializzazione sulle piattaforme emergenti - 2.4.10 La tutela dei diritti audiovisivi - 2.4.11 Vigilanza e controllo - 2.4.12 La ripartizione delle risorse - 3 Conclusioni.

1. La situazione anteriore all’intervento legislativo del 1999 : una ricostruzione storica.(55)
1.1 Gli albori.

Il 24 gennaio 1954 è una data storica sia per il calcio che per la televisione in Italia. A San Siro si gioca Italia-Çititto, amichevole di preparazione in vista della Coppa Rimet che si sarebbe disputata l’estate seguente in Svizzera, e per la prima volta le telecamere

entrano sul terreno di gioco per trasmettere in diretta una partita di calcio, ventuno giorni dopo l’apertura ufficiale delle trasmissioni RAI\(^{56}\).

Di li a poco (il 16 giugno per l’esattezza) sarà trasmessa la partita inaugurale della Coppa Rimet\(^{57}\), in diretta e in eurovisione in Svizzera, Inghilterra, Francia, Germania Ovest, Belgio, Danimarca, Italia e Olanda. In realtà, non si trattò del primo evento sportivo trasmesso in diretta televisiva, giacché già nel 1936, per i Giochi Olimpici di Berlino, la Telefunken e la Fernseh AG\(^{58}\) programmavano le trasmissioni ricevute da enormi apparecchi con tubi catodici ad altissima tensione proiettabili anche su schermo cinematografico. Tre telecamere vennero piazzate nell’Olympiastadion di Berlino e altrettante nella piscina olimpica. Le ore di diretta sono 72 (a Roma 1960 saranno 102), ma gli apparecchi privati di ricezione sono veramente pochi, tant’è che le Poste tedesche organizzano gruppi di ascolto in apposite sale a Berlino e Potsdam.

In Italia si parlava di televisione già nel 1929\(^{59}\), anche se comunque negli anni del Ventennio sarebbe toccato alla radio svolgere il ruolo importante di divulgatore della cultura sportiva; in tutti gli ambienti sociali si diffonde la radiocronaca delle imprese sportive di allora, come quelle ciclistiche di Coppi e Bartali o come le epoee vincenti

\(^{56}\) “[…] è la prima volta che il pubblico vede una partita in una nuova veste, quella televisiva. È una vera rivoluzione sociale. La partita la si seguiva soprattutto dai bar sotto casa. Come successo […] quando iniziarono i Mondiali di Svizzera. L’Italia venne eliminata agli ottavi, ma la vendita dei televisori lievitò in maniera impressionante. Anzi, si scoprì che l’incremento delle vendite degli apparecchi televisivi era strettamente legato alle grandi manifestazioni, soprattutto Mondiali di Calcio e Olimpiadi. E, da allora, il calcio è diventato una delle colonne portanti della programmazione e per molto tempo non si è fatta alcuna distinzione fra il calcio degli stadi e il calcio della tv”, A. GRASSO, Corriere della Sera, 21 agosto 2002, cit.


\(^{58}\) Noti produttori tedeschi di televisori già all’epoca.

\(^{59}\) “In ambienti tecnici di tutto il mondo si dice ormai con certezza che l’anno 1934 sarà l’anno della televisione, l’anno nel quale sarà finalmente possibile acquistare con spesa non eccessiva un apparecchio che ci consentirà di udire e vedere a un tempo, da casa nostra, lo svolgimento dei più svariati e interessanti avvenimenti radio-trasmessi” (articolo redazionale de La Televisione, in Radiocorriere, 8 ottobre 1933), da A. GRASSO, Storia della televisione italiana, Garzanti, 1992, pag. 34, cit.
dell’Italia calcistica allenata da Vittorio Pozzo(60) alle Coppe Rimet del 1934 e del 1938.

Ma nel ’54, come detto, scende in campo la televisione, che comunque non riesce ad imporsi immediatamente come fenomeno di massa dilagante, causa lo scarso supporto della tecnologia(61) e probabilmente anche la scarsa disponibilità economica delle famiglie di allora. La radio, dunque, non scompare del tutto, e viene accompagnata nelle abitudini degli italiani dal cinema e dalle sale di teatro adattate per l’occasione, con schermi su cui sono proiettati i cinegiornali e i documentari cinematografici (o cortometraggi), anche sportivi, che offrono agli spettatori due visioni diverse dello sport giocato: mentre il cinegiornale “accenna soltanto alla manifestazione sportiva, magari nel suo punto culminante e decisivo”, il documentario “riporta per esteso la manifestazione sportiva, […] con una durata che si aggira sui 15-20 minuti”(62). Quindi possiamo dire che mentre il cinegiornale “adempie a un servizio diretto a soddisfare gli iderogabili diritti dei cittadini ad essere informati su tutte le manifestazioni e gli avvenimenti di importanza nazionale e internazionale”(63), i documentari, dal canto loro, rappresentano “uno sfruttamento della fatica degli atleti ed insieme delle dispendiose attività preparatorie dell’organizzatore”(64). Comincia dunque a delinearsi uno scenario in cui il primo prodotto (il cinegiornale) dovrebbe considerarsi lecito in quanto manifestazione della libertà d’espressione costituzionalmente protetta, mentre il secondo (i documentari) richiederebbe l’autorizzazione dell’organizzatore dell’evento

(60) Ancora oggi unico allenatore ad aver vinto due edizioni consecutive dei Mondiali di calcio.


(63) M. SANTAMARIA, In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi, Cit., pag. 74

(64) M. BERLUCCHI, Ancora in tema di riprese cinematografiche sportive, in Corti di Brescia e Venezia, 1960, pag. 350 cit.
oggetto del documentario\(^{(65)}\). È in questo contesto che si vengono a innestare le prime controversie giurisprudenziali in materia, di cui si darà conto nel paragrafo seguente, che vedranno protagonisti da una parte gli organizzatori degli eventi, in qualità di imprenditori, e dall’altra tutti coloro che si riterranno legittimati a sfruttare le immagini spettacolari del calcio sulla base di un più generale “diritto di cronaca sportiva”, diretto corollario dell’articolo 21 della Costituzione.

1.2 *Le prime controversie giurisprudenziali in materia.*

Prima di affrontare nello specifico le tematiche attinenti alle prime pronunce della giurisprudenza in questo settore (in parte già affrontate nel precedente capitolo), occorre soffermarci su una considerazione d’ordine generale: il calcio, per l’epoca, rappresentava una forma di aggregazione sociale che ai nostri giorni ha ormai irrimediabilmente perso quella sua componente di “purezza”, emotiva e passionale, che ha senz’altro contribuito a renderlo lo sport più praticato e diffuso nel mondo. La simultaneità degli incontri (ogni domenica alle 14.30) e la dimensione economica assolutamente secondaria (probabilmente, anzi sicuramente, a causa dell’esistenza del cd. “vincolo sportivo” che legava società e calciatori ai quali era interdetta la pratica professionistica di questo sport) costituiscono i tratti salienti di un fenomeno sociale completamente diverso da come lo conosciamo oggi.

Questi concetti in realtà vennero ripresi anche dalla prima pronuncia che si registra in materia, quella della Pretura di Roma nel 1955\(^{(66)}\), per giustificare una estensione del diritto di cronaca (v. supra, cap. precedente, par. 3.1) oltre i suoi limiti intrinseci e naturali. C’è comunque da rilevare anche l’esistenza di una giurisprudenza refrattaria a riconoscere al fenomeno sportivo questa enorme rilevanza sociale, anche a distanza di molti anni dalla prima pronuncia romana\(^{(67)}\).

\(^{(65)}\) E. MORELLI, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit. pag. 8.

\(^{(66)}\) “Lo spettacolo sportivo, specie se di importanza eccezionale, per la sua particolare estensione di interessi suscitati e per gli sviluppi cui è giunto attualmente, come fenomeno sociale, appartiene, in quanto avvenimento, alla storia e, in quanto spettacolo, a tutto il vasto pubblico”, Pretura di Roma, ord. 15 novembre 1955, in *Dir. Aut.*, 1956, pagg. 68 e ss. cit.

\(^{(67)}\) È quella del Trib. di Cagliari, sentenza del 5 novembre 1999, inedita, dove si precisa che: “l’avvenimento sportivo è da considerare come un evento che pur assumendo una certa rilevanza sociale in forza del grande seguito popolare che caratterizza questo tipo di manifestazioni, tuttavia non assume le
All’inizio dunque la giurisprudenza fa una certa fatica a riconoscere l’esistenza di certi “diritti” in capo all’organizzatore di un evento sportivo in assenza di una legislazione organica che ne disciplini le forme e i modi dello sfruttamento\(^{(68)}\), e quando all’inizio dei primi anni ’60 scoppiano i primi veri casi giudiziari\(^{(69)}\), non può certo dissimularsi il contrasto netto e deciso tra gli organizzatori degli eventi sportivi che pretendono un’esclusiva sulle riproduzioni degli stessi e le emittenti che si appellano all’articolo 21 della Costituzione facendo leva sul diritto all’informazione, fino a che non si arriva quasi improvvisamente alla conclusione che “il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto di sfruttamento economico delle gare sportive” (siamo nel 1959, e la decisione è del Tribunale di Roma, per la “vicenda Cortina”\(^{(70)}\).

\(^{(68)}\) “Non potrebbe anzitutto ritenersi lecita l’esclusione di categorie, come della televisione, di tutte le imprese cinematografiche, della radiotrasmissione, visto che nel nostro ordinamento non esistono norme positive che attribuiscono all’organizzatore di un avvenimento sportivo il potere legittimo di concedere esclusive di riproduzioni cinematografiche dell’avvenimento”. Così la Pretura di Roma, ord. del 15 novembre 1955, in \textit{Dir. Aut.}, 1956, pag. 68 e ss. cit.

\(^{(69)}\) Ci riferiamo in particolare alle vicende relative allo sfruttamento economico dei Mondiali di ciclismo del 1955 e delle Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956.

\(^{(70)}\) “Il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto allo sfruttamento economico delle gare sportive: il primo spetta a chiunque voglia illustrare oralmente e per iscritto il resoconto dello svolgimento delle gare, il secondo invece spetta al solo organizzatore. Il diritto di cronaca non comprende quello della riproduzione cinematografica degli avvenimenti sportivi, specie se eseguita a scopi commerciali. La riproduzione cinematografica di un avvenimento sportivo è una particolare forma di cronaca degli avvenimenti che richiede speciali attrezzature meccaniche, operatori provetti ed allestimento di opere in punti strategici, a volte anche pericolosi, per la ripresa delle varie fasi dei giochi. È necessario talvolta, per tali installazioni, invadere l’area destinata alle gare, su cui l’organizzatore ha diritti e doveri esclusivi […]. Lo spettatore che paga il biglietto allo stadio sportivo acquisita il diritto di assistere alla gara ed eventualmente, ove l’organizzatore non lo vietti, di fotografare uno o più episodi delle gare sportive, dal posto occupato, ed ha il diritto illimitato di narrare con la parola o con lo scritto i vari avvenimenti. Egli però non può, senza il previo accordo con l’organizzatore, introdurre nel campo e nei recinti sportivi una particolare attrezzatura per la riproduzione cinematografica delle gare al fine dello sfruttamento economico di esse. Se ciò facesse, egli si approprierebbe ingiustamente dei capitali e del lavoro che l’organizzatore ha investito per l’allestimento delle gare”. Così il Tribunale di Roma, ord. del 28 marzo 1959, in \textit{Foro It.}, 1959, I, pag. 1213 e ss.
Questa sentenza, confermata anche in appello, pur circoscrivendo nettamente l’ambito del diritto di cronaca (quantomeno rispetto ai precedenti giudiziari di qualche anno prima) non riesce tuttavia nello scopo principale, ossia l’attribuzione netta e precisa di “diritti” (sulla cui natura si rinvia al cap. precedente, par. 3.2.) in capo all’organizzatore di un evento sportivo. Tanto più che la decisione del Tribunale di Roma da ultimo ripresa fa anche una scivolosa distinzione tra gare all’aperto e gare al chiuso, rinvenendo la possibilità per l’organizzatore di negare l’accesso a chiunque voglia effettuare riprese non autorizzate soltanto in quest’ultimo caso\(^{(71)}\). Insomma, la questione a questo punto è ancora tutta sul tavolo.

A distanza di soli 6 mesi, e precisamente il 30 ottobre 1959, lo stesso Tribunale di Roma (ma evidentemente con diverso collegio giudicante), nella vicenda relativa ai diritti sul Mondiale di ciclismo del 1955, fa un ulteriore passo in avanti riconoscendo dei diritti dell’organizzatore sullo spettacolo sportivo, e non più sulla base di una generica facoltà di ammettere o meno determinati soggetti al luogo dell’evento, ma in quanto lo sfruttamento dello spettacolo è in qualche misura derivato dalla sua attività di imprenditore. Ne consegue che non sarebbe lecito trasmettere pedissequamente al pubblico l’intero spettacolo o parti essenziali dello stesso. In tali ipotesi, infatti, il cronista andrebbe al di là del suo *ius narrandi*, invadendo la sfera riservata di chi ha compiuto sforzi significativi per la realizzazione dell’evento\(^{(72)}\).

La questione tuttavia non si chiude qui. Nel 1963 la Corte di Cassazione\(^{(73)}\) viene chiamata a giudicare in via definitiva sulla vicenda dell’assegnazione dei diritti del Mondiale di ciclismo, giungendo a una decisione che per certi versi ha ben poco di

\(^{(71)}\) “Si intende che, fuori dal recinto dello svolgimento delle gare e in luoghi ove il potere regolamentare dell’organizzatore cessa, è consentito ad ogni cineasta realizzare riprese cinematografiche”, Trib. Di Roma, ord. 28 marzo 1959, in *Foro It.*, 1959, I, pag. 1213 e ss.


\(^{(73)}\) Cassaz., 29 luglio 1963 n. 2118, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, pag. 6 e ss.
risolutivo, lasciando al contrario parecchie domande aperte. Secondo la S.C., in sintesi, all’organizzatore dell’evento sportivo spetterebbe soltanto il diritto (di natura non reale, ma bensì contrattuale), di impedire che vengano effettuate riprese televisive all’interno di spazi chiusi o richiudibili dei quali abbia la proprietà, il possesso o comunque la temporanea disponibilità in via esclusiva. È coesenziale infatti che l’accesso ai luoghi venga regolato sulla base di un contratto che è in questo caso, per così dire, “incarnato” nel biglietto. Come già ampiamente discusso (v. cap. prec., par. 3.2.4), questa sentenza sarà alla base di quel filone di dottrina che si riconosce in questa tesi, che abbiamo per l’appunto definito “contrattualistica”. Ma si tratterà di una pronuncia isolata. La verità è che la pluralità (o per meglio dire la schizofrenia) delle pronunce della giurisprudenza è frutto di un’incapacità del legislatore di quegli anni a regolare interessi contrapposti che però, a sua discolpa, non avevano ancora assunto una rilevanza economica tale da meritare tutte le attenzioni del caso. Sarà una volta per tutte il decreto Melandri (v. infra, cap. II, par. 2.4.1 e ss.), sia pure a distanza di molti anni, a chiarire la natura giuridica dello spettacolo, ancorandolo al diritto d’autore, con quella che non esitiamo a definire una “forzatura giuridica” (v. supra, cap. prec., par. 3.2.1). Ma fino ad allora i contrasti interni in giurisprudenze e dottrina e tra le stesse rimarranno molto forti.

1.3 Dall’età della “scarità” a quella della “disponibilità”(74). Gli anni ’70.

1.3.1 Le vicende storiche.

C’è una partita, più di altre, che ha cambiato per sempre l’approccio degli italiani al calcio “televisivo”. Ci riferiamo alla semifinale della Coppa Rimet 1970 tra Italia e Germania Ovest, giocata allo stadio Atzeca davanti a ottantamila spettatori(75). O meglio, ottantamila erano le persone presenti allo stadio. Svariati milioni, invece, si trovavano a casa davanti alla tv, da dove hanno assistito a un incontro epico tra due vere e proprie scuole di pensiero calcistico che non avrebbero esitato a sfidarsi anche in edizioni successive (con un bilancio nettamente a favore degli Azzurri).

(74) V. nota 61.

(75) “La partita di calcio Italia-Germania del 17 giugno 1970, il celeberrimo 4-3, per la saturazione emotiva cui è giunta, segna la fine della visione innocente del calcio in tv. Dopo quella partita, si comincia a capire che è successo qualcosa di irreparabile nel rapporto tra media e sport, che il calcio in tv è profondamente diverso da quello visto allo stadio. Si analizzano le inquadrature, si criticano le telecronache, si guardano le partite con occhio disincantato”, da A. GRASSO, Storia della Televisione Italiana, Cit., pag. 261.
Insomma, dopo quella partita gli italiani avevano capito che il calcio era in grado di regalare profonde emozioni anche se mostrato attraverso un teleschermo. E le televisioni dal canto loro, o per meglio dire la RAI\(^{(76)}\), avevano fiutato l’affare, consapevoli del fatto che le spese sostenute per ottenere l’esclusiva sugli eventi sarebbero state adeguatamente compensate dagli introiti di natura pubblicitaria e di \textit{sponsorships} degli eventi stessi\(^{(77)}\).

La pressione economica comincia dunque a farsi sentire, il calcio da sport qual era comincia a trasformarsi molto gradualmente in un settore dello spettacolo (di lì a poco la legge sul lavoro sportivo, nel 1981, avrebbe comportato l’abolizione del vincolo e l’entrata degli sportivi calciatori nel mondo del professionismo). Viene a delinearsi, in sostanza, un embrionale mercato dei diritti televisivi che ha come protagonisti da una parte la Lega Calcio, legittimato a trattare per conto di tutti i \textit{club}, e dall’altra la RAI, nella veste di unica emittente televisiva in Italia\(^{(78)}\). È così che la RAI riesce a sforare programmi di intrattenimento di successo, che diventano immediatamente un \textit{must} per milioni di persone. Senza considerare l’accresciuta popolarità della \textit{Domenica Sportiva}, che in quegli anni si arricchisce di contenuti e spettacolarità, passando dai fotogrammi dei primi anni alle immagini in movimento. Ma è soprattutto il programma \textit{90° minuto}...


\(^{(77)}\) Va detto, a onor di cronaca, che all’inizio “la dirigenza RAI era perplessa sulla resa del calcio in televisione! S’ipotizzava che le dimensioni ridotte dello schermo favorissero la scelta di sport attivi in spazi ridotti, come il pugilato, o i cui momenti culminanti si concentrassero in punti ben definiti, come il ciclismo. Si temeva insomma che lo svolgimento delle azioni lungo l’africa zona del campo di calcio ne dilusse il senso e la percezione del valore finisse per accumulare fantasmi indefinibili”, così G. BETTENINI, \textit{Il rito in bianco e nero, Il calcio sulla tv pubblica delle origini}, in Link- Idee per la televisione, 4/2005, pag. 30 cit.

\(^{(78)}\) Per dare un’idea di quanto si sia fatto “morboso” il rapporto tra calcio e televisione nel corso della seconda metà del secolo scorso, basta vedere le cifre. Il 19 novembre 1958 RAI e Lega firmano il loro primo contratto, che prevede il diritto per l’emittente pubblica di trasmettere le immagini del secondo tempo di una partita di Serie A (solitamente la più importante della giornata) in differita e le sintesi serali, a fronte di 60 milioni di lire annui corrisposti dalla RAI per quattro stagioni. Alla fine degli anni ’70 si firmerà un contratto triennale da 1,8 miliardi di lire (con esclusiva RAI per tre giorni, da domenica a martedì). Il 12 settembre 1981, complice la concorrenza Fininvest, il contratto verrà rinnovato a 13 miliardi di lire annui, aumentati a 24 tre anni dopo e fino a 60 nel 1987. Il 5 luglio 1990 il contratto firmato dalla RAI vale 108 miliardi annui. L’aumento è stato in poco più di 30 anni di circa il 5.300 %.
ad entrare nel cuore degli italiani\(^{(79)}\), anche grazie all’invenzione della moviola\(^{(80)}\) di qualche anno prima. Oltre all’aspetto tecnologico, che ha senz’altro contribuito a rendere il gioco del calcio più “estetico” agli occhi di chi lo guardava sul teleschermo\(^{(81)}\), è anche quello comunicativo a cambiare, ossia il modo di “parlare” di calcio. È a quei programmi, e di converso alla RAI che li ha prodotti, che va attribuita la paternità del linguaggio sportivo (usato tanto dai giornalisti quanto dai tifosi) così come oggi lo conosciamo\(^{(82)}\).

Per concludere, si è trattato di un’epoca che ha definitivamente mutato il rapporto tra pubblico, televisione e calcio; un nulla, tuttavia, in confronto a ciò che sarebbe seguito.

1.3.2 Le vicende giudiziarie.

Parallelamente alla trasformazione globale di cui abbiamo appena trattato, c’è un’ulteriore realtà, quella dei tribunali, che merita altrettanto adeguata considerazione. Il tema è sempre lo stesso e riguarda la “tensione”, tutt’altro che assopita, con il diritto di cronaca vantato ora dalle prime entità private che si affacciano al mercato dell’audiovisivo.

Il caso senz’altro più emblematico è datato 1977, vede come parte attrice la RAI e come parte convenuta una di queste nuove realtà, TeleRegione. Con un’ordinanza emessa il 26 novembre di quell’anno, la Pretura di Roma, dopo aver riconosciuto la rilevanza sociale del fenomeno calcistico, ribadisce fermamente le posizioni espresse qualche anno prima (v. supra, par. 1.2), e cioè che il livello comunque costituzionale del diritto di cronaca non può pregiudicare gli sforzi profusi nell’organizzazione dell’evento, e fissa per la prima volta un limite quantitativo all’esercizio di questo diritto, in tre

\(^{(79)}\) Così lo descrive Furio ZARA, in Carino&co., quando il calcio era in pantofola, articolo uscito sul Corriere dello Sport del 30 luglio 2005) : “era una messa laica, e noi eravamo i fedeli : andate in pace, ci dicevano verso le sette. Ora a noi telespettatori ci spalmano, come le partite, le emozioni. Una volta i goal li vedevamo solo lì e l’Italia del pallone sapeva dove darsi appuntamento”.

\(^{(80)}\) Ad opera di Carlo Sassi e Aldo De Martino.

\(^{(81)}\) Fu la leggenda del Real Madrid Alfredo di Stefano in un intervista al Corriere della Sera del 19 novembre 2003 a definire una partita dei suoi tempi, televisivamente parlando, “triste”.

\(^{(82)}\) Un esempio su tutti è il compianto giornalista Gianni Brera, inventore di veri e propri neologismi nel settore, dal “contropiede” alla “melina”, senza considerare gli innumerevoli soprannomi dati ai protagonisti del pallone di allora, come Gigi Riva (Rombo di tuono) e Gianni Rivera (l’Abatino).
Chiamato a decidere il caso nel merito, il Tribunale di Roma, nell’anno seguente, riconosce la titolarità dei diritti televisivi in capo al soggetto che organizza l’evento, equiparando al contempo il comportamento di quelle emittenti che indebitamente si appropriano del risultato dell’attività organizzativa altrui ad un atto di concorrenza sleale ex art. 2598, c. 3, del codice civile, e qualificandolo di converso come atto contrario al principio di correttezza professionale che dovrebbe regolare i rapporti tra concorrenti in un dato mercato. Indubbiamente in questa ricostruzione si patisce un equivoco di fondo, cioè quello di ritenere gli organizzatori dell’evento e le emittenti televisive non autorizzate a trasmetterlo “concorrenti” nel medesimo mercato, quando invece è evidente che non solo la diversità dell’oggetto sociale ma anche l’indisponibilità per l’organizzatore dell’adeguata strumentazione tecnica atta a riprendere l’evento rendono impossibile questa equiparazione. Al di là di questa considerazione, è senz’altro da apprezzare il tentativo della giurisprudenza di confinare entro limiti certi l’esercizio del diritto di cronaca, senza tuttavia vanificarlo nel suo “nucleo essenziale”.

Il criterio quantitativo adottato, in verità, non avrà grande seguito nella giurisprudenza degli anni che seguiranno. A due anni di distanza dalla pronuncia di primo grado, i giudici della Corte d’Appello, facendo leva sull’impossibilità di quantificare a priori la durata di un servizio di cronaca televisiva (giacché essa dipende da come si è svolto l’evento, in primo luogo), si limiteranno a evidenziare la necessità di una sintesi, limitata e di corta durata, che risponda a una precisa finalità, quella puramente informativa. È insito in questa pronuncia un paradosso, cioè che nonostante venga ribadita l’insussistenza del diritto a riprendere per intero l’evento per finalità di cronaca, (84) Semmai la concorrenza sleale potrebbe rinvenirsi nei confronti di quelle altre emittenti che hanno regolarmente pagato i diritti di trasmissione, realizzando una forte attività di investimento.


si finisce di fatto per allargare l’ambito entro cui questo può esprimersi, rispetto a come era stato precedentemente delineato dalla pronuncia del Tribunale(87).

A nostro modo di vedere, tuttavia, questa pronuncia dei giudici d’Appello porta con sé una brillante intuizione, cioè quella di considerare i diritti di sfruttamento economico dello spettacolo non di derivazione contrattuale (come si sosteneva nell’unica pronuncia della S.C. in materia, la n. 2118/63, e come pure hanno sostenuto i giudici di primo grado), ma come corollario dell’organizzazione stessa. In altre parole, i diritti sullo spettacolo affondano direttamente le loro radici sul principio, fino ad allora tutt’altro che ovvio, che tutte le utilità pertinenti all’attività d’impresa appartengono all’imprenditore, e solo questi può disporne, anche cedendoli a terzi temporaneamente. Quindi l’appropriazione delle immagini senza autorizzazione non è più inadempimento contrattuale o atto di concorrenza sleale, ma è un atto di vera e propria ruberia, o di *misappropriation* come indicato dalla giurisprudenza nordamericana in materia, di un imprenditore a danno di un altro imprenditore, a prescindere dal fatto che questi si trovino a operare nello stesso mercato (come accade tra emittenti televisive) o in mercati diversi (come un’emittente televisiva e una società sportiva organizzata per fini di lucro).

Ma c’è un’altra conseguenza di cui occorre dar conto. Questa pronuncia segna la definitiva restrizione del diritto di cronaca entro i suoi limiti naturali. Le pronunce seguenti confermeranno questo andamento(88). Tuttavia il contrasto tra diritto di cronaca e proprietà dello spettacolo, in assenza di un’adeguata regolamentazione legislativa, rimarrà per lungo tempo affidato al saggio bilanciamento operato dai giudici.

---

(87) Si passa infatti da “un sintetico resoconto della manifestazione sufficiente a darne notizia al teleutente” al “resoconto illustrato dell’andamento, delle peculiarità e del risultato dell’avvenimento sportivo, cioè mediante la cronaca dell’evento corredata da immagini statistiche”.

1.4 L’avvento delle televisioni commerciali.

L’aumento nella disponibilità delle frequenze televisive, reso possibile grazie all’evoluzione tecnologica registratasi proprio negli anni ‘70(89), portò in breve tempo all’affermarsi di nuove realtà, più o meno piccole, che intendevano porsi come alternativa dinamica e free al mastodontoico complesso della tv di Stato, che come detto era qualificata come Servizio Pubblico, insuscettibile di entrare in un mercato concorrenziale, ma al contrario detentrici di un monopolio assoluto sulle dirette televisive(90).

Questa realtà, però, stava cambiando, e ad aiutare le tv commerciali ad entrare, per così dire, nel “cuore” degli Italiani, ha senz’altro contribuito anche la trasmissione degli incontri di calcio, che si afferma in questo periodo come prodotto cd. “premium”(91). A farla da padrona tra queste nuove realtà è la Fininvest S.p.A, che a sua volta controlla la soc. concessionaria Reti Televisioni Italiane (di seguito RTI). Comincia a verificarsi un fenomeno del tutto nuovo in Italia fino ad allora, ossia la concorrenza nel settore radio-

(89) È in questo decennio che fa la sua comparsa sulla scena la tv a colori, una vera e propria rivoluzione per l’epoca, forse paragonabile a quella della tv tridimensionale disponibile ai nostri giorni (La Coppa del Mondo di Argentina ’78 sarà la prima vista dal grande pubblico interamente a colori).

(90) Solo con la legge Mammì, infatti, sarà concesso alle emittenti private di andare in diretta. Prima di allora, invece, le televisioni commerciali trasmettevano attraverso il metodo del “pizzone” : prima si registrava il palinsesto, poi si spediva il nastro (il “pizzone”) alle emittenti locali che mandavano in onda lo stesso programma alla stessa ora. L’idea, chiamata interconnessione funzionale, fu dell’avvocato della Fininvest Aldo Bonomo, che aveva scoperto come la legge vigente all’epoca non vietasse affatto la diffusione dei programmi su scala nazionale, ma soltanto i ponti radio che ne permettevano la messa in onda. Questo metodo dava l’impressione agli spettatori che il programma fosse effettivamente in diretta (rif. E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 43-44).

(91) Vengono considerati “premium” quei programmi che rivestono un’attrattiva particolare per i telespettatori e di converso rivestono per le emittenti uno strumento altamente efficace per “fidelizzare” il pubblico attorno alla propria programmazione, oltre che per realizzare introiti pubblicitari su vasta scala. Sono programmi di questo genere il calcio è il grande cinema, ma con alcune differenze. Il primo, in particolare, ha un valore di mercato superiore che gli viene dato dalla cadenza regolare con cui si svolgono gli eventi durante l’anno, oltreché da una sostanziale “omogeneizzazione” del suo pubblico (dal punto di vista di gusti e interessi), tutti fattori che costituiscono fonti di pregio in quanto attirano maggiori investimenti pubblicitari. Inoltre i singoli eventi calcistici, data la componente di tifo che li accompagna, non risultano all’appassionato sostituibili con altri eventi. “Irripetibilità” e “regolarità” degli eventi (cui si accompagna, di converso, la maggiore “deperibilità” dell’evento sportivo rispetto a quello cinematografico, destinato perciò a suscitare interesse per un periodo di tempo relativamente più lungo) costituiscono due fattori, dunque, difficilmente riproducibili che rendono per questo il “prodotto calcio” unico nel suo genere.

È una svolta epocale. Non si discute più della compatibilità dello sfruttamento dello spettacolo sportivo con il diritto di cronaca, ma della sua compatibilità con i principi della libera concorrenza. Non è un caso, dunque, se nel giro di un biennio vengono adottati tre provvedimenti sulla cui rilevanza ai nostri fini è superba ogni altra ulteriore considerazione.

Ci riferiamo in particolare a:

- la Direttiva 552 del Consiglio Europeo, emanata a Bruxelles il 3 ottobre 1989, e definita direttiva “Televisione senza frontiere” (TSF)\(^{(95)}\);


\(^{(93)}\) È del 1981 la scelta di acquisire i diritti di trasmissione del basket NBA, affidandone la telecronaca a un personaggio che avrebbe rappresentato un modello di riferimento anche al di fuori del suo sport, in particolare per i telecronisti di calcio, ossia Dan Peterson.

\(^{(94)}\) Nel 1991 nasce “Pressing”, che andava in onda alla stessa ora de “La Domenica Sportiva”, condotto da Raimondo Vianello, popolare intrattenitore dell’epoca. La satira nel calcio fece la sua comparsa l’anno precedente, con “Mai dire Gol”, celebre programma della “Gialappa’s Band”.

\(^{(95)}\) Questa direttiva, in particolare, prevede una graduale armonizzazione delle discipline nazionali al fine di sotoporre il settore radiotelevisivo ai principi generali contenuti nei Trattati di libera circolazione dei servizi e concorrenza tra imprese. Ma già nel 1984, comunque, il Libro bianco sulla istituzione di un mercato televisivo europeo della Commissione Europea aveva indicato il comparto televisivo come necessario per il processo di integrazione comunitaria.
- la legge italiana del settore radiotelevisivo (cd. legge Mammi), approvata dal Parlamento nell’agosto del 1990\(^{(96)}\);
- la normativa antitrust (l. 287/90)\(^{(97)}\).

Di come si sono intrecciati gli interessi di settore con la normativa antitrust, e delle principali pronunce dell’Autorità in materia, daremo dettagliatamente conto più avanti (v. infra, Cap. III, parr. 2.1 e 2.3.2).

1.5 L’era dell’abbondanza televisiva (plently).

1.5.1 Le vicende storiche.

C’è un dato preliminare che a questo punto della trattazione occorre analizzare, quantomeno nelle sue linee essenziali, ossia l’incidenza che ha l’evoluzione tecnologica sul diritto, la sua capacità di rendere obsoleti determinati istituti e di crearne di nuovi\(^{(98)}\). Nell’ambito che ci interessa, ossia quello televisivo, abbiamo notato come l’aumento delle frequenze ha fatto venir meno un principio pure stabilito a livello di giustizia costituzionale\(^{(99)}\), ossia quello in base al quale si giustificava il monopolio RAI delle frequenze inquadrandolo nell’ambito dell’espletamento di un “Servizio pubblico”. In realtà, già sul finire degli anni ’60, e poi per tutto il decennio successivo, molti paesi europei hanno tentato di realizzare un equo balancement tra gli interessi “pubblicistici” di questo settore e le esigenze di pluralismo\(^{(100)}\). Dunque, sebbene normalmente il giurista non sia tenuto ad avere familiarità con i nuovi strumenti messi a

\(^{(96)}\) La legge Mammi, tra le altre cose, sancì il principio del pluralismo informativo nel mercato televisivo, aboli il divieto di diretta per le emittenti private e aprì la strada alla concorrenza nel settore.

\(^{(97)}\) Con questa legge viene istituita in Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dotata di poteri di istruzione e di indagine volti a prevenire possibili abusi di posizione dominante, intese restrittive della concorrenza e concentrazioni di imprese che possono avere un impatto negativo in termini di competitività del mercato.

\(^{(98)}\) Si pensi, non da ultimo, al tema del “diritto all’oblio”, cioè il diritto a <<non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione>> (Cass. , sent. N. 5255/2012, inedita).

\(^{(99)}\) V. nota 76.

\(^{(100)}\) Così la legge austriaca del 1968, quella svedese dello stesso anno, la legge olandese de 1967, le leggi francesi del 1972 e 1974 e da ultimo la riforma italiana attuata con l. n. 103/1975, ispirata da due importanti sentenze della Corte Cost. dell’anno precedente, la n. 225 e la 226.
disposizione dalle “avanguardie” tecnologiche, non può disconoscere tutte le implicazioni di carattere sociale (e ancor prima etico) che da queste derivano, proprio perché il diritto è società, e il giurista è in qualche modo “un interprete della società”.

Questa considerazione assume una particolare rilevanza con riferimento all’epoca di cui accingiamo a trattare, quella degli anni ’90, la più vicina a noi temporalmente, contrassegnata da un forte sviluppo tecnologico, e in particolare dal passaggio alla tecnologia digitale. Fanno la loro comparsa nelle case e negli uffici i personal computer\(^{(101)}\), esplode il fenomeno Internet, la Sony grazie alla PlayStation vince la partita delle console di videogames\(^{(102)}\), i cellulari diventano un vero e proprio status symbol, di cui non si può più fare a meno\(^{(103)}\). Ma soprattutto fanno la loro comparsa le televisioni a pagamento, cd. pay-tv, che offrono servizi in esclusiva dietro pagamento di un canone mensile e grazie all’utilizzo della trasmissione satellitare. La prima a fare il suo ingresso sulla scena in Italia è Tele+, all’epoca controllata per il 90% dall’emittente francese Canal Plus, che il 29 agosto 1993 trasmetterà per la prima volta in diretta una partita del Campionato di Serie A (Lazio-Foggia). Il mercato dei diritti televisivi, dunque, si spaccia in due. Ai contenuti in chiaro, liberamente accessibili, si sovrappongono i contenuti criptati, accessibili solo dietro pagamento. Il calcio non è più lo sport innocente che attirava le masse agli stadi come negli anni ’50, ma diventa un vero e proprio business. Vengono introdotti gli anticipi e i posticipi nelle giornate della Serie A, rompendo quella “sacralità” data dalla simultaneità delle partite alla domenica pomeriggio che era entrata ormai a forza a comporre lo stereotipo dell’italiano medio. Di lì a poco (siamo nel 1995), una sentenza della European Court of Justice che


\(^{(102)}\) I videogiochi di calcio erano e sono tuttora tra i più apprezzati dagli appassionati. In particolare, si afferma all’epoca quella rivalità storica tra EA Sports, con il suo FIFA, e la casa giapponese KONAMI, produttrice di PES. Logicamente, con la cessione di marchi, nomi e immagini, le società di calcio non esitarono a sfruttare questo ulteriore “serbatoio” economico.

\(^{(103)}\) Siamo nella seconda generazione (2G) dei telefoni cellulari, caratterizzata dalla tecnologia GSM (acronimo del gruppo francese Groupe Special Mobile che ne iniziò lo sviluppo). Questa tecnologia garantiva interoperabilità tra reti diverse che facevano riferimento a un unico standard internazionale, oltre a maggiore velocità di trasmissione, servizi più ampi (come gli SMS) e maggiore sicurezza in termini di cifratura della comunicazione.
prenderà il nome dal suo ricorrente, Bosman\textsuperscript{(104)}, aumentando di fatto la leva contrattuale dei calciatori nel rapporto contrattuale con le società, porterà a un aumento dei costi esponenziale sia in termini di “cartellini” (cioè del prezzo da corrispondere per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore) sia di “ingaggi” (ossia di salario), il tutto dovuto al timore delle società di perdere i loro pezzi migliori a “parametro zero”. Il calcio è diventato una performing art a tutti gli effetti (v. supra, cap. prec., par. 2.3), e possiamo ben dire che a questo punto è pienamente “industrializzato”.

1.5.2. I primi contenziosi sulle acquisizioni dei diritti e la cd. “Operazione Gandalf”.

È la Lega Calcio per prima, in forma collettiva, a stipulare un contratto di licenza di diritti televisivi in forma criptata. Siamo al 21 luglio 1993. L’accordo prevede la trasmissione in diretta e in esclusiva per l’emittente Tele+ di 28 partite del Campionato di Serie A e 32 del Campionato di Serie B. L’evento sportivo, che come abbiamo detto è un prodotto insostituibile per un appassionato\textsuperscript{(105)} viene dunque, per così dire, “privatizzato”, il tutto a danno delle emittenti in chiaro che invece possono contare soltanto sugli introiti derivanti dalla pubblicità o dal canone pubblico, a seconda della loro natura giuridica pubblica o privata\textsuperscript{(106)}. In qualche modo, e con le dovute proporzioni del caso, è come se si fosse tornati all’epoca di Berlino ’36, con i centri di ascolto ai quali accorrono in massa gli appassionati, con la differenza che ora i centri di ascolto (o per meglio dire di visione) sono costituiti dai salotti dei privilegiati che possono permettersi il canone delle pay-tv, e non più dalle sale pubbliche predisposte...

\textsuperscript{(104)} ECI, 15 dicembre 1995m causa C-415/93, caso “Union Rotale Belge des Societes de Football Association c. Bosman”, in Racc., 1995, I/4921. Bosman era un giocatore della serie B belga che alla scadenza naturale del suo contratto di lavoro sportivo si ritrovò a dover affrontare due ordini di problemi: il primo era legato all’esistenza di un prezzo cd. “parametro” che la società intenzionata a tesserarlo avrebbe dovuto corrispondere alla società detentrici del “cartellino” ormai scaduto; il secondo riguardava l’esistenza della limitazione all’acquisto di giocatori stranieri, ancorché comunitari, a tutela dei vivai nazionali. La Corte di Giustizia gli diede ragione su tutta la linea, eliminando sia il prezzo-parametro da pagare a scadenza di contratto (si parla in tal senso di passaggio a un regime “contrattuale puro”) sia le limitazioni ai trasferimenti di giocatori comunitari all’interno dei campionati di paesi membri della UE.

\textsuperscript{(105)} V. nota 91.

\textsuperscript{(106)} “Gli sponsors sono disponibili a pagare per ciascun potenziale spettatore una cifra incomparabilmente inferiore a quella che l’appassionato di sport è disponibile a spendere per il privilegio di poter assistere all’evento in diretta televisiva”, così F. PATRONI GRIFFI, Gli eventi non monopolizzabili, in AIDA, 2008, pag. 46 cit.
dalle Poste tedesche. È un fenomeno definito come *siphoning* (107), cui ha cercato di porre rimedio la direttiva 97/36/CE, prevedendo la trasmissione obbligatoria in chiaro di determinati eventi di rilevanza nazionale (v. cap. prec., par. 3.2.3).


C’è un’altra competizione, però, di livello continentale, che più di tutte attira le attenzioni dei tifosi di calcio, che è ben nota agli appassionati come *UEFA Champions*

(107) Sul punto si esprime sempre F. PATRONI GRIFFI, *Gli eventi non monopolizzabili*, Cit., pag. 48, in questi termini: “il siphoning crea apprensione tra i tifosi[…], ciò ha determinato effetti catastrofici alienando dalla condivisione dell’evento sportivo intere fasce di popolazione, separate per ragioni di reddito o per via di gap tecnologici dagli happy few che possono permettersi l’accesso allo spettacolo (cosiddetto digital divide). Con ricadute psicologiche non indifferenti. Sostengono, infatti, gli psicologi che negare da un giorno all’altro al tifoso il diritto di seguire l’evento sportivo in televisione […] possa in questi generare un sentimento di rifiuto e di emarginazione. […] Vieppiù che contro il totale accaparramento […] milita anche la considerazione che lo sport è massiccamente finanziato dallo Stato (circa 400 milioni l’anno, aggiunta mia), per cui viene percepita l’ingiustizia della collettivizzazione dei costi e della privatizzazione dei ricavi economici. E che gli eventi sportivi di maggior rilievo (mondiali di calcio, olimpiadi) hanno benefici sui consumi, promuovendo la vendita di apparecchiature elettroniche, sempre più nuove e sofisticate. Effetti che presumibilmente risulterebbero ridimensionati dalla monopolizzazione dell’evento da parte delle emittenti a pagamento, ove lo stesso venisse trasmesso (solo) in forma codificata”.

League, già Coppa dei Campioni\(^{(109)}\). Tradizionalmente riservata ai soli vincitori nei campionati nazionali dell’annata precedente, subisce un’innovazione epocale a partire dalla stagione calcistica 1997/98, quando per la prima volta vengono ammesse anche le seconde classificate dei maggiori campionati europei. Ma è nel 1999 che la competizione cambia radicalmente i suoi connotati, arrivando ad ammettere anche le terze squadre delle sei principali federazioni e le quarte delle prime tre (tra cui l’Italia, all’epoca), con un format che prevedeva trentadue squadre ammesse alla prima fase a gironi cui ne seguiva una seconda. Il motivo di tale cambiamento è anche qui legato ai benefici di natura economica derivanti per i club dalla partecipazione alla manifestazione e legati soprattutto ai ricavi dalla vendita dei diritti televisivi alle emittenti di tutta Europa. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Nel 1998 un’impresa italiana, Media Partners, lancia l’idea di una “Superlega Europea”, di seguito denominata EFL (European Football League), che prevedeva la partecipazione dei 18 maggiori club europei (per l’Italia Juventus e Milan) senza retrocessioni né promozioni per i primi tre anni, sul modello della NBA americana. L’idea, che prese il nome di “Operazione Gandalf”\(^{(110)}\), ha senz’altro avuto il merito di imporre alla UEFA, preoccupata dal possibile allontanamento delle grandi squadre del calcio europeo che sarebbero tutte confluite nella Superlega, una modifica globale nell’organizzazione delle sue manifestazioni, con l’allargamento della Champions a più squadre (e conseguente incremento del dato spettacolare) e abolizione della Coppa delle Coppe (pure rimpianta da qualcuno). Vedremo tuttavia nel capitolo conclusivo come in

\(^{(109)}\text{Assume la denominazione di Champions League nella stagione calcistica 1992-93 quando la UEFA decide di cambiare il format della competizione inserendo due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno in luogo dell’eliminazione diretta ai quarti di finale e alle semifinali. Il logo e l’inno ufficiale della competizione vennero registrati dalla UEFA quello stesso anno e sono tuttora di proprietà della confederazione europea.}\n
verità la modifica del formato della Champions League abbia avuto effetti devastanti per i campionati nazionali.

L’innovazione maggiore è stata però la revisione dei criteri di distribuzione degli introiti, basati sulla differente entità delle entrate televisive provenienti dai paesi affiliati (in sostanza, i club delle grandi federazioni ottengono di più percentualmente in caso di vittoria), ciò che ha indotto i “superclub” a rinunciare all’operazione Gandalf(111)(112), ma ha al contempo squilibrato il calcio europeo a favore di pochi, ricchi paesi.

1.6 Conclusioni.

Come si è avuto modo di vedere, il percorso storico e giurisprudenziale che fa da premessa necessaria all’intervento legislativo della fine del secolo è tortuoso e lineare al contempo. Tortuoso perché non è certo stato scevro di contenziosi giudiziari di ampia portata che tuttavia non sono stati risolutivi né per l’individuazione del tipo di tutela da assegnare all’organizzatore degli eventi e delle manifestazioni sportive (lo spettacolo) né dei limiti che questa dovesse incontrare con riferimento ad altre situazioni giuridicamente rilevanti (il diritto di cronaca in primis, ma non solo). Lineare perché sinergicamente tutti questi eventi hanno portato a un risultato, che è sotto gli occhi di

---


tutti: il calcio è passato da semplice “passatempo”, o strumento di passione popolare, a settore portante dell’economia italiana in grado di generare un fatturato di due miliardi di euro annui\(^{(113)}\), tenendo presente che gli introiti derivanti dai diritti televisivi, che sono pure oggetto della nostra trattazione, rappresentano soltanto una delle tre classiche fonti di finanziamento di questa industria, affiancato dal merchandising e dalla vendita di biglietti e abbonamenti.

2. **La legislazione italiana**

2.1 **Vendita individuale o collettiva: cenni introduttivi.**

Prima di affrontare nello specifico le novità introdotte dal primo intervento legislativo risalente al 1999, occorre brevemente soffermarsi su qualche dato preliminare relativo alla vendita dei diritti televisivi nel calcio.

Anzitutto, come già accennato, il mondo del calcio è da considerare un mercato a tutti gli effetti in cui si mettono a confronto, in competizione tra loro, vari operatori economici. Tuttavia, come rilevato dall’AGCM\(^{(114)}\), si tratta di un settore produttivo caratterizzato da aspetti peculiari, che l’Autorità ha individuato in questi termini:

\[ a) \] Spirito di “cooperazione necessaria” tra le società sportive, costrette a formare cartelli sotto forma di Lega, la quale assume il ruolo di “monopolista naturale”\(^{(115)}\). In sostanza, a differenza che in un mercato qualsiasi, nel calcio gli operatori risultano funzionalmente connessi tra loro, in quanto tutti insieme con i loro sforzi produttivi tendono al risultato unitario della spettacolarità della manifestazione;

\[ b) \] “Principio di solidarietà” tra i partecipanti alla medesima manifestazione. L’Autorità rileva come in questo caso la singola società calcistica non abbia come obiettivo l’eliminazione o il fallimento dei suoi rivali. La rivalità e la maggiore concorrenza in una competizione rendono il prodotto più appetibile sul mercato, con la logica conseguenza dell’aumento dei profitti, quale che sia la loro provenienza;


\(^{(115)}\) V. nota 95.
c) Con specifico riferimento al prodotto-calcio, si rileva come il bacino di utenza sia caratterizzato da un sostanziale immobilismo; è un fenomeno abbastanza insolito per un settore produttivo. A prescindere dai risultati ottenuti nella manifestazione, e quindi a prescindere dal prodotto spettacolare che quella data squadra è stata in grado di offrire, la “clientela” costituita dalla platea dei tifosi rimane ben salda al fianco della propria squadra del cuore.

Questi aspetti, conclude l’Autorità, hanno come conseguenza che il dato della concorrenza in una data competizione calcistica risulta adeguatamente soddisfatto se dalla sinergia di questi operatori si riesce a raggiungere un adeguato “Equilibrio Competitivo” (Competitive Balance, di seguito EC), che conduce all’ “incertezza” nel risultato (Uncertainty of outcome) che è condizione imprescindibile per accrescere il valore della competizione, attrarono maggiori investitori e tifosi. Si distinguono in particolare tre tipi di incertezza(116):

a) Incertezza del match;

b) Incertezza della stagione;

c) Incertezza del campionato.

Il significato della prima è abbastanza ovvio. La differenza tra le ultime due sta nel fatto che l’incertezza della stagione si riferisce alle percentuali di successo che hanno le squadre nell’arco della singola annata, mentre l’incertezza del campionato è il dato relativo alla tendenza o meno di poche squadre (generalmente due) a dominare la competizione nell’arco di più anni. Come si raggiunge, a questo punto, un adeguato EC all’interno di una competizione? Come si può lavorare per rendere i campionati più divertenti, e di conseguenza competitivi?(117)


In questo senso, dobbiamo anzitutto rilevare come i diritti televisivi sono fonte di finanziamento ben più importante per le società italiane rispetto alle rivali straniere. Alcuni dati riportati su Deloitte Football Money League sono emblematici in tal senso. Secondo il Report del 2009, infatti, le prime squadre europee per fatturato hanno un’incidenza dei diritti televisivi sui loro ricavi complessivi inferiore alla metà di questi (Real Madrid 40%, Barcellona 43%, Manchester United 36%, Bayern 24%, Arsenal 34%, Chelsea 38%, Liverpool 40%). Per le italiane, invece, le percentuali sono ben maggiori (Juventus 65 %, Milan 50 %, Inter 59%, Roma 59%). Questa differenza d’entità è sicuramente data dall’incapacità delle squadre italiane di ampliare l’offerta di merchandising e di sfruttare l’immenso patrimonio immateriale costituito dai brand prestigiosi di cui il nostro calcio dispone (derivante da più di cento anni di pratica ad alto livello) in modo da incrementare la propria visibilità nei mercati cd. emergenti (Cina e sud-est asiatico, India, Paesi Arabi), ma soprattutto dall’assenza di impianti all’avanguardia e di proprietà esclusiva dei singoli club (come accade in Germania e Inghilterra), che assicurino un ritorno in termini di vendite al botteghino\(^{(118)}\).

Ora, come è noto, la vendita dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici può essere individuale o collettiva. È individuale quando ad ogni singola società calcistica è attribuito il diritto “per via esclusiva” di trattare con le emittenti per la trasmissione degli incontri casalinghi (ossia degli incontri dei quali la stessa società è organizzatrice, in quanto si svolgono sul proprio terreno di gioco). È vendita collettiva quando il diritto in questione viene attribuito alla Lega, ossia l’entità rappresentativa degli interessi di tutte le società che fanno parte di una data competizione\(^{(119)}\), la quale poi si occuperà di ripartire gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti secondo parametri fissati a livello legislativo o definiti dalla Lega stessa.

È ovvio che in base alle premesse fatte, ossia l’interesse dei partecipanti alla manifestazione a raggiungere tra loro un elevato livello di EC, bisogna in concreto

\(^{(118)}\) Nella stessa indagine conoscitiva della AGCM prima citata si afferma che “la tendenziale unicità della fonte di finanziamento costituisce sicuramente un elemento di debolezza intrinseca di queste imprese e contribuisce in modo determinante ad esasperare la sproporzione economica tra le squadre più forti e le altre”.

\(^{(119)}\) Ma può anche accadere che questo diritto sia attribuito alla Federazione, sia a livello nazionale (come accade in Francia), sia a livello continentale o mondiale (è il caso delle competizioni organizzate da FIFA e UEFA).
verificare quale di questi due sistemi si adatti maggiormente allo scopo. Ebbene, uno dei principali argomenti contro la vendita individuale dei diritti televisivi è l’allargamento della “forbice” tra squadre di vertice e le squadre più piccole, che invero risultano pesantemente penalizzate da un sistema di questo tipo. Se si guarda al rapporto First-to-Last, ossia il rapporto tra la squadra in possesso del più ricco contratto televisivo e quella in possesso del contratto più povero, questo dato emerge ancora più chiaramente. Nel 2001, quando ancora in Italia la vendita era individuale per effetto della l. n. 78/1999, il rapporto First-to-Last nelle cinque maggiori leghe calcistiche europee era il seguente:\(^{120}\):

![Diagrama del rapporto First-to-Last nelle principali leghe calcistiche europee nel 2001](image)

Per la Lega Italiana, dati più recenti (ovviamente anteriori alla riforma Melandri) mostrano un ulteriore aumento di questo rapporto. Nella stagione calcistica 2002-2003 la Juventus strappò un accordo con Tele+ per un valore di 54 milioni di euro contro i 5,6 milioni percepiti dal Piacenza (siamo a un rapporto \(F-L\) di quasi 10). Inoltre, le esperienze degli anni successivi mostrarono come la vendita a livello individuale fosse

\(^{120}\) Fonte Deloitte&Touche France, 2001.

\(^{121}\) Valori numerici: Francia (1,8), Germania (2,6), Inghilterra (2,3), Spagna (5,3), Italia (6,3).
incompatibile con un mercato caratterizzato da “cooperazione necessaria” e “spirito di solidarietà” tra gli operatori\(^{(122)}\).

La vendita collettiva, dal canto suo, presenta delle proprie peculiarità. Anzitutto, come è stato da più parti sottolineato, in un mercato caratterizzato da una sostanziale eterogeneità dei concorrenti, il potere di negoziazione dell’unico operatore autorizzato risulta diminuito rispetto a quello di cui si armerebbero le grandi squadre in caso di vendita individuale. In secondo luogo, l’efficienza di una vendita di questo tipo è data da quello che viene definito “effetto premio”, ossia dalla capacità della Lega di creare uno schema di ripartizione altamente meritocratico, che tenga conto maggiormente dei risultati sportivi ottenuti nelle ultime stagioni, piuttosto che di altri elementi come il bacino d’utenza (notoriamente e per forza di cose diseguale) o la “storia sportiva” di una società\(^{(123)}\) (v. par. 2.4.12). Dunque, sebbene ad oggi la vendita centralizzata abbia prodotto in Italia un lieve aumento dell’EC e introdotto un sistema di mutualità, non è possibile tracciare un modello ideale che si basi esclusivamente sul tipo di vendita in concreto adottata dalla singola Lega, in quanto la competitività di questa (ossia il suo livello di EC) dipende in definitiva da altri fattori: il fatto che la Serie A italiana, nonostante il passaggio a un sistema di vendita collettiva, non abbia guadagnato in competitività (ma anzi forse abbia perso qualcosa in tal senso) rispetto agli altri campionati europei è un segno evidente di quanto appena detto. Per ottenere un adeguato livello di EC, insomma, occorre utilizzare altri strumenti, ben più radicali (v. Conclusioni, par. 2).

\(^{(122)}\) In particolare, nel 2002 la Serie A iniziò con 10 giorni di ritardo rispetto alla data prevista perché un piccolo consorzio formato da otto squadre di media-bassa classifica (Plus Media Training) non era ancora riuscito a stipulare un contratto televisivo con nessuna delle pay-tv esistenti all’epoca (Stream e Tele+). La questione si risolse grazie a un “contributo di solidarietà” di 6 milioni di euro versato dalle sei maggiori squadre della Lega. La conseguenza fu comunque la creazione da parte di questi club, nell’anno successivo, di una piattaforma televisiva nuova (Gioco Calcio TV) e un nuovo rischio di lock-out sventato grazie all’intervento del Governo. Anche la Liga spagnola ha sofferto ripetutamente di inconvenienti simili.

2.2 Il decreto-legge n. 15/1999 convertito in legge n. 78/1999: inizia l’época della contrattazione individuale.

2.2.1 Le premesse

Nei paragrafi precedenti abbiamo ripercorso le tappe storiche che hanno portato a un’evoluzione parallela del calcio e della televisione fino alla creazione di un rapporto che non abbiamo esitato a definire “simbiotico” (v. intro.), in quanto foriero di rispettivi guadagni e benefici. Ci eravamo fermati in particolare all’accordo tra le società di Serie A che per il triennio 1996-99 aveva concesso in via esclusiva all’emittente Tele+ i diritti di trasmissione delle partite di Serie A delle squadre più importanti.

Quest’ultima rimane comunque una vendita effettuata a livello di Lega Calcio, e quindi in forma centralizzata. Gli anni ’90 tuttavia sono caratterizzati da una forte spinta contraria alla centralizzazione, col timore che questa possa a lungo tempo sivilire i principi concorrenziali, sia tra emittenti sia tra società calcistiche (124), con l’eccezione significativa delle corti inglesi (di cui si dirà infra, Cap. IV, par. 1.2.2).

In Italia, le prime società a muoversi per una individualizzazione dei diritti televisivi sono Milan e Juventus, probabilmente consci non solo dell’ondata di cambiamento che stava imperversando in Europa, ma anche della loro straordinaria forza contrattuale (125). Le due società non solo cercarono di far pressione sul Parlamento affinché venisse riconosciuto un loro diritto in via esclusiva alla cessione dei diritti televisivi, ma stipularono in gran segreto con l’emittente Tele+ un contratto per la trasmissione criptata delle loro partite casalinghe.

(124) In questi termini si è espresso E. MORELLI, in Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 76-78, il quale riporta tre casi in particolare:
- il caso LNFP (Liga Nacional de Futbol Profesional)- Antena3 (v. infra, Cap. IV);
- il caso dell’emittente francese La Cinq che nel 1991 denunciò la Federazione che le proibì la trasmissione (o meglio la ri-trasmissione) sul territorio nazionale di partite di campionati esteri in forza di norme UEFA che attribuivano a ciascuna Federazione la facoltà di concedere o negare tale autorizzazione. La Corte di Cassazione francese (sez. commerciale, sent. 1 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1996, pag. 172) confermò i due precedenti gradi di giudizio, dando ragione all’emittente e condannando la Federazione, la quale dovrebbe considerarsi Servizio Pubblico solo quando si occupa dell’organizzazione e della promozione dell’attività sportiva, mai quando si occupa di affari di natura privatistica, come i contratti di licenza dei diritti televisivi;

(125) Così E. MORELLI, Diritti audiovisivi sportivi, Cit., pag. 83.
Il 19 marzo 1999 l’Assemblea Generale Straordinaria della Lega Calcio assume una delibera\(^{(126)}\) che modifica il proprio regolamento agli artt. 1, comma 3, lett. d), e), g), e 25, comma 2, e 3, aprendo la strada alla vendita dei diritti in forma individuale, mentre è in atto in Parlamento la conversione del decreto del 30 gennaio 1999, n. 15, che sarebbe diventato legge il successivo 29 marzo.

2.2.2 La norma “incriminata” : l’articolo 2, comma 1.

Riportiamo per esteso la norma “centrale” della nuova disciplina legislativa a questo punto introdotta, evidenziando in corsivo le novità rispetto all’originario decreto legge:

“Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B e’ titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. E’ fatto a chiunque\(^{(127)}\) divieto di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249”


\(^{(127)}\) Termine utilizzato per evitare inopportuni fraintendimenti e/o elusioni. L’espressione originaria contenuta nel testo del decreto legge era “soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive aventi sede o impianti nell’Unione Europea”.

55
Come emerge fin da subito, il Legislatore ha posto un correttivo di fondamentale importanza all’azione normativa del Governo, ossia ha previsto la titolarità in capo a “ciascuna società di calcio di serie A e B” (con l’esclusione di tutte le altre società professionistiche militanti in leghe minori) dei diritti di trasmissione televisiva in forma criptata (rimanendo quelli in chiaro nella disponibilità della Lega che difatti di lì a poco, avendo anche ricevuto il via libera dalla AGCM(128), provvederà alla vendita relativa agli highlights e alla Coppa Italia). Si tratta di un vero e proprio colpo di mano, dietro il quale si celano probabilmente interessi politici che sono entrati pesantemente in conflitto con quelli del sistema calcio globalmente considerato(129). L’originario interesse che la disciplina intendeva tutelare, infatti, non può che essere ravvisato nella limitazione alle ambizioni monopolistiche del “tycoon” Rupert Murdoch(130). In questo senso va letto quel “tetto” del 60 % all’acquisizione di diritti in forma criptata posto per ciascuna emittente. Sul punto occorre però fare qualche precisazione.

Anzitutto, come emerge a chiare lettere dal testo, il limite vale soltanto con riferimento al campionato di Serie A(131), il che significa che per altre competizioni (tra tutte la Champions League, che in quegli anni stava ultimando il proprio restyling di formato e...
calendario) questo limite non valeva o comunque ben poteva essere superato attraverso la presentazione di offerte “fuori mercato”\(^{(132)}\) che avrebbero sviluppato la concorrenza impedendo alle piccole emittenti, soprattutto di livello locale, di poter competere per l’acquisizione dei diritti. Ma c’è di più.

Anzitutto il limite del 60% indicato dal Legislatore si riferisce alla quantità degli eventi, e non al loro valore commerciale, come invece sarebbe stato auspicabile\(^{(133)}\). La precisazione si rende importante perché proprio in quegli anni Tele+ aveva acquisito le licenze relative alle partite giocate in casa da Juventus, Milan e Inter, cioè i tre club più rappresentativi, per storia e trofei vinti, del calcio italiano. Se dunque l’obiettivo del Legislatore era ottenere una ripartizione equilibrata del valore delle licenze tra gli operatori della comunicazione per fini pro-concorrenziali, non v’è dubbio che abbia fallito.

Lo stesso articolo prevede inoltre due ipotesi particolari in cui questo limite può essere superato, che consistono rispettivamente ne’:

- la presenza di un solo operatore sul mercato determinata dalle condizioni dei relativi mercati;
- su determinazione dell’Autorità Garante, con parere obbligatorio dell’AGCOM, tenuto conto di determinati fattori e comunque a condizione che si evitino “effetti pregiudizievoli” nell’ambito dell’acquisizione di diritti di trasmissione relativi a “eventi di minor valore commerciale”.


\(^{(133)}\) “[Il primo aspetto problematico concerne il calcolo della soglia del 60% prevista dalla norma. In mancanza di un’espressa previsione al riguardo, si potrebbe astrattamente applicare tale soglia sia al numero delle squadre interessate, sia al numero delle partite cui si riferiscono i diritti televisivi, sia facendo una valutazione di importanza delle squadre o anche delle partite, sia infine basandosi sul valore economico dei singoli diritti concessi in esclusiva. La norma tuttavia sembra far riferimento ad un criterio meramente quantitativo e difatti l’Autorità Antitrust ha effettuato il calcolo del 60% sulla base del numero delle partite concesse in esclusiva]”, M. NOTARI, *Diritti televisivi calcistici e legge <<anti-Murdoch>>*, Cit., pag. 157.
Sulla prima deroga, occorre rilevare che la presenza di un solo operatore sul mercato può essere facilmente ottenuta attraverso una fusione societaria, anche di carattere collusivo\(^{\text{(134)}}\). In più non si capisce bene quali sono le condizioni “del mercato” che possono portare alla presenza di un unico operatore. Probabilmente vi rientreranno l’eccessività dei costi d’investimento, o la disponibilità delle tecnologie (come è accaduto per anni nel settore energetico), ma il Legislatore precisa bene che deve comunque trattarsi di una situazione temporanea e reversibile, giacché in questo caso i relativi contratti “non possono avere durata superiore a tre anni”.

Per quanto riguarda la seconda deroga, occorre rilevare come i numerosi parametri che l’Autorità deve tenere in considerazione sono stati fatti oggetto di specifica interpretazione nell’ambito di uno specifico provvedimento della stessa\(^{\text{(135)}}\), e comunque deve sempre agire nell’ottica di assicurare l’esistenza di un mercato il più

\(^{\text{(134)}}\) Fusione che sarebbe avvenuta infatti nel 2003, tra Tele+ e Stream, che diedero vita alla piattaforma satellitare Sky. Il 12 settembre 2001 l’AGCM, con Provv. N. 9927, in Boll. Uff. n. 35-36 aprirà l’istruttoria per violazione dell’art. 6 (concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza) della legge 287/90.

\(^{\text{(135)}}\) <<Caso Telepiù>>, Prov. N. 7419 del 27 luglio 1999, in Boll. Uff., n. 29-30. L’Autorità ha rilevato in particolare che:

- “le condizioni generali del mercato” vanno valutate in concreto, e dunque sulla base di istruttoria emerse che Tele+ già deteneva la quota più significativa del mercato delle pay-tv in Italia, con più di 1.200.000 abbonati tra analogico e digitale rispetto ai 158.000 abbonati circa del concorrente STREAM - con una quota di mercato pari a circa l’87%;
- “la complessiva titolarità degli altri eventi sportivi” ricomprende non solo gli eventi calcistici diversi dalla Serie A (come Champions League, Coppa Uefa, Serie B e campionati stranieri) ma anche degli altri eventi sportivi suscettibili di trasmissione criptata (si parla in particolare dei due principali slams di tennis, Wimbledon e Roland Garros, anche questi trasmessi da Tele+, di incontri di pugilato, del basket professionistico americano e della Formula1);
- “la durata dei contratti” è da riferire essenzialmente alle ipotesi dello stesso art. 2 comma 1, cioè dei contratti relativi all’acquisizione di partite di Serie A. Nella fattispecie, Tele+ già deteneva contratti di durata assai elevata (di 6 anni per Juventus, Inter, Milan, Bologna, Cagliari, Piacenza, Perugia, Bari, e di 3 anni per Verona, Torino e Reggina);
- “l’effettiva concorrenzialità” è risultato di condizioni del mercato ottimali che come abbiamo visto non sussistevano nella fattispecie considerata;
- “le distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi ad eventi considerati di minor valore commerciale” consistono in definitiva nell’ipotesi che determinate squadre, i cui diritti valgano meno (nel provvedimento si citano Lecce, Venezia e Reggina), rimangano senza acquirenti proprio perché questi siano inibiti dalla soglia del 60 %, che viene calcolata sul numero complessivo degli eventi, e non sulla base del loro valore singolarmente considerato (il motivo per cui Tele+ ha potuto appropriarsi delle licenze di trasmissione delle tre big del nostro calcio).
concorrenziale possibile, giacché questo è il “bene giuridico” che la legge n.78 intende primariamente proteggere\(^{(136)}\).

Un’ultima considerazione riguarda le sanzioni applicabili. La norma richiama in maniera chiara e univoca l’art. 15 della legge antitrust, il quale affida all’Autorità il potere di repressione di eventuali situazioni ascrivibili alle ipotesi di intese restrittive o di abuso di posizione dominante, con la possibilità di fissare un termine entro il quale le emittenti devono ottemperare a quanto disposto dall’Autorità, eliminando tutti gli effetti lesivi delle proprie condotte, o di irrogare, nelle ipotesi più gravi, una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base del fatturato dell’ente sanzionato. Al di là di ciò sembra plausibile che i contratti conclusi dall’emittente in violazione del limite quantitativo previsto in via generale dalla norma possono risultare affetti da nullità per violazione di norma imperativa, secondo il disposto dell’art. 1418 c.c.\(^{(137)}\), come in effetti hanno concluso sia il Tribunale di Milano che quello di Roma nella vicenda Napoli-Stream-EuropaTV (v.infra, cap. succ., par. 2.2)

2.2.3 Conclusioni.

Dobbiamo ora entrare nel merito di quanto detto, cercando di evidenziare compiutamente i numerosi limiti presentati dalla normativa analizzata. Anzitutto, la prima critica che può essere mossa al legislatore dell’epoca può essere quella di non essersi inserito nella questione che da tempo affligge giurisprudenza e dottrina (v. supra, cap. prec., par. 3.2, e questo cap., parr. 1.2 e 1.3.2) circa la natura dei diritti in questione, ossia se agli organizzatori (siano essi Lega o società) dovesse essere concessa una tutela di tipo contrattuale o reale, con tutto ciò che consegue in termini di azionabilità del diritto\(^{(138)}\).

\(^{(136)}\) M. NOTARI, I diritti televisivi calcistici e la c.d. legge <<anti-Murdoch>>, Cit. pag. 158.

\(^{(137)}\) In questo senso M. NOTARI, I diritti televisivi calcistici e la c.d. legge <<anti-Murdoch>>, Cit. pag. 159, contra M.L. MONTAGNANI- M. SIRI, La concorrenza nei settori <<speciali>> : l’evoluzione normativa e i principali interventi dell’Autorità Garante e della Banca d’Italia, in Concurrenza e Mercato, 2000, I, pag. 120, cit.

\(^{(138)}\) Nello stesso senso P. SAMMARCO, I diritti televisivi su manifestazioni sportive : natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche, in Dir. Inf., 2006, pag. 744 e ss. : “tale statuizione dà la certezza normativa in ordine all’esatta individuazione del soggetto nel cui favore è attribuita la titolarità dei diritti sulle manifestazioni sportive, codificando, dunque, il principio già espresso dal Tribunale di Catania. Ma in ordine alla qualificazione della situazione giuridica
Il legislatore si è invece limitato, e anche sommariamente, ad assegnare la “titolarità” (termine che non necessariamente individua una tutela di tipo reale) dei diritti di trasmissione in capo alle società, con limitazioni sia dal punto di vista “qualitativo” dei diritti (si parla solo dei diritti in forma codificata, mentre si mantiene lo status quo sui diritti in chiaro), sia dal punto di vista “soggettivo”, limitando tale attribuzione alle società di Serie A e B. Limitazione questa che non può non portare l’interprete a seri dubbi di costituzionalità (prendendo a parametro il principio di eguaglianza) sull’intera normativa, posto che viene in questo modo a crearsi una netta discriminazione tra le società di A e B, che possono trattare individualmente con le emittenti, e tutte le altre (C1 e C2, ora Lega Pro), ai quali tutto ciò è impedito(139).

In un certo senso, prescindendo ovviamente dalle considerazioni appena fatte, si può azzardare l’ipotesi che il legislatore abbia in qualche modo voluto <<codificare>> quel principio basilare per cui le utilità derivanti dall’attività di ogni singolo imprenditore costituiscono una res che l’imprenditore può sfruttare autonomamente ed esclusivamente(140). Eppure, in questa semplicità, ha trascurato aspetti ben più rilevanti che una regolamentazione organica del <<sistema-calcio>> avrebbe invece dovuto prevedere. Ci riferiamo in particolar modo al meccanismo di mutualità, qui completamente trascurato(141), o a norme di <<politica calcistica>> come sarebbe stata quella di un obbligo di reinvestimento di una quota fissa dei proventi nei vivai, tutti

soggettiva presente in capo alla squadra di calcio, il provvedimento normativo nulla dice, lasciando l’interprete privo di riferimenti, anche con riguardo ai criteri di ripartizione dei proventi ricavati dallo sfruttamento televisivo, atteso che, necessariamente, l’incontro si svolge tra due squadre”.

(139) Ancora P. SAMMARCO, I diritti televisivi su manifestazioni sportive : natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche, Cit., pag. 755 e ss. : “peraltro, si ravvisano anche fondati dubbi di costituzionalità per il provvedimento citato, laddove esso opera una ingiustificata discriminazione tra società di calcio che giocano nella Serie A e B e quelle che militano nelle serie inferiori, che pur fanno parte della lega dei professionisti e nei confronti delle quali il favor legis non è stato accordato”.

(140) La tesi “individualista” si fonda sul presupposto che gli sforzi organizzativi e logistici per lo svolgimento del singolo evento sportivo siano realizzati esclusivamente dalla società “ospitante”, che dunque avrebbe logicamente diritto ad appropriarsi dei “frutti” di questa attività, nulla essendo dovuto alla società “ospitata”, che non sostiene altro sforzo che non sia di presentarsi al luogo dell’evento in orario per lo svolgimento del match.

(141) I criteri di ripartizione per finalità mutualistiche erano stabiliti direttamente dalla Lega Calcio, con conseguente possibilità per i top clubs di esercitare pressioni per ottenere trattamenti di favore, ma sul punto v. nota 149.
provvedimenti che avrebbero senz’altro rallentato il declino del calcio italiano negli anni a venire. Ancora, si pensi all’assoluto silenzio sulla regolamentazione del rapporto con il diritto di cronaca, che pure ha interessato un filone rilevante della giurisprudenza e della dottrina di settore, e che negli stessi anni veniva compiutamente regolato dal Legislatore spagnolo (v. cap. IV, par. 2.2). Sotto questo profilo, la legge n. 78/1999 si presenta senz’altro come un “intervento tampone”, che si prefiggeva come obiettivo quasi esclusivo quello di limitare le tendenze monopolistiche di un dato soggetto nell’acquisizione dei diritti di trasmissione, ma che di fatto ha portato a effetti anti-concorrenziali dal punto di vista della competizione sportiva (v. supra, par. 2.1).

Per chiudere, è innegabile come l’intervento legislativo abbia provocato degli inconvenienti notevoli anche per gli utenti, cioè per i tifosi e per gli appassionati di calcio. Prevedendo infatti la presenza di almeno due emittenti che trasmettevano in forma codificata, dividendosi il mercato, si è obbligato l’utente che volesse avere una copertura completa della competizione a sottoscrivere due o più abbonamenti distinti, con aumento esponenziale dei costi\(^{(142)}\).

2.3 Il ritorno alla contrattazione collettiva.

Già in precedenza (v. supra, par. 2.1) abbiamo cercato di spiegare come la vendita individuale dei diritti televisivi abbia prodotto effetti distorsivi della concorrenza sportiva, aumentando il *gap* tra le prime squadre della nostra Lega e le altre, con conseguente perdita di competitività del nostro calcio a livello continentale e minore

\(^{(142)}\) *<<Il divieto di acquisizione della totalità dei diritti televisivi nel settore dell’emittenza con segnale criptato, infatti, produce l’effetto di imporre la ripartizione della programmazione delle partite del campionato tra una pluralità di soggetti – almeno due cessionari dei diritti di trasmissione televisiva – i quali, dopo aver sostenuto costi rilevanti per assicurarsi la relativa attribuzione, provvederanno a cedere agli spettatori il diritto di assistere alle singole competizioni sportive […] ovvero l’intero pacchetto di partite e di altri programmi […]. In entrambe le ipotesi, pertanto, pare dubbio che il pubblico tragga un beneficio dall’operatività della disciplina in esame, atteso che tanto nell’ipotesi di acquisto del diritto di assistere a una sola partita quanto nel caso di acquisto di un abbonamento annuale lo spettatore dovrà sostenere spese più ingenti. La parcellizzazione dei diritti televisivi in forma criptata […] tra le diverse emittenti attuata mediante l’imposizione di una <<soglia limite>> di acquisizione nei confronti dei cessionari, infatti, determina la necessità di acquistare più abbonamenti; lo spettatore che abbia interesse ad assistere a tutte le partite del campionato di calcio della massima divisione sarà quindi obbligato a stipulare l’abbonamento con tutte le emittenti televisive a pagamento acquirenti dei diritti medesimi, piuttosto che concludere un unico contratto con l’esclusiva cessionaria>>, E. PODDIGHE, *L’abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi*, in Dir. Inf., 2001, pag. 204 cit.
attrattiva presso il pubblico, che si ripercuote anche non solo sui ricavi derivanti dalla vendita da diritti tv, ma anche sui ricavi complessivi del nostro calcio(143).

Queste medesime preoccupazioni vengono espresse anche dall’Autorità, che sulla scorta di quanto fatto a livello comunitario(144), si esprime in senso molto negativo sugli effetti prodotti a lungo termine dalla contrattazione individuale in Italia, nella sua Indagine conoscitiva(145), parlando di una vera e propria “sperequazione” tra il valore dei contratti stipulati dalle diverse società della Lega(146) senz’altro attribuibile al sistema di vendita individuale, che fa perno sulla diversa “forza contrattuale” di cui le società dispongono.

Al contrario, l’Autorità inquadra la competizione sportiva nell’ambito della categoria dei cd. “monopoli naturali”, al pari altri settori tendenzialmente chiusi alla concorrenza (come quello delle energie naturali), poiché la competizione è unica e per forza di cose sarà unico il vincitore, che deve risultare da un confronto quanto più avvincente ed equilibrato possibile. Il monopolista sarebbe la Lega, escludendo dunque ogni forma di “competizione individuale” tra le società per la stipula di contratti sempre più remunerativi con le emittenti televisive(147).


(147) “L’argomento alla base di tale approccio è quello secondo cui ogni contesto sportivo si propone come fine ultimo l’individuazione di un unico vincitore. All’interno di una certa area geografica e in un determinato lasso temporale, non avrebbe alcun significato l’esistenza di due vincitori per la medesima competizione sportiva. La conseguenza di tale constatazione è la necessità che ad organizzare e “offrire” questo particolare prodotto – ossia la competizione sportiva al fine di individuare l’unico vincitore - non può essere che una singola “impresa”, la quale si qualifica pertanto come monopolista naturale. In tal senso, deve infatti essere evidenziato come le ipotesi alternative conducano ad inefficienze di non scarsa rilevanza.
Ulteriori considerazioni vengono fornite sul sistema vigente di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti, altrimenti detto “mutualità”. In particolare, l’Autorità rilevava come la percentuale di risorse assegnata per finalità mutualistiche (il 19%) risultasse inadeguata specie se confrontata con quella di altre Leghe europee, ma che soprattutto risultasse inadeguata la Lega Nazionale Professionisti (LNP) a fissare i parametri di tale suddivisione, in quanto questa “è pars a nella sostanza essere espressione, e in fondo strumento, delle squadre maggiori, che hanno interpretato in modo assai riduttivo il concetto di mutualità”\(^{(148)}\)(\(^{(149)}\))

L’Autorità, tuttavia, conclude contrariamente rispetto alla prospettiva di un intervento esterno\(^{(150)}\), magari di stampo governativo, in grado non solo di mutare il sistema di

La natura di monopoli naturali sopra delineata condiziona la stessa struttura organizzativa dello sport, la quale – come precedentemente evidenziato – si configura come una struttura piramidale gerarchicamente organizzata, caratterizzata dalla presenza di una singola federazione sportiva per ciascun paese, la quale viene di fatto a rappresentare un monopolista di fatto. […] Si consideri, infatti, l’ipotesi di due Leghe Calcio che competano nell’organizzazione, in parallelo, di due campionati di calcio della massima serie. Al di là delle inefficienze legate ai notevoli costi organizzativi – si pensi, ad esempio, all’ipotesi, individuata dalla letteratura economica, della società che decidesse di prendere parte ad entrambi i campionati e alle connesse difficoltà di definizione dei calendari – il problema principale che deriverebbe da tale ipotesi sarebbe quello dell’individuazione, a fine stagione, di due vincitori. Tale esito eliminerebbe uno dei fattori più importanti delle competizioni sportive, ossia la presenza di un unico vincitore, così riducendo fortemente la qualità del prodotto e la sua attrattiva per i consumatori” AGCM IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280, in Boll. Uff. N. 51-52/2006.

\(^{(148)}\) Così il Presidente dell’Autorità Catricalà in un intervento alla Commissione Cultura della Camera l’11 ottobre 2006.

\(^{(149)}\) Si riporta ancora per esteso: "<<Come si dirà meglio nella quarta sezione dell’indagine, le Leghe, in quanto composte da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non sono nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. Tenuto conto, inoltre, che il sistema di ripartizione delle risorse voluto dal legislatore mira a tutelare non solo gli interessi della società di calcio minori, ma anche quelli del calcio in generale (avendo riguardo, tra l’altro, al settore giovanile e alle categorie inferiori), sarebbe preferibile che il compito di definire le regole della ripartizione siano attribuiti ad un soggetto terzo, che si trovi in una posizione di indipendenza rispetto agli interessi economici delle singole società professionalistiche. Un’altra soluzione potrebbe consistere nell’istituzione, nell’ambito FIGC, di un apposito organo tecnico cui affidare i compiti di ripartizione dei proventi in esame; i componenti di tale organismo tecnico potrebbero essere scelti sulla scorta di medesimi criteri previsti per la nomina dei componenti della Co.Vi.So.C., così da garantirne l’effettiva terzietà>>. AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280 del 21 dicembre 2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006.

\(^{(150)}\) "In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come non debba essere una specifica previsione normativa a stabilire le modalità di vendita dei diritti televisivi da parte delle società di calcio, essendo piuttosto rilevante, sotto il profilo concorrenziale, non tanto individuare tali modalità, quanto perseguire l’obiettivo di una più accentuata solidarietà tra le società stesse" AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280 del 21 dicembre 2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006.
vendita vigente all’epoca, ma anche di introdurre ulteriori regole certe in tema di
mutualità assegnando a un soggetto terzo la definizione dei criteri di ripartizione, stante
un sostanziale immobilismo all’interno della Lega da parte dei club che maggiormente
avevano beneficiato in quegli anni della contrattazione individuale\(^{(151)}\). Nonostante ciò
non deve sorprendere che il Legislatore si sia interessato ad una ridefinizione organica
dell’assetto dell’intera materia, che consentisse di riequilibrare le sorti all’interno di un
settore che era fortemente contrassegnato dalla predominanza di poche società su tutte
le altre\(^{(152)}\), forte com’era di un ampio consenso dal mondo sportivo\(^{(153)}\).

Un primo intervento da registrare è senz’altro il disegno di legge a firma dell’On.
Andrea Ronchi, di Alleanza Nazionale, presentato sul finire della XIV legislatura. Il
testo era il seguente:

“Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B
ciò è la Lega nel suo complesso, tenendo ben presente la distinzione tra organizzatore
del singolo evento e organizzatore della competizione) è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della

\(^{(151)}\) “L’indagine ha poi evidenziato come le maggiori società – ossia quelle che, come visto,
percepiscono di più dalla negoziazione individuale – sono invece favorevoli all’attuale meccanismo di vendita dei diritti televisivi calcistici. In tal senso, è stato anzitutto evidenziato come non deve
considerarsi “affatto scontato che la vendita collettiva dei diritti televisivi generi, nel suo complesso,
ricavi maggiori rispetto alla vendita separata”. La Juventus ha avanzato poi la proposta di trattare
separatamente i diversi prodotti televisivi, dal momento che hanno natura e caratteristiche peculiari che
consentono di individuare le modalità più idonee e redditizie per la loro commercializzazione. Infatti,
mentre gli highlight hanno una miglior resa commerciale se venduti collettivamente, dall’altro è
ragionevole ritenere che l’evento “partita in casa” in diretta possa essere venduto meglio dalle singole
società. Peraltrò, la vendita collettiva delle partite dal vivo “non solo limiterebbe la concorrenza tra le
società, che non sarebbero pertanto libere di fissare prezzi e condizioni indipendentemente l’una dall’altra
e in concorrenza l’una con l’altra, ma significherebbe anche che i terzi potenziali acquirenti potrebbero
disporre di una sola “fonte di approvvigionamento” dei diritti>>.
AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280 del 21

\(^{(152)}\) L’AGCM in sostanza <<ha rilevato come la vendita individuale avesse fallito in relazione ai
generali principi dello sport, relegando l’Italia agli ultimi posti nelle statistiche sulla equa distribuzione
delle risorse del movimento>>. Così A. PISCINI, L’evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti
di immagine relativi agli eventi sportivi- in Italia e in Europa – tra affari, concorrenza e specificità, in

\(^{(153)}\) <<Il clima è favorevole al disegno di legge. Le istituzioni calcistiche, le società sportive, i tesserati
sono nel pieno marasma di “Calciovoci”. Il disegno di legge delega sui diritti audiovisivi sportivi viene
dunque vissuto negli ambienti parlamentari come l’occasione per cominciare a mettere ordine nel sistema
[…]>> E. MORELLI, I diritti audiovisivi sportivi, pag. 159 cit.
cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”.

Il disegno di legge non passerà per il voto contrario in commissione di Forza Italia(154), e così nella legislazione successiva si registrerà il deposito di ulteriori disegni di legge tutti col medesimo contenuto, tutti cioè mirati a un ritorno alla centralizzazione nella vendita dei diritti e a un maggiore rigore in termine di mutualità. Ma sarà il 21 luglio 2006 che verrà presentato in Parlamento da Giovanna Melandri, il primo Ministro dello Sport della storia repubblicana(155), un disegno di legge delega(156) indirizzato a un riequilibrio complessivo delle risorse(157), sulla scorta delle decisioni CE in materia(158) e delle indicazioni dell’Autorità Antitrust da poco esaminate.

I principi fondanti l’intero impianto normativo possono così essere elencati, in base a quanto emerge dalla lettura dell’art. 1, comma 2 della delega:

a) Principio del carattere sociale dell’attività sportiva;
b) Principio della specificità del fenomeno sportivo;

(154) Duri, all’indomani, i commenti dei deputati aennini. Ignazio La Russa, in un’intervista al Corriere del 12 gennaio 2006 : <<quella di Forza Italia è una visione miope che dà il destro alle critiche della sinistra. Credo non abbiano capito il nostro disegno di legge>>; Così lo stesso Ronchi, su Il Messaggero dello stesso giorno : <<la nostra proposta non nasce oggi. È il frutto di un lunghissimo lavoro cominciato anni fa. Ricordo un convegno dell’Ufficio Sport di AN al quale parteciparono tutte le componenti del mondo del calcio e proprio li si definì la necessità di superare la legge 99 del governo D’Alema, cancellando la soggettività dei diritti per riproporre la collegialità. In questo modo si veniva incontro anche ad una sollecitazione che più tardi sarebbe arrivata dall’Antitrust>>.

(155) POGAS, Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

(156) Il titolo è “Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale”.

(157) Dalla relazione illustrativa in particolare emerge appunto la necessità di <<riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, rivedendo la disciplina che attualmente attribuisce in via esclusiva ai singoli club la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell’evento sportivo. Tale sistema ha infatti avuto evidenti ripercussioni sulla capacità competitiva delle diverse squadre di calcio. Infatti la vendita individuale dei diritti televisivi ha finora assicurato solo alle società di calcio più importanti introiti molto elevati, permettendo loro di sostenere costi di gestione molto onerosi, mentre i club cosiddetti “minori”, non potendo contare su tali risorse, hanno visto diminuire sempre più la loro competitività. Tale situazione ha recato un grave pregiudizio all’equilibrio competitivo del campionato>>.

(158) V. nota 144.
c) Principio del riconoscimento della contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva;

d) Principio del riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio;

e) Principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti televisivi;

f) Principio della equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti;

g) Principio della mutualità generale del sistema sportivo;

h) Principio della tutela dei consumatori.

Ulteriori principi vengono stabiliti con particolare riferimento alle emittenti televisive interessate all’acquisizione delle licenze. In particolare queste:

a) Debbono essere in possesso dei prescritti titoli abilitativi alla trasmissione senza possibilità di rivendere i diritti acquistati dall’organizzatore della competizione;

b) Debbono operare in contesto di pluralità tra loro (c.d. regola del “no single buyer”);

c) Debbono ottenere l’autorizzazione dell’organizzatore sulla licenza dei contenuti.


2.4 L’analisi del decreto legislativo n. 9/2008.

2.4.1 Introduzione

Dal punto di vista della “struttura” normativa, il decreto si presenta suddiviso in tre Titoli principali(159), ciascuno indicativo delle diverse aree di interesse prese in considerazione dal legislatore. In particolare, il Titolo I è denominato “Principi e Definizioni”, e consta di due articoli nei quali vengono introdotte le nozioni basilari con cui l’interprete deve necessariamente confrontarsi; il Titolo II è dedicato a “Titolarità ed

(159) Ve n’è un IV, contenente le “Disposizioni transitorie di coordinamento e finali”, che però non è essenziale ai fini del tema trattato e dunque non sarà oggetto di analisi.
esercizio dei diritti audiovisivi”\(^{(160)}\) e comprende al suo interno norme aventi a oggetto rispettivamente il contemperamento col diritto di cronaca (art. 5), alla commercializzazione (artt. 6-7-8-9-10-11), e alla tutela degli utenti (art. 12) e dei titolari (artt. 18-19-20); il Titolo III si occupa invece della “Ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi”, sia tra partecipanti alla medesima competizione, sia con le società militanti in categorie inferiori (v. infra, par. 2.4.11). Sulla base di questa suddivisione orienteremo lo svolgimento del nostro lavoro, tenendo presente l’intento marcatamente “politico” del Legislatore, fortemente intenzionato a porre fine all’epoca precedente e a riequilibrare l’EC della Serie A a beneficio degli utenti.

2.4.2 **Principi ispiratori.**

L’art. 1 del Decreto recita:

<<Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità”.

Occorre a questo punto qualche precisazione preliminare. Cosa si intende nello specifico per “trasparenza” ed “efficienza” del mercato dei diritti audiovisivi? Invero “trasparenza” ed “efficienza” rappresentano, come è noto, principi generali dell’attività amministrativa\(^{(161)}\), e quindi dobbiamo chiederci che valenza abbiano laddove riferiti a un “mercato”, quello dei diritti audiovisivi, contraddistinto dall’incontro tra emittenti e società sportive, entrambi soggetti privati. Ma soprattutto occorre chiedersi per quale

\(^{(160)}\) Si badi bene, questa è la prima volta che il legislatore parla di “diritti audiovisivi”, e non invece più specificamente di “diritti televisivi”, sottintendendo con ciò una apertura totale a tutte le tipologie di piattaforma tecnologica che consentono lo sfruttamento dello spettacolo sportivo, v. E. MORELLI, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Citt., pag. 271 e ss.

\(^{(161)}\) V. art. 1 l. 241/90, laddove “efficienza” è ricompreso in “economicità”.

67
motivo il Legislatore dovrebbe interessarsi di garantire la “trasparenza” e l’ “efficienza” di un settore regolato da interessi eminentemente privati.

La risposta la troviamo nell’ *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*\(^{162}\), dove l’Autorità ha indicato l’esistenza di una “cooperazione necessaria” tra i diversi protagonisti della competizione, i quali tra l’altro, diversamente da una impresa operante in un qualsiasi altro settore della produzione, non hanno come unico scopo prefissato il raggiungimento di un determinato livello di utilità economiche, magari attraverso l’eliminazione progressiva dei concorrenti dal mercato, ma anche se non soprattutto il raggiungimento di utilità sportive (ossia le vittorie o i piazzamenti nelle singole manifestazioni) sia pure nell’ottica di una qualche forma di sostenibilità economica\(^{163}\). Nelle nostre premesse poi (par. 2.1) avevamo individuato nell’incertezza del risultato, correlata a un maggiore equilibrio tra i contendenti, il fattore che attribuisce un *quid pluris* all’intera manifestazione e accende l’interesse del pubblico, sia di quello reale che affluisce negli stadi, sia di quello “virtuale” che usufruisce del prodotto televisivo. In entrambi i casi il Legislatore ha interesse, giacché il mercato non è in grado di farlo da sé, a dettare norme che siano in grado di provocare il raggiungimento del livello più elevato possibile di EC, in modo da assicurare la


\(^{163}\) In questo senso l’Autorità, nel provv. N. 16280 21/12/2006, Cit. : <<Il settore del calcio professionistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati. In prima approssimazione, infatti, è evidente come ogni società di calcio esprima le proprie potenzialità attraverso la competizione sportiva, che si svolge nell’ambito dei campionati. In tal senso, pertanto, ogni società di calcio necessita della presenza di concorrenti. In tale ottica può ragionevolmente affermarsi che, differenemente dagli altri mercati, se da un lato una società ha interesse a prevalere sulle altre – dal punto di vista della competizione sportiva – dall’altro è impossibile che una società metta in essere comportamenti escludenti al fine di ridurre il numero delle imprese presenti nel mercato, ciò sia in quanto il numero delle squadre presenti nel campionato è fisso, sia in quanto ogni società necessita della presenza delle altre […] Quanto poi agli obiettivi delle società sportive professionistiche, la letteratura economica ha evidenziato come la massimizzazione dei profitti non costituirrebbe l’obiettivo primario di tali società, rilevando piuttosto elementi quali l’immagine, il prestigio e l’entusiasmo sportivo degli imprenditori che decidono di investire nelle società sportive. A tal proposito, l’obiettivo delle società sarebbe piuttosto la massimizzazione dell’utilità, soggetta comunque a dei vincoli di sostenibilità economica. In particolare, tra le variabili rilevanti per le società di calcio vi è anzitutto il successo nelle competizioni sportive, sulla quale vi è una convergenza di interessi da parte dei proprietari delle società, degli amministratori nonché dei consumatori. Ha poi un certo peso il numero di spettatori che assistono all’evento sportivo dal vivo, dal momento che si presume ragionevolmente che una maggiore partecipazione del pubblico è in grado di supportare meglio la squadra. Quest’ultima variabile, peraltro, è strettamente correlata con la precedente, posto che il successo nelle competizioni sportive di una determinata squadra è ragionevolmente in grado di attirare un maggior numero di spettatori allo stadio>>.
continuità del <<sistema-calcio>> che rappresenta il tredicesimo settore produttivo del nostro Paese, con un fatturato totale di oltre 4.200 milioni di euro\(^{(164)}\), e questo spiega anche la necessità di regole certe in tema di <<mutualità>>, ossia di ripartizione delle risorse tra i diversi soggetti che contribuiscono alla realizzazione del prodotto complessivo “competizione”\(^{(165)}\).

Dunque “trasparenza” indica semplicemente un obbligo di pubblicità della stipulazione di tutti i contratti relativi alla licenza di trasmissione di eventi sportivi, mentre “efficienza” indica la capacità degli operatori economici coinvolti di garantire un adeguato livello di competitività tra i partecipanti alla competizione, in modo tale da mantenere il valore del mercato a livelli accettabili, soprattutto in riferimento ai competitors europei. Il Legislatore precisa a tal proposito che questi obiettivi intendono essere conseguiti attraverso un sistema di vendita definito appunto “centralizzata”, ossia attraverso l’attribuzione alla Lega Calcio della facoltà esclusiva di contrattare per conto di tutti i suoi componenti con le varie emittenti interessate l’acquisizione dei diritti di trasmissione, ed è in questo che si sostanzia la scelta “politica” del Legislatore, giacché in tal senso si registrava una vera e propria mancanza di volontà da parte delle società sportive a procedere autonomamente\(^{(166)}\).

2.4.3 “Contitolarità” ed esercizio dei diritti audiovisivi.

L’articolo 3 del Decreto, al primo comma, in ossequio ai principi stabiliti all’interno della legge-delega (v. supra, par. 2.3), prevede la contitolarità tra organizzatori della competizione\(^{(167)}\) e organizzatori degli eventi\(^{(168)}\). Possiamo bene affermare, senza

\(^{(164)}\) E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, pag. 149 Cit.

\(^{(165)}\) V. art. 2, comma 1, lett. d : “qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell’esito delle predette competizioni.

\(^{(166)}\) V. nota 151.

\(^{(167)}\) <<il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva>>, art. 2 comma 1 lett. e.

\(^{(168)}\) L’organizzatore dell’evento viene definito come <<la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione dell’evento disputato nell’impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità>>, art. 2 comma 1 lett. c.
timore di essere smentiti, che questa norma costituisca in qualche modo il “centro del sistema”, il fulcro della Riforma, tanto più se posta in combinato disposto con il successivo art. 4, il quale al primo comma stabilisce viceversa che l’ _esercizio_ dei diritti relativi ai singoli eventi spetta in via esclusiva all’organizzatore della competizione, con conseguente nullità degli atti contrari a questa disposizione.

Dal punto di vista della _contitolarità_, occorre preliminarmente rilevare che questo concetto fa esplicito riferimento all’istituto della comunione germanistica (che si caratterizza per essere vera e propria proprietà collettiva, senza attribuzione di quote) piuttosto che alla comunione romanistica (che invece può essere definita come la somma di diverse proprietà esclusive su singole parti del bene, suscettibile di scioglimento ex art. 1111 c.c.)\(^{(169)}\), a fronte di un bene giuridico (i diritti audiovisivi, ma sarebbe più corretto dire “lo spettacolo sportivo”, v. supra, cap. prec., par. 3.2.5) per natura indivisibile.

Assume dunque rilievo la figura della Lega, come abbiamo detto più volte monopolista naturale della manifestazione, quale soggetto rappresentativo di tutti gli interessi coinvolti, senza la possibilità per i singoli club di vantare diritti di natura esclusiva sulle partite “in casa”, come pure accadeva durante la vigenza della legislazione precedente.

Tuttavia, a fronte di una _contitolarità_ condivisa sui diritti audiovisivi, l’esercizio degli stessi è come abbiamo visto riservato a un solo soggetto, cioè l’organizzatore della competizione, che è la Lega Calcio. In questo senso, i diritti audiovisivi vengono in qualche maniera assimilati ai diritti sull’opera cinematografica\(^{(170)}\), dove il produttore, in quanto soggetto imprenditore che investe il proprio capitale nell’opera, è l’unico legittimato ad appropriarsi degli utili derivanti dalla commercializzazione dell’opera stessa, mentre altri soggetti vengono individuati quali coautori, con la differenza che nelle opere cinematografiche il concetto di _contitolarità_ (di stampo germanico) è negato\(^{(171)}\). In realtà, l’assimilazione dei diritti audiovisivi sportivi con il diritto

\(^{(169)}\) In questo senso si è espresso E. MORELLI, _Diritti Audiovisivi Sportivi_, pag. 439.
\(^{(170)}\) Artt. 44-45 della l. n. 633/1941.
\(^{(171)}\) D. SARTI, _Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi_, AIDA, 2008, pag. 127: <<con riferimento ai diritti del produttore cinematografico […] è stato sostenuto che la norma prevede
d’autore (e le norme che lo regolano), e di converso l’assimilazione tra spettacolo sportivo e opera dell’ingegno è già avvenuta per via legislativa, ad opera dell’art. 28 del Decreto stesso, il quale esplicitamente rende applicabili ai diritti audiovisivi sportivi le norme della legge n. 633/41(172), sia pure qualificandoli come diritti connessi al diritto d’autore (definizione che riprenderemo più avanti).

Quindi, in base a questa ricostruzione, la Lega Calcio è l’unico soggetto legittimato allo sfruttamento economico dei diritti audiovisivi legati alla competizione da lei unicamente organizzata, e questo, si badi bene, esclusivamente sulla base di uno specifico riconoscimento normativo. La precisazione si rende necessaria in ragione di un’interpretazione discorde (che pure ha avuto un discreto seguito), in base alla quale la Lega Calcio sarebbe autorizzata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sulla base di un mandato collettivo conferito da tutte le società sportive che la compongono, le quali poi si spartirebbero gli utili secondo quanto previsto nel Titolo dedicato. Ci sentiamo viceversa di considerare il diritto della Lega Calcio sulla commercializzazione di tipo assoluto, e non relativo, sia sulla base del tenore letterale dell’art. 4 comma 1 (che tra l’altro prevede la sanzione della nullità nelle ipotesi di accordi conclusi illecitamente con le singole società), sia perché per poter essere un mandato, ai sensi dell’art. 1726 c.c., occorre che i mandanti siano portatori di interessi propri che si riferiscano a un bene specifico, di cui abbiano la titolarità. Ma in questo caso, come abbiamo visto, la contitolarità dei diritti audiovisivi sportivi impedisce una ricostruzione del genere, non corrispondendo questa alla comunione romanistica di cui agli artt. 1110 e ss. del codice civile, ma alla comunione germanistica della proprietà collettiva, dove prevale lo spirito solidaristico, in assenza di una possibilità di divisione

---

(172) Dobbiamo rilevare come non tutta la dottrina sia concorde nel ritenere questa assimilazione valida sotto il profilo giuridico, giacché non tutti rinvengono nello spettacolo sportivo i caratteri dell’opera dell’ingegno (v. cap. prec., par. 3.2.1). In questo senso, ci sentiamo di definirla come una <<forzatura>> del Legislatore.
pro quota, con la conseguenza che un eventuale contratto di mandato risulterebbe nullo per carenza di causa\(^{(173)}\).

Tuttavia, a fronte della separazione tra titolarità (collettiva) sui diritti e diritto di commercializzazione degli stessi (attribuito in via esclusiva all’organizzatore della competizione), il Legislatore ha comunque voluto attribuire agli organizzatori dei singoli eventi (ossia le società sportive “padrone di casa”) alcuni diritti che il Legislatore definisce “secondari”, in quanto qualitativamente distinti dal diritto “primario” costituito dalla trasmissione dell’evento sportivo live.

Essi consistono nella trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti del match\(^{(174)}\), cui si aggiunge il diritto di archivio\(^{(175)}\). Per la commercializzazione di questi eventi da parte delle società è previsto il rispetto di alcune linee guida (art. 6), che individuino non solo l’esatto contenuto dei diritti secondari in questione, ma anche il limite temporale superato il quale diventa possibile esercitarli, oltre alle modalità di produzione televisiva con relativi costi e gli standard qualitativi ed editoriali richiesti\(^{(176)}\).

Il motivo di questa distinzione operata dal Legislatore sta nel fatto che lo “spettacolo sportivo” è un bene per sua natura estremamente deperibile, che assume un valore pieno soltanto nell’ipotesi in cui possa essere fruito dagli utenti in diretta. Viceversa, una volta che l’evento si è verificato la sua trasmissione assume una rilevanza solo per la storia dei clubs che vi hanno partecipato, giustificando l’interesse da parte di questi ultimi a una appropriazione in via esclusiva delle immagini, prevalentemente per fini promozionali e/o commerciali\(^{(177)}\), come l’utilizzo all’interno dei c.d. canali


\(^{(174)}\) Art. 2 comma 1, lett. q e r.

\(^{(175)}\) Consistente nel “la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo”\(^{>, art. 2, comma 1, lett. o n.7.}\)

\(^{(176)}\) V. art. 6 commi 3 e 4.

\(^{(177)}\) “Si tratta evidentemente di diritti che assumono valore in funzione di vicende storiche relative a ciascuna singola squadra, e che dunque per definizione di ipotesi acquistano valore economico in funzione della capacità della squadra medesima di mantenere nel tempo notorietà ed affezione da parte del pubblico”\(^{>, D. SARTI, *Gestione individuale e collettiva di diritti su eventi sportivi*, Cit., pag. 147.}\)
tematici(178) che consentono al tifoso di seguire la propria squadra del cuore in modo più continuativo e diretto(179).

Questa distinzione è vera fintantoché siamo in presenza di prodotti che nel Regolamento della Lega Calcio (art. 2) vengono definiti “monotematici”, ossia <<esclusivamente dedicati ed esclusivamente riferibili alle vicende sportive di una singola società o di un suo specifico tesserato, con riguardo, tali vicende, a manifestazioni ufficiali>>. Ma non vale nell’ipotesi in cui il prodotto secondario non sia riferibile a una singola squadra, assumendo dunque la qualifica di <<collettivo>>. Un esempio in questo senso può essere dato dagli highlights(180) dell’intera giornata di campionato(181), per i quali dunque l’esercizio torna ad essere attribuito alla Lega Calcio nel suo complesso.

2.4.4 Il diritto di cronaca

L’articolo 5 del Decreto, derubricato appunto “diritto di cronaca”, apre al comma 1 con una disposizione assai significativa:

“Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione”.

Come abbiamo già rilevato (v. cap. prec., par. 3.1), il diritto di cronaca assurge a rango di diritto costituzionale in quanto corollario derivato dal ben più generale principio di “libera espressione del pensiero” contenuto nell’art. 21 della nostra Costituzione. Dunque ci si potrebbe chiedere che senso abbia il riconoscimento operato tramite una

(178) <<l’insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all’estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell’organizzatore dell’evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l’uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione in chiaro o a pagamento>>, art. 2 co. 1 lett. b.

(179) <<Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica, e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano>>, art. 4 co. 3.

(180) << le immagini salienti dell’evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l’istanti replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata>>, art. 2 co. 1 lett. i.

(181) <<il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall’organizzatore della competizione>>, art. 2 co. 1 lett. f.
norma di rango primario di un diritto che invece ha sede all’interno di una norma costituzionale. La risposta la troviamo nelle contraddittorie vicende giurisprudenziali che nel tempo hanno cercato di contemperare il principio della informazione libera con il riconoscimento in capo agli imprenditori sportivi di forme di tutela del prodotto della propria attività, in ossequio ai principi di libera iniziativa economica e di tutela della proprietà privata contenuti negli artt. 41 e 42 della Costituzione, senza tuttavia ottenere risultati soddisfacenti e definitivi.

Dunque non si può far altro che salutare con estremo favore la scelta del Legislatore di predisporre una regolamentazione accurata del diritto di cronaca in un settore che è d’altra parte dominato da forti interessi privati. Si precisa infatti al comma 2 quanto segue:

“L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”.

L’esercizio del diritto di cronaca, in altre parole, per quanto legittimo risulta qui in qualche modo recessivo, poiché condizionato ad una “assenza di pregiudizio” riferita o alle emittenti, o a Lega e società sportive. Quand’è, però, che può parlarsi effettivamente di “pregiudizio”? Il pregiudizio dovrebbe essere inteso alla stregua del danno ex art. 2043 c.c., ovviamente di natura patrimoniale, che si sostanzia per gli imprenditori sportivi nell’appropriazione illecita da parte delle emittenti dei diritti di trasmissione dell’evento. Il testo si premura di precisare, infatti, che non costituisce “pregiudizio” la semplice comunicazione del risultato in tempo reale, poiché non viene meno, in questo caso, l’interesse del pubblico alla visione dell’autentico bene protetto dalla disposizione in questione, cioè lo “spettacolo sportivo”. Il Legislatore in sostanza ha confermato l’orientamento di quella giurisprudenza che aveva individuato una netta distinzione tra la cronaca in quanto tale e la trasmissione integrale dell’evento che
invece esonda dalla cronaca per trasformarsi in un prodotto diverso, certamente molto appetibile presso il pubblico dei teleconsumatori.

In realtà si potrebbe dubitare della logicità di questa ricostruzione, che ridimensionerebbe eccessivamente la valenza del diritto di cronaca a fronte di valori da sempre ritenuti in qualche modo “secondari” all’interno del nostro ordinamento costituzionale, come la proprietà (non a caso tradizionalmente intesa “in senso sociale”). Alcuni hanno provato ad attribuire alle partite della nostra Serie A quella rilevanza sociale che legittimerebbe un’informazione diretta e continuativa al pubblico (182), sulla stregua di quanto è avvenuto in Spagna (v. cap. IV, par. 2.2) e della questione si è interessata anche l’AGCOM, con delibera n. 667 del 17 dicembre 2010 (183). Per capire quando la cronaca smette di essere tale e per così dire si “spettacolarizza”, occorrerebbe guardare alle finalità da cui è mosso l’operatore di cronaca (184). Se esso utilizza le riprese dell’evento per scopi diversi da quelli puramente informativi, è evidente che il “pregiudizio” delineato dall’art. 5 comma 2 del Decreto si realizza pienamente, esponendolo a tutte le responsabilità del caso (185). Viceversa, lo scopo informativo è parificabile agli scopi di critica, di discussione e di insegnamento che in base

(182) Si veda V. ZENO ZENCOVICH, Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza, in Dir. Inf., 2006, pag. 2.

(183) <<con riferimento all’interpretazione che vede il diritto di cronaca ridimensionato di fronte ad altri diritti costituzionali, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41) e il diritto di proprietà intellettuale (art. 42), si reputa necessario evidenziare che il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, costituito dall’opera dell’ingegno-spettacolo e sottoposto alla normativa in materia di diritto d’autore, viene in contatto con il diritto di informazione e può ad esso contrapporsi, si da far nascere l’esigenza, per il legislatore e per il regolatore, di trovare un contemperamento ex ante dei due valori. Non per questo va dimenticato che non si tratta di un conflitto tra principi, ma tra interessi concreti, che emergono in circostanze e situazioni determinate; pertanto non si può formulare un giudizio astratto circa il “rango” dei singoli valori coinvolti, ma bisogna consentire che il giudizio di bilanciamento venga effettuato di volta in volta, secondo criteri normativamente predeterminati>> Delibera n. 667/10/CONS, del 17 dicembre 2010, da www.agcom.it.


(185) <<Importanza fondamentale assume la ratio dell’utilizzazione (ad esempio l’inserzione all’interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale) e la tempistica sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale degli stessi rispetto all’evento […] Il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva>>, così A. MUSSO, Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive, Cit., pag. 492 ctt.
all’articolo 70 della legge sul diritto d’autore\(^{(186)}\) legittimano le libere utilizzazioni delle opere d’ingegno protette.

Ricostruito il rapporto tra diritto di cronaca e titolarità dei diritti audiovisivi alla luce della nuova disciplina delineata dal Decreto, occorre ora analizzare la disciplina relativa all’esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dell’informazione, cioè tutte le emittenti nazionali e locali che operino in chiaro attraverso la tecnologica digitale terrestre e/o analogica. In particolare, in base a quanto emerge dall’art. 5 comma 3 e dal Regolamento dettato dall’AGCOM in materia\(^{(187)}\), sussistono quattro regole fondamentali per l’esercizio del diritto di cronaca, così individuabili:

a) Il diritto di cronaca va esercitato esclusivamente all’interno dei telegiornali\(^{(188)}\);
b) Il diritto di cronaca si sostanzia in un “resoconto di attualità”\(^{(189)}\);
c) Il diritto di cronaca va esercitato entro precisi limiti temporali\(^{(190)}\);
d) Il diritto di cronaca deve limitarsi a un certo minutaggio dei servizi d’informazione\(^{(191)}\).

\(^{(186)}\) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali>> art. 70, co. 1, legge n. 633/1941.

\(^{(187)}\) L’Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca>> art. 5, co. 4.


\(^{(189)}\) Da ciò consegue che il diritto di cronaca deve esercitarsi necessariamente “in differita” rispetto all’evento sportivo.

\(^{(190)}\) La normativa (art. 5, co. 3, seconda parte) prevede che il diritto di cronaca possa essere esercitato <<decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell’Autorità […] >>; a tal fine c’è da rilevare ulteriormente che in base al Regolamento predisposto dall’Autorità <<al fine di consentire la predisposizione di servizi unitari aventi ad oggetto l’intero turno di competizione disputato su più giorni solari […] il limite di 48 ore […] decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell’ultima partita disputata nel turno>>.
In questo ambito, oltretutto, assumono rilevanza anche le discipline nazionali e comunitarie volte a contrastare il fenomeno del *siphoning*\(^{(192)}\), a tutela degli eventi di “particolare rilevanza per la società”\(^{(193)}\). Il richiamo è espressamente effettuato dal comma 5, il quale prevede che lo stesso Regolamento dell’AGCOM sia redatto tenendo conto della sua compatibilità con le norme anti-*siphoning*. Si tratta per la verità di un richiamo inopportuno\(^{(194)}\), in quanto le norme anti-*siphoning* si limitano a individuare una serie di eventi che interessando larghe fasce della popolazione sono trasmissibili esclusivamente in chiaro, non avendo in alcun modo a che fare con il diritto di cronaca, che invece risulterebbe tutelato adeguatamente dall’applicazione della legge sul diritto d’autore, che prevede libere utilizzazioni delle opere dell’ingegno, come abbiamo visto\(^{(195)}\).

È evidente che le emittenti possono esercitare efficacemente il loro diritto di cronaca fintantoché sono in grado di ottenere l’acquisizione delle immagini dell’evento di cui devono dare <<resoconto>>. L’acquisizione delle immagini è direttamente disciplinata dall’art. 5 comma 6 del Decreto, che prevede a tal fine due modalità distinte. Da un lato

\(^{(191)}\) La trasmissione di immagini da parte delle emittenti per finalità di cronaca deve avvenire per durata <<non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento>>, art. 5 co. 3 prima parte.

\(^{(192)}\) V. nota 107.

\(^{(193)}\) Secondo quanto previsto dall’art. 1 della delibera AGCOM n. 8 del 9 marzo 1999 (in Gazz. Uff. n. 119 del 24 maggio 1999), sono da considerare eventi “di particolare rilevanza per la società, quegli eventi che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni :

a) L’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) L’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale;

c) L’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) L’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Sul punto si segnala come anche nel Regolamento AGCOM per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, all’articolo 1, si prevede la possibilità di riprendere eventi <<non riconducibili o riferibili all’evento sportivo>> senza limiti di tempo o di luogo.

\(^{(194)}\) Vedi E. MORELLI, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 542 e ss.

\(^{(195)}\) Così F. PATRONI GRIFFI, *Gli eventi non monopolizzabili*, Cit., pag. 54 : <<non sono le norme in materia di *siphoning* a dover assicurare il diritto di cronaca. Tali norme infatti sono inadeguate, per eccesso o per difetto, a tale compito. Piuttosto, vertendosi comunque in beni già tutelati dal diritto d’autore o quantomeno dalla normativa in materia di diritti connessi, il diritto di cronaca è assicurato dalla disciplina delle libere utilizzazioni […]. Eventualmente attraverso una applicazione estensiva della stessa>>
in fatti si prevede che è fatto obbligo all’organizzatore della competizione e all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti [...] di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei costi tecnici [...] estratti di immagini salienti [...]>>; dall’altro si precisa che qualora ciò non fosse possibile è consentito agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l’evento [...]>>.

Il Legislatore dunque non ha riconosciuto immediatamente un diritto d’accesso al campo per le emittenti per scopi informativi, ma ha previsto una più generica “facoltà”, subordinata al fatto che non sia possibile ottenere le immagini nei modi previsti dalla prima parte della disposizione. In realtà occorre a questo punto operare una necessaria distinzione tra “accesso all’impianto sportivo” e “accesso alla fonte”(196). Il primo non solo non può essere proibito agli operatori dall’informazione, ma deve essere in qualche modo “garantito”. Gli organi di stampa hanno pieno diritto, dunque, di entrare negli stadi, stante la rilevanza sociale dell’evento calcistico, al fine di riportare gli eventi che in questi si verificano. In questo caso è il diritto all’informazione a prevalere.

L’accesso alla “fonte” consiste invece nel diritto a detenere quel materiale audiovisivo da cui poi si estrarrà il “resoconto” distribuito al pubblico dagli organi di informazione. Ed è chiaro che questo materiale può essere detenuto solo da tre soggetti, gli stessi indicati dal comma 6, ovvero l’organizzatore della competizione, l’organizzatore dell’evento e l’emittente autorizzata alla trasmissione dell’evento stesso, i quali si faranno successivamente carico di consegnare agli organi di stampa il materiale necessario per consentirgli un “effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”(197), fermo restando il rimborso dei costi tecnici della ripresa.

Soltanto in via residuale, quindi, nell’ipotesi (piuttosto rara, invero) in cui non sia garantita l’acquisizione delle immagini agli organi di stampa, questi ultimi potranno


(197) Art. 4, comma 1, Regolamento AGCOM per l’esercizio della cronaca audiovisiva del 17 luglio 2009, in G.U. n. 191 del 29 agosto 2009
accedere direttamente al terreno di gioco con la propria strumentazione tecnica per riprendere l’evento(198).

2.4.5 La commercializzazione dei diritti audiovisivi: linee guida e offerta del prodotto.

Col termine “commercializzazione” riferito ai diritti audiovisivi legati a manifestazioni sportive ci si riferisce a un insieme di norme legislative volte a regolare il profilo della “offerta” dei diritti da parte dell’organizzatore della competizione, che come abbiamo visto è il “dominus” dell’esercizio dei diritti stessi (v. supra, par. 2.4.3), tanto il profilo delle prerogative attribuite alle emittenti assegnatarie e i loro obblighi nei confronti del pubblico.

Andando con ordine, all’articolo 6 del Decreto è previsto in prima battuta che l’organizzatore indichi delle “Linee Guida” per la commercializzazione dei diritti audiovisivi che altro non sono che “il documento con il quale l’organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare la disciplina delle procedure di vendita dei diritti audiovisivi sportivi”(199). Questo documento deve altresì assicurare a tutti i partecipanti le predette procedure di vendita “condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”(200).

In particolare, si indica con equità una sostanziale eguaglianza nelle condizioni di vendita imposte a ciascuna emittente compratrice (come ad esempio nel prezzo); si indica con trasparenza un obbligo gravante sull’organizzatore della competizione concernente la messa a disposizione di tutti i dati e le informazioni inerenti la procedura di vendita; si indica infine con principio di “non discriminazione” l’obbligo per l’organizzatore della competizione di coinvolgere nella procedura tutte le emittenti potenzialmente interessate, a prescindere che operino sulla stessa o su diverse

(198) "L’accesso sarà garantito per le postazioni all’uopo prestabilite [...]. Dalla ripresa così effettuata, l’operatore della comunicazione dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall’articolo 3> art. 4, comma 5, del Regolamento AGCOM per l’esercizio della cronaca audiovisiva.

(199) E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pag. 595.

(200) Art. 6, co. 1.
piattaforme della comunicazione(201), ricomprendendo dunque al suo interno anche il principio di “neutralità tecnologica” affermatosi in questi anni a livello comunitario. Si badi bene che questi principi sono principi considerati in senso assoluto, non derogabili in alcun modo dalle Linee Guida né variamente disapplicabili all’interno dell’intera procedura di vendita.

Le Linee Guida, una volta predisposte dall’organizzatore della competizione, vengono deliberate secondo le maggioranze previste dal comma 2 dello stesso articolo 6 dalla “assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima”, ovvero dalla Lega Calcio. Dopodiché vengono trasmesse alle Autorità Indipendenti competenti (AGCOM e AGCM), che nel termine perentorio di 60 giorni le approveranno, non prima di aver verificato la loro “conformità ai principi e alle disposizioni” del Decreto, ovverosia le “condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione” ed eventuali altri disposti che si pongano in contrasto con la normativa anti-concorrenziale, sebbene occorra precisare, ma verrà ribadito più avanti (v. cap. succ., par. 2.3.2 e par. 4 lett. d) che il Decreto si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa antitrust.

Le Linee Guida, inoltre, devono individuare, ai sensi dei commi 3 e 4 :

a) i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle società e il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitarli;

b) le modalità di trasmissione delle cd. immagini correlate(202);

c) le modalità di produzione televisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti.

La successiva disposizione, invece, ha suscitato più di qualche perplessità legata al fatto che nasconderebbe al suo interno una pratica vietata in ambito commerciale, ossia la

(201) <<-sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica>>, art. 2 co. 1 lett. u.

(202) <<-le immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l’evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell’evento>>, art. 2 co. 1 lett. m.
vendita c.d. “tying” o gemellata, che consiste nel subordinare la conclusione di un contratto all’accettazione dell’obbligo di fornire prestazioni ulteriori ed estranee rispetto all’oggetto del contratto principale. Questa pratica, pur essendo vietata dalla normativa concorrenziale(203), sembra invece trovare una qualche forma di legittimazione all’interno della citata disposizione (art. 6), che al comma 5 prevede:

<<Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di Serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l’assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di Serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e di Serie B, ferme restando le disposizioni dell’articolo 3 in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all’organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse>>.

Al di là delle considerazioni sopra riportate, emerge qui un innegabile fine di “politica sportiva”, costituito dalla necessità di “piazzare” i diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di Serie B, cronicamente in carenza di appetibilità sul mercato, attraverso una commercializzazione congiunta con i diritti audiovisivi del campionato di Serie A. In realtà non si tratterebbe di un vero e proprio obbligo giuridico posto a carico del licenziatario dei diritti, come in un autentico contratto di vendita c.d. tying. Come ha rilevato l’AGCM in un parere inviato al governo il 18 dicembre 2007, si tratterebbe in realtà di una raccomandazione non vincolante, rivolta agli acquirenti, avente ad oggetto una semplice proposta di commercializzazione congiunta nell’ottica di un maggiore beneficio per l’utente-consumatore. Per la Serie B, che possiede un valore commerciale non certo equiparabile alla Serie A, sarebbe essenziale per la propria sopravvivenza contare sul c.d. “effetto-traino” di quest’ultima, magari attraverso dei calendari congegnati in modo tale da evitare “accavallamenti” tra gli eventi delle due competizioni, per favorire la diretta televisiva (cosa che accade attualmente, con la Serie

(203) <<è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una parte sua rilevante ed è inoltre vietato : [...] d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi>>, art. 3 l. n. 287/90.
B concentrata al sabato pomeriggio, e la Serie A che si “spalma” tra sabato sera, domenica e talvolta lunedì).

Veniamo adesso all’offerta dei diritti audiovisivi sportivi. L’articolo 7 del Decreto prevede, ai primi tre commi, tre principi generali in materia di offerta dei diritti audiovisivi, così riassumibili:

a) obbligo di offerta a tutti gli operatori della comunicazione(204), attraverso distinte procedure competitive;
b) obbligo di predisporre l’offerta con “congruo anticipo rispetto alla data d’inizio della competizione”;
c) autonomia negoziale dell’organizzatore circa la quantità di prodotto da immettere sul mercato.

Circa il primo punto, riteniamo sia evidente la sua perfetta aderenza a quel principio generale di “non discriminazione” di cui abbiamo accennato con riferimento alle Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione. Più generalmente, si tratta di una norma volta a tutelare la concorrenza tout court, sia tra piattaforme diverse che all’interno della stessa piattaforma, consentendo a tutti gli operatori della comunicazione di poter partecipare alla procedura instaurata per l’acquisizione delle licenze dei diritti. Sul punto però occorre fare una precisazione: contrariamente a quanto si pensi, non si tratta di un “obbligo a vendere” posto a capo dell’organizzatore, ma semplicemente di un “obbligo a offrire”, come emerge pure dal dato letterale(205), con la conseguenza che potrebbe tranquillamente astenersi dal portare a termine la trattativa una volta appurato che le offerte a lui pervenute risultano insoddisfacenti, facendo così rimanere i diritti invenduti. Ad ogni modo, una volta che l’organizzatore della competizione si sia determinato a mettere sul mercato i propri diritti audiovisivi, e abbia adempiuto all’obbligo di offrirli a tutti gli operatori potenzialmente interessati, si

(204) <<il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all’evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica>> art. 2 co. 1, lett. z.

(205) <<L’organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive […]>> art. 7 co. 1.
instaura una vera e propria procedura competitiva, che si chiuderà logicamente (come tutte le procedure competitive) con la fase dell’aggiudicazione.

Per questa ragione, cioè per i tempi legati allo svolgimento di tale procedura, occorre che l’offerta pervenga “con congruo anticipo rispetto alla data d’inizio della competizione”. La congruità è stata valutata dalla AGCOM in un anno, che decorre dal momento della presentazione alle due Autorità delle Linee Guida di cui all’art. 6 co. 1 (206). Il principio della congruità è necessario per una serie di ragioni, come quella di consentire alle due Autorità un controllo adeguato sulle Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione, ma soprattutto per dare il tempo agli operatori della comunicazione di analizzarle, valutare le condizioni del mercato e calibrare nella maniera più adeguata possibile la loro offerta (207).

A questo punto occorre chiedersi che natura abbia la procedura competitiva indicata all’interno dell’articolo 7. Probabilmente, stante la natura privata dei soggetti coinvolti, si dovrebbe concludere nel senso dell’applicazione delle regole civilistiche per tali rapporti, con conseguente devoluzione di ogni controversia al Tribunale. In questo senso non sembra plausibile ritenere che la scarna regolamentazione legislativa o la sottoposizione delle Linee Guida alle due Autorità competenti, o ancora la rilevanza sociale dello sport, fondino un rapporto di tipo pubblicistico attribuendo la giurisdizione al giudice amministrativo, come pure hanno sostenuto diversi studiosi. Più che altro, andrebbe rilevato che in altre realtà europee (come la Bundesliga o la Premier League) queste forme di controllo vengono svolte direttamente dalla Commissione Europea (v. infra, cap. succ.), ma essendo il nostro Legislatore intervenuto a regolare la materia, si è dovuto attenere ai riparti interni di giurisdizione, non potendo Egli attribuire alcuna competenza alle istituzioni comunitarie.

L’ultimo principio concerne la “quantità” di prodotto che l’organizzatore della competizione è in principio libero di immettere sul mercato. In base all’art. 7 comma 3, infatti, <<l’organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette


(207) In questo senso E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 617-618.
relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all’articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione. Si tratta di un principio da alcuni criticato, in quanto foriero di comportamenti “abusivi” da parte dell’organizzatore della competizione, cui il Legislatore avrebbe concesso in questo caso eccessiva libertà, oltreché di problematico coordinamento con la disciplina dei diritti invenduti contenuta nell’articolo 11 comma 3 (v. infra, par. 2.4.7). In realtà la prassi di ridurre le dirette televisive è ormai consolidata nella Premier League inglese e non è stata mai contestata dalla Commissione Europea in nessuna sua decisione in materia. Più che altro, sarebbe sbagliato ritenere che il legislatore abbia in questo caso “concesso” qualcosa alla Lega o ai club che la compongono. In realtà, poiché la Lega detiene l’esercizio dei diritti audiovisivi (cioè è l’unico soggetto legittimato alla commercializzazione), è sua piena facoltà quella di decidere di limitare le dirette televisive, per tutelare al meglio il proprio “prodotto calcio”, sulla base della considerazione che un eccessivo sfruttamento della diretta possa portare a una diminuzione del valore dello stesso, oltre a disincentivare la presenza degli spettatori negli stadi.

2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti.

La seconda sezione del Capo II, dedicato interamente alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, si apre con l’articolo 8, il quale impone all’organizzatore della competizione, che intenda operare sul mercato nazionale, di <<offrire i diritti

(208) <<la Lega è in principio libera di fissare a proprio piacimento[...] il numero minimo di partite in diretta da vendere sul mercato. Una scelta tanto più delicata in quanto capace di riferirsi anche sulla possibilità, per le singole squadre, di commercializzare direttamente i diritti rimasti invenduti secondo le modalità indicate dalle citate Linee Guida (art. 11, comma 3) [...] Il rischio di comportamenti abusivi da parte dell’organizzatore della competizione appare rafforzato dalla possibilità, per quest’ultimo, di strutturarsi verticalmente lungo tutta la catena del valore in modo da sfruttare in proprio i diritti televisivi che la novella gli attribuisce in esclusiva. La facoltà di contingentare l’offerta delle dirette, prevista dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, comma 4, consente infatti alla Lega di riservare a sé stessa lo sfruttamento di una quota <<a piacere>> dei contenuti più pregijati.>> così G. OLIVIERI, La nuova disciplina del calcio “guardato” tra concorrenza e regolazione, AIDA, 2008, pagg. 164-165 cit.

(209) <<il Legislatore protegge così l’interesse delle leghe a sfruttare il loro potere monopolistico per restringere l’offerta dei diritti sugli eventi, e per massimizzare i ricavi realizzati complessivamente attraverso la negoziazione accentrat à. Un interesse del genere riflette la volontà del Legislatore di considerare il campionato come prodotto unitario, che le leghe possono unitariamente valorizzare sul piano economico, e di non attribuire giuridico rilievo alle possibilità di concorrenza nell’offerta dei singoli eventi che si inseriscono nel campionato.>> così D. SARTI, Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi, AIDA, pag. 140 cit.
audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell’esercizio degli stessi per singola piattaforma), ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme\(^{(210)}\), ovvero con entrambe le modalità>>.

Occorre anzitutto precisare che in questo caso il Legislatore non ha inteso regolare la quantità né tantomeno la qualità di prodotto (distinguendo ad esempio tra diritti di trasmissione relativi agli eventi live o agli highlights e repliche) che l’organizzatore può immettere sul mercato. Questa autonomia negoziale pressoché illimitata trova il suo naturale bilanciamento nella protezione che il Legislatore accorda alla legittima aspettativa dei futuri acquirenti a che la contrattazione si svolga nella maniera più trasparente possibile. Da qui la previsione di apposite “procedure competitive” che vedono la luce con l’approvazione delle Linee Guida e trovano il loro epilogo fisiologico con l’assegnazione definitiva dei diritti audiovisivi al miglior offerente sul mercato. Tuttavia anche qui l’organizzatore della competizione dispone di ampia discrezionalità circa le modalità con cui operare, sempre nell’ottica di assicurarsi il massimo guadagno dalla commercializzazione, ratio fondante dell’intero intervento legislativo assieme al raggiungimento di un adeguato livello di EC all’interno della competizione.

In particolare, è possibile:

a) Vendere “per singola piattaforma”, cioè predisporre diverse procedure competitive calibrate appositamente per i diversi supporti di trasmissione esistenti;

b) Mettere in concorrenza le diverse piattaforme, ma non senza aver comunque predisposto più “pacchetti”\(^{(211)}\), secondo quanto precisa il successivo comma 2, in maniera tale da consentire a diversi operatori di acquisire le licenze di trasmissione, rispettando il generale principio di neutralità tecnologica, previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche\(^{(212)}\);

\(^{(210)}\) V. nota 150.

\(^{(211)}\) <<un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni>> art. 2, co. 1, lett. s.

\(^{(212)}\) Art. 4, comma 3, lett. h : <<La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a […] garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e
c) Operare con entrambe le modalità.

È evidente la differenza tra le varie soluzioni appena prospettate. Nel primo caso, cioè nella vendita per singola piattaforma, la tematica concorrenziale è meno intensa. Alla fine, infatti, sarà venduto un solo pacchetto per ciascuna piattaforma, cosicché è irrilevante che ci sia ad esempio un solo operatore nel mercato del digitale terrestre, poiché comunque la competizione (o parte di essa) potrà essere anche trasmessa da altri operatori, su diverse piattaforme (ad es. su Internet, o sul satellite). Diverso è il discorso per la cd. “vendita multipiattaforma”, perché qui davvero si cela il rischio che un solo operatore si accaparri il prodotto audiovisivo a discapito non solo del principio di libera concorrenza ma anche dell’utenza, come accade d’altronde in ogni contesto monopolistico. Questo rischio sarebbe effettivo se il prodotto offerto, costituito dalla licenza di trasmissione in diretta di un certo numero di partite di Serie A, fosse unico, cosicché unico sarebbe anche il vincitore della procedura competitiva predisposta dall’organizzatore della competizione, che si accaparrerebbe un diritto di “esclusiva” sugli eventi trasmessi. In realtà, come abbiamo visto, il Legislatore dispone in questo caso un obbligo di “diversificazione” dell’offerta, di modo che più operatori della comunicazione abbiano la possibilità di acquisire prodotti tra loro diversi, senza vanificare le logiche concorrenziali(213).

Dunque, nella vendita per singola piattaforma la concorrenza si instaura tra le piattaforme; nella vendita “multipiattaforma” la concorrenza è tra operatori, che vengono messi in condizione di acquisire uno dei pacchetti predisposti all’uopo dall’organizzatore.

A questo punto, occorre precisare un ulteriore obbligo gravante sulla Lega nel momento in cui si accinge ad offrire il proprio prodotto sul mercato, ossia l’obbligo dell’equilibrio nella formazione dei pacchetti. Sancito dal comma 3 dell’articolo 8, impone possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata>>

all’organizzatore della competizione di prevedere la presenza, all’interno di ogni pacchetto, di “eventi di elevato interesse per gli utenti”. Fuor di dubbio si tratta di norma antitrust, che garantisce gli operatori più deboli da comportamenti collusivi dei concorrenti con l’organizzatore, come ad esempio può essere la previsione che all’interno di un solo pacchetto siano inseriti tutti gli eventi più significativi della competizione, con la conseguenza che questo sarà sempre appannaggio degli operatori con più forza sul mercato, lasciando agli altri i prodotti di minor valore, poco importa se primari o secondari.

Si badi bene, questo non significa che tutti i pacchetti tra loro devono essere omogenei, sia a livello quantitativo che a livello di prezzo. Significa semplicemente che ciascun pacchetto deve contenere un livello minimo di attrattiva sia per il pubblico che per i vari operatori della comunicazione, in modo da evitare il formarsi di posizioni dominanti che pregiudichino la funzionalità e la correttezza del mercato.

L’organizzatore della competizione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8, ha inoltre la facoltà di fissare il prezzo minimo di ciascun pacchetto <<al di sotto del quale, previa comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l’offerta>>. La norma si riferisce appunto a “ciascun pacchetto”, eppure nulla impedirebbe all’organizzatore di fissare un prezzo minimo complessivo, che si riferisca alla totalità dei pacchetti, nell’ottica del principio del “massimo profitto” nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi dapprima citato(214).

L’interesse sotteso dell’organizzatore è in questo caso costituito dall’allocazione ottimale di tutti i pacchetti offerti, a prescindere dal tipo di vendita (per piattaforma o multipiattaforma). La conseguenza del mancato raggiungimento di questo target determinerebbe dunque la facoltà per la Lega di revocare l’intera offerta, in base a quanto specifica lo stesso comma 4, procedendo poi o attraverso trattative private con gli operatori interessati, o con l’avvio di una nuova procedura competitiva che preveda un prezzo minimo più basso sia per i singoli pacchetti sia per la totalità degli stessi.

Nonostante ciò, l’organizzatore della competizione non è del tutto arbitro nella fissazione dei prezzi. Anzitutto, come è stato rilevato dall’AGCM, i prezzi fissati

(214) Alle stesse conclusioni perviene E. MORELLI, in Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 660-661.
dall’organizzatore non devono essere “irragionevolmente alti”\(^{(215)}\), sempre nell’ottica di una maggiore commercializzazione del prodotto, oltreché per ragioni di tutela della concorrenza tra emittenti.

Inoltre, è compito dell’organizzatore assicurarsi che ci sia corrispondenza tra prezzo e qualità del pacchetto; in altre parole, non solo il valore del pacchetto deve essere proporzionale al livello di interesse che è in grado di suscitare presso il pubblico, ma è assolutamente impedito all’organizzatore di effettuare discriminazioni tra gli operatori vendendo pacchetti dal contenuto identico a prezzi differenti.

Nel caso di vendita per singola piattaforma, come abbiamo visto, un singolo operatore acquisisce in esclusiva i diritti di trasmissione di un dato pacchetto su quella data piattaforma, ma non ha un’esclusiva assoluta, in quanto un medesimo evento può essere riproducibile su piattaforme diverse. Se l’organizzatore praticasse prezzi discriminatori tra i pacchetti utilizzando questo tipo di procedura, verrebbe meno al suo obbligo di neutralità tecnologica in quanto ciò si riverserebbe sui prezzi praticati agli utenti, che in linea di massima sono assolutamente liberi di optare per questa o quella piattaforma tecnologica per seguire l’evento sportivo.

Nel caso di vendita “congiunta” questi effetti distorsivi si riprodurrebbero in egual modo, con l’unica differenza che intaccherebbero anche la concorrenza infrapiattaforma. Ci possono logicamente essere delle ragioni valide e obiettive che giustificano una diversità di prezzi a fronte di identico contenuto dei pacchetti, ma a nostro avviso debbono essere esplicitate previamente nelle Linee Guida della procedura competitiva e tempestivamente comunicate alle Autorità di settore\(^{(216)}\).

\(^{(215)}\) <<il prezzo minimo dovrà essere indicato nell’invito ad offrire ed individuato secondo ragionevolezza, dal momento che un prezzo minimo ingiustificatamente elevato potrebbe vanificare la finalità pro-concorrenziale della procedura>>, in AGCM, SR8, Approvazione Linee Guida della Lega Basket, 23 marzo 2009, sul sito dell’Autorità.

\(^{(216)}\) <<Le condizioni dissimili di prezzo per prestazioni equivalenti devono essere valutate tenendo conto della struttura del mercato, del grado di sviluppo delle diverse tecnologie trasmissive, dell’effettivo grado di concorrenzialità su una piattaforma trasmissiva, della differente tipologia di utenza media, etc., elementi in grado di giustificare la diversità di trattamento di prezzo. Ad esempio, tuttora esiste una forte disparità tecnologica e di penetrazione tra il satellite e il digitale terrestre, che rende obiettivamente giustificabile una diversità di trattamento, sotto il profilo del prezzo, tra i soggetti che operano sull’una o sull’altra piattaforma>>, così E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 664-665.
2.4.7 La fase dell’assegnazione

Secondo quanto prescrive l’articolo 9 comma 1 del Decreto, possono partecipare alle procedure competitive per l’assegnazione dei diritti audiovisivi soltanto quegli operatori che siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi, cioè quei provvedimenti autorizzatori dell’AGCOM o del Ministero delle Telecomunicazioni con i quali si dà licenza di trasmettere su un certo tipo di frequenza.

Questo obbligo a carico degli operatori può essere tranquillamente letto a converso come un divieto per gli stessi di partecipare a quelle procedure competitive che afferiscono a piattaforme per le quali non si dispone del relativo titolo, fenomeno molto diffuso in passato che è stato anche oggetto di specifico provvedimento dell’Autorità Antitrust(217) che certamente non è sfuggito al Legislatore.

A ciò si aggiunga quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, che impone agli operatori assegnatari di diritti di trasmissione di diritti sportivi l’obbligo di esercitarli esclusivamente nell’ambito della piattaforma per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione. Questa previsione, unitamente ai divieti di sublicenza e cessione di contratto contenuti nel successivo comma 6, consente di evitare comportamenti elusivi, come quello dell’operatore che decide di acquistare un pacchetto per poi rivenderlo, magari con profitto, ad operatori di altre piattaforme, rallentando il loro sviluppo e intaccando non solo il principio di libera concorrenza ma anche quello del pluralismo nei mezzi d’informazione che è diretto corollario dell’articolo 21 della Costituzione.

Logicamente, nel caso di vendita cd. “multipiattaforma” sarebbe eccessivamente oneroso imporre agli operatori della comunicazione interessati all’acquisizione dei diritti audiovisivi messi a disposizione dall’organizzatore di dotarsi dei titoli abilitativi afferenti a tutte le piattaforme interessate dalla procedura competitiva. Per questa ragione, il Legislatore ha previsto che in caso di una vendita di questo tipo è sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura competitiva il possesso di un solo titolo

abilitativo, che si riferisca ovviamente alla piattaforma su cui si intendono esercitare i diritti audiovisivi di cui ci si renda eventualmente assegnatari.

Non sembra da escludere che anche in questo caso il Legislatore abbia inteso tutelare e privilegiare il principio di libera concorrenza, soprattutto tra piattaforme diverse, consentendo anche agli operatori “emergenti” (v. infra, par. 2.4.9) di ottenere l’acquisizione delle licenze. Nonostante ciò, il principio di cui all’art. 11 comma 1, per il quale l’esercizio dei diritti può realizzarsi esclusivamente sulle piattaforme per cui si detiene il titolo abilitativo, deve rimanere fermo.

A ciò si aggiunga che la sanzione a fronte di un divieto di tal portata è molto dura. Il successivo comma 2 prevede infatti, oltre la risoluzione ipso iure del contratto di licenza stipulato con l’organizzatore della competizione, anche una preclusione alla ripetizione di quanto versato all’organizzatore e un’immunità di quest’ultimo dalla corresponsione di qualsiasi forma di indennizzo. Dunque, l’operatore della comunicazione che acquista un pacchetto dall’organizzatore, non potendo né cederlo a terzi né tantomeno ritrasmettere gli eventi in esso compresi su piattaforme per le quali non possiede il titolo, potrebbe in teoria decidere di acquistararlo unicamente per toglierlo dal mercato, generando così una “esclusiva negativa” sul prodotto, comportamento comunque considerato dal Legislatore lesivo dell’interesse degli utenti alla fruizione dello spettacolo sportivo dal successivo articolo 12 (v. infra, par. 2.4.9).

Altrettanto significativo sembra il disposto del comma 4 dello stesso articolo 9, che introduce la regola del c.d. “no single buyer”. Nessun operatore della comunicazione, infatti, ha la possibilità di acquistare tutti i pacchetti relativi alle dirette, considerati a ragione dal Legislatore come il prodotto di maggior pregio che l’organizzatore della competizione può immettere sul mercato. Questo principio, in realtà, risulterebbe ridondante nell’ipotesi di vendita per singola piattaforma, dove il pluralismo degli operatori risulta soddisfatto pienamente, in quanto il medesimo prodotto risulta alla fine reperibile su più mezzi di comunicazione.

(218) <<Nell’ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all’operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma>> art. 9 co. 2.

(219) E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, pag. 671, cit.
Nel caso invece di vendita “multipiattaforma”, come abbiamo accennato supra, risultano più pressanti le esigenze di tutela della concorrenza, giacché v’è un’obiettiva diversità in termini di rendita e posizione sul mercato delle diverse piattaforme. Possiamo dunque sintetizzare con lo schema che segue:

2.4.8 La disciplina dei diritti invenduti o non esercitati.

Fin qui abbiamo in qualche modo dato per scontato che la procedura competitiva avviata dall’organizzatore della competizione per l’acquisizione dei diritti audiovisivi abbia avuto esito positivo, si sia cioè conclusa con l’assegnazione definitiva e la successiva stipulazione dei relativi contratti. Tuttavia il Legislatore ha previsto anche l’ipotesi che possiamo definire “patologica”, cioè che l’invito a offrire dell’organizzatore non sia stato seguito da adeguate formulazioni di interesse da parte delle emittenti radiotelevisive.

In questo caso, precisa l’articolo 11 comma 3 del Decreto, è data facoltà all’organizzatore dell’evento (ossia il club che gioca in casa) di commercializzarli sia in proprio, anche attraverso il canale tematico di cui dispone, sia congiuntamente con
l’organizzatore della manifestazione\(^{(220)}\). Abbiamo detto in precedenza (v. supra, par. 2.4.3) come le società e la Lega che le rappresenta dispongano dei diritti audiovisivi in posizione di contitolarità, che abbiamo ricondotto alla proprietà congiunta di derivazione germanistica, aggiungendo però che è solo la Lega, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto, a poterli esercitare avviando la procedura competitiva di cui abbiamo diffusamente trattato in queste ultime pagine.

Qui invece, data l’eccezionalità della vicenda, il Legislatore consente l’esercizio congiunto dei diritti audiovisivi, o comunque un loro esercizio in <<non esclusiva>>\(^{(221)}\), rimanendo però intatta la situazione di contitolarità\(^{(222)}\), garantendo al contempo la fruibilità del prodotto televisivo da parte degli utenti e un suo sfruttamento parallelo da parte dei club che intacca la posizione di monopolista naturale della Lega, il tutto essenzialmente per ragioni di certezza nella contrattazione\(^{(223)}\).

Oltretutto la norma non fa distinzione tra prodotti di natura primaria, ossia le dirette, e i prodotti di natura secondaria o derivati, dando dunque ai *club* la massima autonomia negoziale nella contrattazione con gli operatori della comunicazione interessati.

Il comma successivo pone tuttavia un’importante limitazione alla disciplina appena esposta, precisando come non si possano considerare invenduti i diritti audiovisivi relativi a quegli eventi per i quali l’organizzatore della competizione non abbia previsto forme di commercializzazione (v. supra, par. 2.4.5). In questo caso, l’autonomia

\(^{(220)}\) <<Le linee guida di cui all’articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all’organizzatore dell’evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa>>


\(^{(222)}\) Della questione si è anche occupata l’AGCOM nella delibera 120/09/CONS (in Gazz. Uff. n. 87 del 15 aprile 2009) di approvazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla stagione 2009/10, ribadendo non solo la necessità di una <<rigorosa applicazione>> di quanto previsto in via generale dall’articolo 11 comma 3, ma anche dell’indicazione specifica del termine entro cui la procedura competitiva centralizzata deve chiudersi.

\(^{(223)}\) In questo senso D. SARTI, *Gestione Individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, Cit., pag. 129 : <<Non credo quindi che il diritto in esame abbia titolo nella disponibilità dello stadio : perché in tale prospettiva non comprenderei la sua subordinazione alla offerta senza successo di licenze in forma centralizzata. Vero è che esso parrebbe riconosciuto solo alla squadra ospitante, non anche a quella ospitata. La spiegazione di questa titolarità può essere tuttavia ricercata nell’interesse a favorire la velocità e la sicurezza delle contrattazioni. Già si è visto infatti che il diritto di trasmissione di eventi invenduti sembra licenziabile a qualsiasi operatore della comunicazione, e perciò non solo su canali tematici>>
negoziale dell’organizzatore, che come detto può scegliere la quantità di prodotto da immettere sul mercato, prevale sull’interesse dei club a forme di commercializzazione suppletiva.

Occorre dunque distinzione tra una vendita “fallita”, che legittima le pretese dei club sulla base dell’articolo 11 comma 3 del Decreto, e una vendita “inesistente” poiché non sono mai iniziate le necessarie procedure competitive, che corrisponde pienamente a un esercizio “in negativo” dei diritti audiovisivi.

Detto ciò, il mercato dei diritti audiovisivi sportivi è sicuramente reso possibile e foraggiato dall’interesse del popolo dei tifosi per l’evento sportivo e la competizione in cui questo si incardina, interesse che si sostanzia nella sottoscrizione di abbonamenti alle pay tv e ai canali tematici delle varie società calcistiche. Non deve sorprendere dunque se il Legislatore ha previsto dei correttivi anche all’ipotesi di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte di quelle emittenti che si sono rese assegnatarie degli stessi, generando in tal modo l’esclusiva “esclusiva negativa” sul prodotto, con l’obiettivo dichiarato di <<garantire la fruizione>> dell’evento sportivo da parte degli utenti.

In ipotesi del genere, come prevede l’art. 12 del Decreto, l’organizzatore della competizione deve attivarsi per consentire ad altri operatori della comunicazione l’acquisizione dei diritti ancora non esercitati, ad esclusione ovviamente di quelli relativi ad eventi preventivamente indicati come non commerciabili dallo stesso organizzatore.

In questo caso viene dunque meno l’esclusiva sui diritti precedentemente licenziati, e si configura a carico dell’organizzatore della competizione un vero e proprio obbligo giuridico consistente nell’effettuazione di una nuova vendita per quei diritti che non sono stati esercitati dall’assegnatario, eventualmente attraverso una nuova procedura competitiva e una nuova assegnazione, e questo a prescindere dal fatto che il mancato esercizio sia stato totale o parziale(224).

Inoltre, per scoraggiare pratiche anticoncorrenziali ed evitare il fenomeno delle “esclusive negative”, il Legislatore ha previsto che la nuova vendita avvenga secondo

(224) In questo senso si veda E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pagg. 710-711.
un <<equo corrispettivo>>, che evidentemente sarà inferiore alla cifra corrisposta in precedenza dall’assegnatario non esercitante. Se infatti si obbligasse la Lega a rivendere allo stesso prezzo della prima vendita, nulla impedirebbe a grosse emittenti di acquistare pacchetti col chiaro intento di sottrarli al mercato, confidando sul fatto che una successiva rivendita ripagherebbe per intero gli investimenti fatti per l’acquisizione delle licenze. Saranno le Linee Guida, eventualmente, a stabilire sia i parametri di un <<equo indennizzo>> sia i limiti temporali superati i quali si ritiene non esercitato il diritto di licenza sull’evento sportivo.

Il secondo e ultimo comma dell’articolo 12 prevede infine che le Linee Guida fissino forme di agevolazione per le emittenti locali nell’acquisizione dei diritti rimasti invenduti o non esercitati <<in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale>>. Il Legislatore non precisa invero quali siano in concreto queste forme di agevolazione, né i criteri per determinarle, lasciando dunque alla Lega ampia discrezionalità in materia, fermo restando che i prezzi debbano essere commisurati al bacino d’utenza, ovvero sia al rapporto tra il numero dei tifosi della società organizzatrice dell’evento e il livello medio dei telespettatori di quella data emittente locale.

Si precisa dunque quanto segue:

- **Diritti Invenduti**: Facoltà per le società di procedere a una loro commercializzazione diretta o congiunta con l’organizzatore della competizione
- **Diritti non esercitati**: Obbligo per l’organizzatore della competizione di procedere a una successiva rivendita dietro <<equo corrispettivo>>
2.4.9 La commercializzazione sulle piattaforme emergenti.

Il Legislatore del Decreto Melandri, come abbiamo visto più volte, non è rimasto insensibile alle istanze provenienti dal diritto della concorrenza. Al contrario, la tutela di questo principio generale è uno dei principi ispiratori dell’intero impianto normativo, unitamente alla tutela dell’EC della Serie A e alla logica del massimo profitto nella commercializzazione dei diritti audiovisivi. Non deve sorprendere dunque se la sezione IV del Capo II è interamente dedicata alle piattaforme emergenti e alla piattaforma radiofonica, in ragione del fatto che esse indiscutibilmente detengono una posizione deteriore sul mercato dei diritti audiovisivi.

Invero, un’autentica definizione di “piattaforme emergenti” non ci proviene dal Legislatore, il quale si limita a prevedere, all’interno dell’art. 14 comma 1, che spetta all’AGCOM individuarle, con cadenza almeno biennale, non senza aver tenuto in debita considerazione le analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

Ai fini dell’individuazione delle piattaforme emergenti sono sostanzialmente due i criteri cui l’Autorità si è attenuta nel corso degli anni. L’uno è il criterio cd. “economico”, che si basa unicamente sulla mole di utenti di cui regolarmente dispone ciascuna piattaforma. L’altro è il criterio tecnologico, che si basa invece sul livello di evoluzione tecnica raggiunto, ed è a questo che ci sentiamo di assegnare una posizione privilegiata ai fini della definizione di “piattaforma emergente” (225). Dunque non potrebbero essere incluse all’interno della lista delle piattaforme emergenti quelle piattaforme esistenti da tempo, con una tecnologia consolidata, ma che non hanno ancora raggiunto un livello accettabile di utenza, per ragioni probabilmente tutte interne al mercato in cui operano (226).

(225) <<La piattaforma dovrebbe potersi dire “emergente” soltanto quando la sua tecnologia infrastrutturale è in fase di primo sviluppo e quando la medesima tecnologia rappresenta un positivo miglioramento per il settore, per il Paese, per gli utenti>>, E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, Cit., pag. 743.

(226) <<Ciascuna piattaforma è analizzata sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto che mentre il primo tipo di valutazione - in virtù della diffusione internazionale delle nuove tecnologie - può essere svolto a livello generale, ovvero può prescindere dalle specificità del mercato italiano, la valutazione di tipo economico deve necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano. Si è tenuto altresì conto del fatto che se è vero che una piattaforma che è

Anzitutto viene imposto all’organizzatore della competizione, <<al fine di favorire lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti>>, un obbligo di licenza a favore di
queste ultime sui diritti di cui dispone, corredato da tre ulteriori condizioni, così sintetizzabili:

a) All’interno dei diritti licenziati, una quota rilevante\(^{(227)}\) deve ricomprendere i diritti di prima messa in onda, ossia le dirette;
b) Il prodotto offerto deve essere adatto alle caratteristiche tecnologiche della piattaforma licenziataria;
c) Il prezzo deve essere commisurato al bacino d’utenza “calcistico” della singola piattaforma\(^{(228)}\).

Ancora in tema di commercializzazione si prevede che i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti siano offerti su base non esclusiva, con l’esclusione della vendita multipiattaforma. Il motivo di tutte queste deroghe è evidente, ed è quello di consentire a diversi operatori, operanti su tutte le piattaforme considerate dall’AGCOM come “emergenti”, di poter inserire il prodotto calcio all’interno del proprio bouquet televisivo, sfruttando la sua carica emozionale e soprattutto pubblicitaria, col chiaro intento di accrescere e/o consolidare la propria posizione sul mercato.

2.4.10 La tutela dei diritti audiovisivi

Abbiamo trattato diffusamente nel capitolo introduttivo della natura giuridica dello spettacolo sportivo, in particolare del tentativo di nota dottrina di ricondurlo nell’ambito di una tutela forte, di tipo assoluto, analoga alla tutela accordata al proprietario di un bene materiale a fronte di indebite intromissioni di terzi nei poteri di godimento e disposizione su quello stesso bene, e del contributo (tutt’altro che risolutivo) fornito in materia dalla giurisprudenza di settore.

È ovvio che tale questione non poteva lasciare indifferente il Legislatore, il quale ha ricondotto espressamente, a norma dell’articolo 28 del Decreto, i diritti audiovisivi sportivi al diritto d’autore, qualificandoli in particolare come “diritti connessi”, cioè diritti che non derivano da un atto di creazione intellettuale, ma da un attività

\(^{(227)}\) Ci sembra che la rilevanza possa essere valutata sulla base dell’effettiva possibilità da parte dell’operatore emergente di poter sfruttare le caratteristiche premium del calcio televisivo per ritagliarsi poi una posizione di rilievo sul mercato.

\(^{(228)}\) <<[…]all’effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi>>, art. 14, co. 4, ultima parte.
industriale\(^{(229)}\), ma comunque meritevoli della medesima tutela accordata al diritto d’autore “classico”. È importante ribadire questo concetto: il maggiore ostacolo a una riqualificazione dello spettacolo sportivo sotto l’egida del diritto d’autore era ed è tuttora rappresentato dal non avere lo spettacolo sportivo le caratteristiche tipiche dell’opera dell’ingegno, cioè originalità, intelletualità, immaterialità. Il Legislatore non ha inteso attribuirgliene, ma si è semplicemente limitato ad estendere a questo le tutele previste per il diritto d’autore, consapevole della necessità di “ripagare” in qualche modo gli sforzi e i capitali investiti nella realizzazione di ciascun evento sportivo, fugando in tal modo ogni incertezza circa la natura di questo e il trattamento da riservargli\(^{(230)}\).

Un’altra forma di tutela dello spettacolo sportivo è rappresentata dal disposto dell’articolo 17, che prevede che i contratti di licenza stipulati tra l’organizzatore della competizione e gli operatori licenziatari contengano obbligatoriamente clausole volte a prevenire:

a) indebita captazioni delle immagini;  
b) indebita immissioni delle immagini nelle reti di comunicazione elettronica;  
c) indebita rtrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

L’ipotesi sub a concerne il caso di chi illecitamente, attraverso strumenti di registrazione visiva e sonora, si appropria delle immagini dell’evento, purché la captazione sia finalizzata a forme di commercializzazione, anche indiretta, delle immagini stesse.

Con “immissioni delle immagini” si intende invece la diffusione delle stesse all’interno di reti di comunicazione elettronica (come Internet), a seguito di captazione illecita o comunque senza l’autorizzazione del titolare, pratica dannosa specialmente per le pay tv in quanto disincentiva la sottoscrizione di abbonamenti.

La “ritrasmissione” si caratterizza invece per un’assenza di captazione illecita a monte. Le immagini provengono normalmente da emittenti straniere regolarmente autorizzate.

\(^{(229)}\) E. MORELLI, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 780.  
alla trasmissione dei match all’interno del loro Stato di appartenenza. Il segnale viene successivamente tradotto e inserito in rete, dove è fruibile gratuitamente da chiunque sfruttando un sistema di condivisione di file internet decentrato, altrimenti noto come peer-to-peer. A differenza della illecita captazione e della immissione delle immagini in rete, la condotta della ritrasmissione transfrontaliera del segnale non è rilevante penalmente, sebbene sia una pratica estremamente diffusa. È probabile che il Legislatore non abbia inteso in questa sede regolare più compiutamente il fenomeno per ragioni di compatibilità con la Legge Delega, eventualità che avrebbe probabilmente condotto a una successiva pronuncia di incostituzionalità per violazione indiretta dell’articolo 76 della Costituzione. Ci si è quindi limitati a una tutela di tipo contrattuale riconosciuta in capo agli operatori della comunicazione, volta a prevenire comportamenti illeciti sia degli organizzatori dei singoli eventi sia delle altre emittenti non licenziatari.

Occorre infine sottolineare come il Legislatore abbia voluto far chiarezza circa i titolari dell’azione giurisdizionale, ciò che comunemente viene indicato come legittimazione ad agire (o legittimatio in causam). Come sappiamo, la norma generale sulla legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c) non disciplina in positivo l’istituto, ma si limita a stabilire a contrario che nessuno è legittimato a far valere in giudizio un diritto altrui al di fuori dei casi previsti dalla legge (come ad esempio nel caso di sostituzione processuale). Viceversa, l’articolo 18 del Decreto individua espressamente l’organizzatore della competizione quale titolare delle azioni relative ai diritti di cui abbia l’esercizio esclusivo ex artt. 3 comma 1 e 4 comma 1. Ai singoli club sono invece attribuite le azioni relative ai diritti di natura secondaria che siano stati oggetto di autonoma iniziativa commerciale ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 6 comma 3, nonché dei diritti rimasti invenduti.

2.4.11 Vigilanza e controllo

A chiusura del Titolo II del Decreto (Titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi), il Legislatore, dando attuazione al disposto dell’art. 1, comma 3, lett. m della Legge Delega(231), ha conferito alle due autorità del settore, AGCM e AGCOM, rilevanti...

(231) <<La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri : […] m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell’Autorità garante della
poteri in tema di verifica dell’attuazione dei principi ispiratori del Decreto, oltreché ribadire le loro competenze generali in tema di tutela del pluralismo informativo e della libera concorrenza, previste dalle leggi istitutive delle suddette Autorità cui direttamente si rimanda.

Specifica infatti l’articolo 19 che <<ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto>>, le due Autorità provvedono, <<ciascuna per i profili di competenza>>, sulle richieste dell’organizzatore della competizione derogatorie del generale divieto di sublicenza dei diritti di trasmissione previsto dall’articolo 11 comma 6 dello stesso Decreto.

Del divieto di sublicenza avevamo accennato con riferimento alla fase dell’assegnazione dei diritti (v. supra, par. 2.4.7), ribadendo come il Legislatore avesse inteso erigere un insieme di norme che riducessero al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza, con l’obiettivo specifico della creazione di un fair market nel mondo della comunicazione, attraverso una convergenza tecnologica tra le varie piattaforme esistenti.

In realtà l’articolo 11 al sesto comma distingue tra sublicenza e cessione di contratto, vietando comunque entrambe le pratiche. La cessione di contratto altro non è che l’ipotesi prevista dal 1406 c.c.(232), ovvero un negozio trilaterale, che produce i suoi effetti con il consenso di tutte le parti in causa (cedente, terzo cessionario e debitore ceduto); della sublicenza invece non v’è traccia nel codice, risultando dunque una mera pratica commerciale. Essa può essere definita come il contratto in forza del quale l’operatore della comunicazione licenziatario (cioè che ha già ottenuto per via contrattuale l’autorizzazione dell’organizzatore a trasmettere le immagini dell’evento sportivo) cede a sua volta a terzi, in tutto o in parte, i diritti di trasmissione previamente acquisiti. A differenza che nella cessione di contratto in quest’ipotesi non si forma alcun rapporto trilatero: la vicenda contrattuale è infatti tutta interna tra il licenziatario e il sublicenziatario, senza alcun coinvolgimento dell’organizzatore della competizione, che concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze>>.

(232) <<Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta>>
quindi si vede in qualche modo “sostituito” nella commercializzazione dei diritti di trasmissione(233).

Dunque non soltanto il Legislatore è intervenuto per evitare che uno o pochi operatori della comunicazione influenzassero il loro mercato attraverso una concessione “pilotata” delle sublicenze, ma anche per consentire all’organizzatore della competizione di mantenere la sua posizione di monopolio circa la commercializzazione dei propri diritti audiovisivi(234).

Ciononostante, la previsione di divieti di tal sorta non potrebbe, in linea di massima, comportare la disapplicazione dell’articolo 79 della l.d.a, che prevede il diritto per le emittenti radiofoniche e televisive di autorizzare la ritrasmissione del proprio segnale su altre emittenti, la distribuzione delle immagini nonché la messa a disposizione gratuita al pubblico. Si tratta di una serie di comportamenti, tutti analiticamente descritti dalla norma citata, che non integrano in alcun modo né sublicenza, né cessione del contratto.

È innegabile tuttavia che l’utilizzo indiscriminato delle facoltà previste dalla normativa sul diritto d’autore avrebbe potuto rappresentare il “grimaldello” utile alle emittenti per scardinare i divieti di cui abbiamo parlato. Per queste ragioni il Legislatore ha posto forti limitazioni all’esercizio in via esclusiva, da parte delle emittenti, del diritto di ritrasmissione e distribuzione del proprio segnale. Ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Decreto, ciò è consentito soltanto a seguito della stipulazione di apposito contratto con l’emittente beneficiaria, a quattro fondamentali condizioni:

a) previa autorizzazione dell’organizzatore della competizione;

b) forma scritta a pena di nullità;


(234) <<il divieto di cui all’articolo 11 comma 6 è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi, e ad impedire che l’operatore della comunicazione, attraverso la sublicenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti possa sostituirsi all’organizzatore della competizione o all’intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi>>, delibera AGCOM n. 398/10/CONS, “Rilascio di deroga dal divieto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, relativamente alla procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi della prima fase della Coppa Italia per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012”, pubblicata il 22 luglio 2010 sul sito dell’Autorità (www.agcom.it).
c) titolo oneroso;  
d) assenza di esclusiva a favore dell’emittente beneficiaria.

Ancora, l’autorizzazione di cui sub a) può essere concessa dall’organizzatore solo dopo aver valutato la congruità del prezzo offertogli (che può, anzi deve, essere ricompreso nel corrispettivo pagato al licenziatario dall’emittente terza) e la mancanza di pregiudizio nei confronti di altre emittenti licenziatarie che si trovino a operare nella medesima piattaforma dell’emittente beneficiaria delle ritrasmissioni di segnale o della distribuzione di immagini. Si tratta dunque di un rapporto di regola/eccezione.

Da un lato, infatti, l’articolo 79 l.d.a. accorda a tutte le emittenti radiofoniche e televisive diritti circa il proprio prodotto audiovisivo, che comprendono anche la ritrasmissione del segnale e la ridistribuzione delle immagini; dall’altro, vista la specificità del settore e i forti interessi economici coinvolti, si introducono limitazioni significative di tali facoltà, giustificandole sulla base di un generale interesse dell’organizzatore all’esercizio in via esclusiva dei diritti audiovisivi della propria competizione, nonché sulla necessità di un rapporto equo e trasparente all’interno del mercato degli operatori della comunicazione.

Ciò spiega il perché del coinvolgimento delle due Autorità nel procedimento derogatorio del divieto di sublicenza e cessione di contratto, che si apre, come abbiamo visto, su richiesta dell’organizzatore della competizione, il quale a ben vedere potrebbe in questo caso abusare della propria posizione dominante nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, generando di converso effetti anticoncorrenziali nel mercato della comunicazione audiovisiva.

La norma invero non specifica quali poteri siano attribuiti in concreto all’una e all’altra Autorità, rimandando ai “profili di competenza” di ciascuna che non possono non essere integrati dalle previsioni contenute nelle leggi istitutive di dette Autorità(235).

In base a questo quadro, spetterebbe dunque all’AGCOM il potere di valutare ex ante la compatibilità delle regole della commercializzazione con i principi contenuti nel Decreto e le Linee Guida emanate dall’organizzatore della competizione ai sensi (235) Si tratta della legge del 31 luglio 1997, n. 249 per l’AGCOM, e della legge n. 287/1990 per l’AGCM.
dell’articolo 6, anche attraverso l’esercizio del potere regolamentare, com’è avvenuto in occasione della delibera n. 307/08/CONS\textsuperscript{(236)}, in base alla quale l’AGCOM dispone \textit{inter alia} in materia di:

a) approvazione delle Linee Guida predisposte dall’organizzatore;
b) adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca;
c) individuazione delle piattaforme emergenti ai sensi dell’articolo 14;
d) beneplacito alla deroga al divieto di sublicenza;
e) vigilanza e controllo, con applicazione delle relative sanzioni in caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità.

Se l’AGCOM dunque si occupa in qualche modo di “fissare” le regole del mercato, al contrario l’AGCM ha il compito di reprimere eventuali violazioni in materia concorrenziale, come abuso di posizione dominante, intese restrittive e concentrazione di imprese, attraverso un’analitica attività d’indagine e la successiva irrogazione di sanzioni. In quanto provvedimenti amministrativi, è garantita la facoltà degli interessati di ricorrere entro il limite massimo di 60 giorni fissato in via generale dall’art. 21 della legge istitutiva dei TAR (legge n. 1034/1971). Tuttavia, come precisato nella legge istitutiva dell’AGCM\textsuperscript{(237)}, spettano a ciascuna Corte d’Appello competente per territorio le relative azioni di nullità, di risarcimento del danno nonché le istanze cautelari.

Il Legislatore ha dunque previsto, accanto a una forma di tutela “pubblicistica” (cd. \textit{public enforcement}, rispecchia l’interesse pubblico al mantenimento del libero gioco della concorrenza) garantita principalmente (ma non solo) ai destinatari dei provvedimenti dell’Autorità, una tutela “privatistica” nell’ambito della quale possono far valere le loro ragioni gli operatori di mercato terzi che siano stati danneggiati in un loro diritto individuale dai comportamenti illegittimi di una loro concorrente. Non è peraltro da escludere che le due forme di tutela in qualche modo si intersechino,

\textsuperscript{(236)} “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse””, in Dir. Inf., 2008, pag. 640 e ss.

\textsuperscript{(237)} Art. 33, co. 2, legge n. 287/90.
causando non lievi problemi di coordinamento tra pronunce (v. infra, cap. succ., par. 2.3.2).

A complicare le cose interviene a questo punto l’applicazione del diritto comunitario. La competenza della Corte d’Appello, infatti, rimane ferma soltanto in ipotesi di abusi, intese o concentrazioni di imprese che abbiano una rilevanza esclusivamente interna. Se invece sono idonee, ai sensi degli artt. 81 e 82 Trattato CE, a pregiudicare il commercio intracomunitario, la competenza passa al Tribunale di primo grado competente territorialmente, secondo quanto prescritto dall’art. 134 del codice della proprietà industriale(238).

Si tratta, probabilmente, di un difetto di coordinamento normativo(239) tra l’art. 33 della legge 287 e l’art. 134 del codice della proprietà industriale, posto che quest’ultimo parla semicamente di <<giudice ordinario>>, mentre l’art. 33 si riferisce specificamente alla Corte d’Appello. Ben diversa sarebbe stata la situazione se anche la legge istitutiva dell’Antitrust avesse menzionato unicamente il <<giudice ordinario>> per i profili di competenza civilistica.

La conseguenza sarebbe stata infatti che le azioni di nullità, risarcimento o cautelari, ancorché riferite al mercato interno, sarebbero passate tutte dal Tribunale di primo grado, semplificando e velocizzando la procedura, che invece allo stato attuale può soffrire di considerevoli “intoppi” cagionati proprio da eventuali difetti di competenza dell’una o dell’altra corte, come nella vicenda che ha riguardato la Lega Calcio e l’emittente toscana ContoTV (v. infra, cap. succ., par. 2.3.2).

Riassumiamo dunque con il seguente schema:

---

(238) <<Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, néppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; […]>>

(239) E. MORELLI, _Diritti Audiovisivi Sportivi_, Cit., pag. 810
2.4.12 La ripartizione delle risorse

Il raggiungimento dell’equilibrio competitivo (EC) della competizione, fine essenziale della commercializzazione in forma accentrata (v. supra, par. 2.1), non sarebbe realizzabile senza una ripartizione efficiente delle risorse economiche derivanti da detta commercializzazione tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva. In particolare il Legislatore ha dato seguito al disposto dell’art. 1 (“Principi”) laddove si impegnava a disciplinare tale ripartizione «in modo da garantire l’equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità».

A tal fine, sono state predisposte tre forme distinte di mutualità, intesa come forma di assistenza e aiuto reciproco tra tutti gli enti facenti parte del medesimo ordinamento:

a) una mutualità generale (articolo 22), finalizzata cioè allo sviluppo e al finanziamento dei settori giovanili, delle strutture sportive, oltreché di due progetti all’anno riguardanti discipline sportive diverse dal calcio, attuata mediante il conferimento di una quota non inferiore al 4% degli introiti complessivi;

b) una mutualità “speciale” (articolo 24), destinata alla valorizzazione delle categorie calcistiche inferiori alla Serie A, attuata mediante il conferimento di una quota non inferiore al 6% degli introiti complessivi;

(240) E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, pag. 833 cit.
c) una mutualità “in senso stretto” (articolo 25), ovvero la redistribuzione vera e propria tra le società sportive di Serie A delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei prodotti primari\(^{(241)}\), dedotta la quota del 10 % destinata alle mutualità di cui sub a e sub b, secondo criteri preventivamente fissati dal Legislatore. In particolare, una quota del 40% dovrà essere redistribuita in parti uguali tra le società, mentre il restante 60% sarà assegnato sulla base dei risultati sportivi conseguiti nelle stagioni precedenti nonché del bacino d’utenza di ogni singola squadra, secondo quanto indicato dall’Assemblea di Lega mediante delibera approvata con la maggioranza qualificata dei tre quarti\(^{(242)}\), la cui legittimità può essere valutata dal giudice ordinario.

Sono stati avanzati, all’atto di emanazione del Decreto, diversi dubbi di costituzionalità concernenti queste forme di mutualità. In particolare, si contestava l’obbligo configurato a capo di enti privati quali possono essere le società calcistiche di Serie A di dover perseguire interessi altruistici e solidaristici, senz’altro estranei al proprio oggetto sociale\(^{(243)}\).

\(^{(241)}\) Sono esclusi da qualsiasi forma di riparto tutti gli introiti derivanti dalla commercializzazione in forma individuale dei diritti secondari, ivi compresi i diritti d’archivio\(^{(v. supra, par. 2.4.3)}\) e i diritti rimastii invenduti che siano stati oggetto di autonoma iniziativa commerciale dei clubs ai sensi dell’art. 11 co. 3.

\(^{(242)}\) Regole specifiche sono poste per la prima ripartizione susseguente all’emanazione del Decreto (art. 26). Si prevede in particolare che, esclusa la ripartizione in parti uguali della quota del 40%, il restante 60 % sia così suddiviso:

- una quota del 30% sulla base dei risultati sportivi, distinguendo tra i risultati sportivi ottenuti a partire dalla stagione 1946/47 (10%), quelli ottenuti nelle cinque stagioni precedenti(15%), e quelli ottenuti nella stagione immediatamente precedente (5%);
- il restante 30 % sulla base del bacino d’utenza, tenendo conto rispettivamente dell’entità della tifoseria (25%) e della popolazione del comune di riferimento della squadra (5%).

In realtà, il sistema di mutualità “in senso lato” (comprensivo della mutualità generale e di quella speciale ex art. 24) garantisce il perseguimento di un fine pubblico specifico, che è quello della diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, giustificando pienamente il restringimento della libertà economica dei club mediante una redistribuzione dei ricavi che la loro attività ha generato(244).

D’altro canto, una mutualità “in senso stretto” evita il formarsi di posizioni consolidate all’interno della stessa Lega, consentendo anche alle società meno prestigiose di poter allestire squadre competitive aumentando così l’interesse del pubblico per la competizione e ingenerando quell’incertezza nel risultato che è funzionale alla realizzazione dello spettacolo sportivo.

Questa conclusione si evince sulla base della considerazione che una quota preminente dei profitti (il 40%) è distribuita in maniera egualeitaria, senza distinzioni inerenti al merito e/o al “censo” sportivo. In realtà, l’introduzione del criterio “storico” vanifica questo tentativo, oltre a mostrare i segni di una non compiuta assimilazione tra gli interessi dei top club del nostro calcio (Juventus, Milan e Inter) e le esigenze di sviluppo dell’intero sistema, oltre a produrre effetti anti-concorrenziali tra le società sportive, consolidando posizioni dominanti create in un’epoca in cui non solo non si sapeva cosa fossero i diritti audiovisivi, ma nemmeno esisteva una dimensione economica del calcio(245).

(244) <<il principio della libertà di iniziativa economica privata, in cui rientra la libertà di commercio, trova un limite inderogabile nell’utilità sociale, sicché il Legislatore può ben determinare i programmi e controlli per indirizzare e coordinare ogni attività economica>>, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 1978 n. 880, in Dir. e giur., 1978, I, 1150 cit.

(245) Dello stesso avviso è l’AGCM, che in un parere indirizzato alle Camere e al Governo in data 15 aprile 2013, statuisce : << Il settore calcistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta delle peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati, poiché i profitti realizzati dai club calcistici sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell’ipotesi in cui questa sia più intensa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell’evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall’evento sportivo. La stessa teoria economica ha ampiamente rilevato come i profitti di una società sportiva dipendano dalla competitività dei concorrenti, atteso che – dal punto di vista dei tifosi consumatori – un evento sportivo ha una maggiore attrattività in quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i competitor. Infatti, soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può essere incertezza in merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore attrattività delle competizioni sportive. La remunerazione del merito sportivo agevolerebbe il conseguimento dell’equilibrio tra i partecipanti alle competizioni e stimolerrebbe gli investimenti nello sport anche da parte di nuovi entranti. Per converso, qualora, la quota delle risorse sia allocata secondo criteri che premiano in buona parte la storia e la...
Analoghe considerazioni valgono per il criterio del bacino d’utenza, giacché è noto come in Italia la stragrande maggioranza della tifoseria si suddivida fra sole tre squadre (Juventus, Milan e Inter)(246), mentre al contrario obiettivo del Legislatore e delle Istituzioni Sportive dovrebbe essere l’incremento del bacino d’utenza delle squadre medio-piccole, ciò che potrebbe determinare la loro sopravvivenza sportiva ed economica(247)(248).

Un’ultima considerazione riguarda il soggetto preposto alla ripartizione di dette risorse, ovvero la Lega Calcio che, come è noto, raggruppa e somma gli interessi privatistici dei singoli partecipanti alla manifestazione(v. par. 2.1). Data la naturale eterogeneità degli interessi e dei fini non solo economico-commerciali, ma anche sportivi, dei clubs che compongono la Serie A, e l’ineluttabile tendenza di quelli più forti a far prevalere le proprie pretese all’interno della Lega, questa non ci sembra essere l’ente più adatto a svolgere questo delicato compito di riequilibrio complessivo delle risorse all’interno del notorietà di un club, gli investimenti volti a sviluppare club minori per portarli a competere ad armi pari non potrebbero produrre un’adeguate remunerazione in tempi ragionevoli e, quindi, non verrebbero effettuati.

In questa prospettiva, non può, quindi, condividersi, in primo luogo, il riferimento contenuto nel Decreto agli articoli 25 e 26 sopra richiamati, secondo cui il “risultato sportivo” debba far riferimento anche ai risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947>>, Parere n. AS1038, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, sul sito dell’Autorità.

(246) I dati statistici in possesso della Lega Calcio, relativi alla stagione calcistica 2011-12, sugli incassi lordi derivanti dalle presenze allo stadio rilevano che sui 73 miliardi circa di introiti complessivi, 27 di questi (il 36 %) sono stati appannaggio di Juventus, Milan e Inter.

(247) <<In questa situazione sussiste tuttavia il rischio che strategie di ripartizione basate sulla valutazione attuale del bacino d’utenza pregiudichino nel lungo periodo l’interesse suscitato dal torneo presso gli spettatori: esse infatti disincentivano gli sforzi delle squadre minori orientati ad ottenere migliori risultati sportivi e ad incrementare conseguentemente a loro volta il proprio pubblico, che da questi risultati verosimilmente dipende. La scelta del legislatore di istituire una gerarchia di criteri di ripartizione dove il bacino d’utenza ha importanza inferiore rispetto ai risultati sportivi garantisce quindi l’esistenza di una regola del gioco dove tutte le squadre sono comunque incentivate a migliorare le proprie prestazioni, e dunque a perseguire obiettivi di lungo periodo di incremento del proprio pubblico>>, D. SARTI, Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi, AIDA, 2008, pag. 149 cit.

(248)<<Inoltre, anche il riferimento al bacino d’utenza dei club non risulta direttamente riferibile al risultato sportivo. Il numero di spettatori cui può fare affidamento una società di calcio sfugge, infatti, alla logica meritocratica. Appare dunque necessario rivedere l’opportunità di mantenere tale criterio di ripartizione, o quanto meno di limitarne ulteriormente l’incidenza rispetto a quello del merito sportivo>>, Parere n. AS1038, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, Cit.
sistema-calcio. Compito che invero dovrebbe essere assegnato a un soggetto terzo, possibilmente un’Authority di nuova costituzione o alla stessa AGCM\(^{249}\).

Concludendo, possiamo dunque sostenere che il d. lgs. n. 9/2008 introduce un modello di ripartizione delle risorse orientato a una valorizzazione del prodotto calcistico globalmente considerato (comprensivo dunque anche di quanto offerto dalle serie inferiori) nel medio-lungo periodo, comunque insufficiente rispetto ai fini dichiarati. Senza un adeguato intervento positivo a tutela dei vivai e una riforma strutturale della Serie B, potenzialmente autentica fucina di talenti tutti italiani, il calcio italiano rischia oggi di compiere ulteriori passi indietro nei confronti dei concorrenti stranieri.

3. Conclusioni

A ben vedere, per valutare l’efficacia della nuova disciplina concernente la contrattazione collettiva dei diritti audiovisivi, sarebbe sufficiente analizzare l’incidenza della stessa, e in particolare delle regole concernenti la ripartizione delle risorse, sul rapporto \textit{first-to-last} (v. par. 2.1), inteso come il divario esistente tra la prima e l’ultima squadra del campionato in termini di introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Applicando i criteri di ripartizione previsti dal Decreto Melandri, risulta che sugli 865 milioni di euro totali incassati dalle squadre di Serie A nella stagione agonistica 2012/13, ben 95 (più del 10\%) sono stati incamerati dalla squadra più titolata del nostro campionato, ossia la Juventus, a fronte dei 21 ottenuti dall’ultima squadra della Lega, il Pescara, ingenerando un rapporto \textit{first-to-last} di 4.4, secondo il diagramma che segue:

\(^{249}\) <<In relazione all’assenza di terzietà del soggetto preposto alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, si osserva che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la Lega), come noto, associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La Lega, in quanto composta da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. La ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, dovrebbe, quindi, essere effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell’ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività dell’intero sistema calcistico>>, \textit{Parere n. AS1038, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, cit.}, ma vedi anche la nota 149.
Rispetto alla situazione esistente all’epoca della contrattazione individuale, dove il rapporto *first-to-last* nella nostra Lega era il più alto in Europa (6.6), è innegabile un certo miglioramento, sebbene ancora Premier League, Bundesliga e Ligue 1 ci precedano quanto a equilibrio nella fase di ripartizione delle risorse, con rapporti rispettivamente di 1.55, 2.1 e 3.72. In Premier League, in particolare, si registra l’applicazione di criteri estremamente paritari (v. infra, Cap. IV, par. 1.3), di modo che circa il 70% degli introiti complessivi sia distribuito in parti uguali tra le 20 squadre partecipanti alla manifestazione. Un’applicazione dei criteri inglesi al campionato italiano genererebbe la seguente situazione:
Due sono i dati che emergono da una prima analisi: anzitutto l’enorme perdita che subirebbero le top five della classifica precedente (Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma) per un ammontare totale di circa 85 milioni di euro; poi l’eccezionale surplus che deriverebbe all’Udinese (circa 20 milioni di euro), complice il fatto che la squadra friulana si era piazzata terza nella stagione calcistica immediatamente precedente, fattore questo che influisce per il 25% nella dinamica della ripartizione delle risorse operante nel football inglese. Innegabilmente, comunque, la situazione risultante sarebbe di estremo equilibrio, con un rapporto first-to-last che scenderebbe dai 4.4 attuali ad appena 1.73. D’altra parte, la presenza di criteri di ripartizione prevalentemente egualitari e meritocratici sul brevissimo periodo ha incentivato gli investimenti di magnati stranieri in squadre medio-piccole della Premier League come Fulham, Stoke City e Queen’s Park Rangers. Le stesse Chelsea e Manchester City, oggi top club della Premier League, erano non molto tempo fa squadre di medio livello.

Di contro, c’è da sottolineare come i top club italiani dipendono molto più dei loro concorrenti stranieri dai diritti tv quale fonte principale di finanziamento, come rilevato
sul punto dall’Autorità Antitrust\(^{(250)}\). Una contrazione delle loro entrate da diritti tv, dunque, avrebbe presumibilmente come effetto dirompente quello di determinare una perdita ulteriore di competitività delle squadre italiane, e non potrebbe non essere accompagnata da una diversificazione delle entrate, possibile solo a condizione che il Legislatore italiano intervenga compiutamente sia a sostegno del marchio sportivo, disincentivando le pratiche di contraffazione molto diffuse nel nostro Paese, sia a sostegno delle infrastrutture, con massicci investimenti volti a rilanciare l’immagine del nostro calcio nel mondo.

\(^{(250)}\) "L’analisi delle entrate delle società di calcio professionistiche ha messo in luce uno scarso sfruttamento di alcune fonti di ricavo e, al contempo, una forte dipendenza delle stesse società dai diritti audiovisivi, che rappresentano oltre il 40% dei ricavi delle società di Serie A, mentre il 12% arriva dagli sponsor. Le attività di merchandising rappresentano invece un’entrata oggi poco rilevante per le società in Italia, costituendo – in media – meno dell’1% delle entrate totali delle stesse, con riferimento alla Serie A. L’indagine ha evidenziato come tale circostanza sia principalmente da attribuire all’eccessiva diffusione della contraffazione dei marchi, che disincentiverebbe le società dallo sviluppare le attività di merchandising, per lo meno nella sua accezione tradizionale>>, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. 21 dicembre 2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006.
IL DELICATO RAPPORTO TRA GLI INTERESSI DI SETTORE E LA NORMATIVA ANTITRUST ITALIANA E COMUNITARIA

SOMMARIO - 1 Sport e Diritto Antitrust : considerazioni preliminari - 2 La casistica italiana - 2.1 Il provvedimento dell'Autorità Antitrust n. 7340 del 1999 - 2.2 Il caso "Napoli" - 2.3 Il Decreto Melandri e il diritto della concorrenza - 2.3.1 I presunti profili anti-concorrenziali del Decreto - 2.3.2 Il provvedimento AGCM A-418 di avvio istruttoria nei confronti della Lega Calcio per abuso di posizione dominante e la vicenda Conto-TV - 3 La casistica comunitaria - 3.1 I diritti audiovisivi e la UE : quadro generale - 3.2 Le Decisioni "Champions League", "Premier" e "Bundesliga" - 4 Conclusioni

1. Sport e Diritto Antitrust : considerazioni preliminari

L’applicazione del diritto antitrust al mondo dello sport, e in particolare ai suoi rapporti con la televisione, pone numerose problematiche di carattere giuridico ancora oggi lontane dall’essere completamente risolte\(^{(251)}\). Il motivo principale di tale “disorientamento” dell’interprete, stante la natura di enti privati delle società sportive, risiede nel principio di autonomia dell’ordinamento sportivo solennemente riconosciuto tanto dal Legislatore italiano\(^{(252)}\), quanto da quello comunitario\(^{(253)}\).

\(^{(251)}\) Dello stesso avviso è la Commissione Europea, che nel comunicato n. IP/99/133 del 24 febbraio 1999 statuisce : \(<<\) Lo sport comporta due livelli di attività, cioè da un lato l’attività sportiva propriamente detta che svolge una funzione sociale, culturale e di integrazione che occorre preservare e che sfugge in genere alle norme di concorrenza del Trattato e, dall’altro, una serie di attività economiche generate dall’attività sportiva alle quali si applicano le norme di concorrenza del Trattato in considerazione della specificità del settore. L’interdipendenza e le sovraposizioni tra questi due livelli rendono più complessa l’applicazione delle norme di concorrenza. Lo sport vanta delle peculiarità, in particolare l’interdipendenza tra concorrenti e la necessità di garantire l’incertezza dei risultati delle competizioni sportive, che potrebbero giustificare l’attuazione da parte delle associazioni sportive di un quadro regolamentare specifico, in particolare in relazione ai mercati della produzione e della vendita degli spettacoli sportivi. Tuttavia, queste specificità non giustificano alcuna esenzione d’ufficio delle attività economiche generate dallo sport dalle norme di concorrenza del Trattato, in particolare a motivo del crescente peso economico di queste attività>>

\(^{(252)}\) \(<<\) La Repubblica riconosce e garantisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale>>, art. 1, co.1, legge n. 280/2003.
D’altra parte, né la normativa antitrust nazionale né quella comunitaria escludono dal loro ambito di applicazione le imprese sportive o le emittenti licenziatarie di diritti audiovisivi\(^{(254)}\), dando luogo a una casistica complessa e in perenne evoluzione, che tiene logicamente conto della straordinaria "metamorfosi economica\(^{(255)}\) subita dal mondo del pallone in questi ultimi anni.

È utile, a questi fini, una ricostruzione dello schema di "mercato rilevante\(^{(256)}\) nel settore dell’audiovisivo sportivo che tenga conto non solo dell’appetibilità del singolo evento sportivo presso il pubblico, ma anche delle peculiarità culturali di questo e delle

\(^{(253)}\) "Il Consiglio Europeo sottolinea l’importanza che annette all’autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto ad organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative. Riconosce che le associazioni sportive hanno, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente, la missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline>>, Dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza, Allegato IV, del 10 dicembre 2000.

\(^{(254)}\) "Il diritto antitrust, che si connota per una particolare sensibilità verso i cambiamenti del mercato, si è limitato a cogliere, con prontezza, le trasformazioni avvenute, ed a reagire alle medesime. Emblematici, in questo senso, sono i procedimenti avviati dalla Commissione in occasione delle due ultime edizioni dei Mondiali di calcio disputate in Europa – Italia ’90 e France ’98 – focalizzati sulla legittimità dell’esclusiva mondiale di vendita dei tagliandi d’ingresso agli stadi unitamente ai pacchetti turistici. Un tale sistema, giustificato dai Comitati organizzatori delle due manifestazioni per le rilevanti esigenze di pubblica sicurezza connesse ad una manifestazione come il Mondiale di calcio, aveva avuto l’effetto di restringere la concorrenza sul mercato comunitario tra tour-operators ed agenzie di viaggio e, come tale, venne condannato dalla Commissione in entrambe le circostanze. Queste due decisioni rivestono un notevole interesse perché ribadiscono il carattere allargato da attribuire, nell’ambito del diritto antitrust, alla nozione di impresa e, soprattutto, per le conseguenze di questa affermazione: la Commissione, infatti, riaffermando che "… costituisce un’imposizione ai sensi dell’art. 85 trattato C.E.E. qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica …">> (Commissione CE, 27 ottobre 1992, Soc. 90 Tour Italia, C.O.L. Italia/Italia 90, C.I.T, F.I.F.A, F.I.G.C., Soc. Italia Tour), impedisce alle federazioni che si comportino, di fatto, come imprese, di trincerarsi dietro al tradizionale status pubblicistico per conservare i loro privilegi. Viene così sancita l’impossibilità, per i soggetti di diritto sportivo, di ignorare le norme regolatrici della concorrenza e del mercato nel momento in cui si ritrovano ad operare secondo una logica orientata al profitto e con criteri di economicità>>, L. SALVADORI, I "colpi di testa" del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust, in Riv. Dir. Ind., 2004, Parte I, pagg. 175-176 cit.

\(^{(255)}\) L. SALVADORI, I "colpi di testa" del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust, Cit., pag.174.

\(^{(256)}\) All’interno della Comunicazione CE sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, pubblicato in G.U.C.E, C-37 il 9 dicembre 1997, sono contenute due definizioni di mercato rilevante, una afferente al mercato rilevante del prodotto (<<Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati>>), e l’altra afferente al mercato geografico rilevante (<<Il mercato geografico rilevante comprende l’area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti e/o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse>>).
barriere linguistiche infra-europee, e che in definitiva coincide con il mercato nazionale(257), come confermato anche dalla Commissione CE nell’ambito della Decisione sulla vendita congiunta dei diritti di commercializzazione della Champions League(258). Questo schema di mercato, in definitiva, si articola in tre livelli(259):

a) Un primo livello di mercato, dove si collocano i titolari dei diritti audiovisivi sportivi, siano essi i club, le Leghe o le Federazioni in ossequio alle disposizioni vigenti in ciascun Paese;

b) Un secondo livello di mercato, rappresentato dalle emittenti televisive, criptate e in chiaro, da quelle radiofoniche e in generale da tutti gli operatori della comunicazione potenzialmente licenziatari dei diritti audiovisivi;

c) Un terzo livello, dove troviamo i consumatori.

Tra questi tre livelli di mercato si instaurano anzitutto rapporti di tipo verticale, che delineano la formazione di due veri e propri “sottomercati”: un sottomercato del prodotto “calcistico”, offerto dagli organizzatori e domandato dalle emittenti, e un sottomercato del prodotto “televsivo”, offerto dalle emittenti al pubblico dei consumatori. Del primo, altrimenti detto “mercato a monte”, o upstream(260), l’elemento caratterizzante è rappresentato da una mancanza di diversificazione sul lato dell’offerta. Ciascuna competizione infatti è unica e non riproducibile, data la struttura verticistica delle Federazioni calcistiche che garantisce in ciascun paese il regolare svolgimento di tutte le competizioni, operando in regime di monopolio naturale, o “di fatto”, come evidenziato dall’AGCM(261). In questo senso, non sembra illogico concludere che la

---

(257) <<La realtà attuale ci mostra che i mercati dei diritti televisivi dello sport sono ancora in larga misura nazionali, a causa delle barriere linguistiche e delle preferenze dei consumatori, il cui interesse è molto legato alle prestazioni delle squadre o degli atleti nazionali[…] nonché a causa delle notevoli barriere normative derivanti dalle differenti legislazioni nazionali>>, M. COCCIA, Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport, Le Monnier, 2008, pag. 344 cit.

(258) <<L’ambito geografico dei mercati in questione ha un carattere essenzialmente nazionale a causa di fattori culturali e preferenze del pubblico>>, Decisione CE del 23 luglio 2003, Comp/C.2-37.938.

(259) Si veda a tal proposito M. COCCIA, Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport, Cit., pagg. 344 e ss.

(260) M. COCCIA, Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport, pag. 346 cit.

(261) AGCM, Prov. N. 16280 del 21 dicembre 2006, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, parr. 88-89.
concorrenza tra competizioni si verifica esclusivamente a livello transnazionale. Viceversa, per le emittenti televisive il calcio rappresenta un prodotto difficilmente sostituibile, stante la sua natura premium, e la grande capacità di attrarre un pubblico in gran parte “fidelizzato”, con tutto ciò che ne deriva in termini di introiti pubblicitari e dalla sottoscrizione degli abbonamenti\(^{262}\). Si può riassumere con lo schema che segue, tenendo presente che la freccia verso il basso rappresenta l’offerta e quella verso l’alto la domanda:

\[ \text{ORGANIZZATORI DELL’EVENTO SPORTIVO O DELLA COMPETIZIONE} \]
\[ \text{EMITTENTI TELEVISIVE} \]
\[ \text{CONSUMATORI} \]

In realtà, ad interessare maggiormente le Autorità Antitrust non sono i rapporti “verticali” tra questi soggetti, quanto quelli “orizzontali”, cioè quelli che vengono a instaurarsi tra imprese dello stesso tipo, che si collocano allo stesso livello di mercato e

\(^{262}\) "I diritti calcistici non rappresentano [...] un asset prezioso solo per le squadre che li offrono, ma anche per i media che li acquistano ed, in particolare, per le televisioni, sia in chiaro che “Pay”. Le prime, come è noto, vendono spazi pubblicitari agli inserzionisti; le seconde offrono contenuti a pagamento. [...] Sotto questo profilo, il calcio rappresenta un prodotto difficilmente sostituibile in quanto, da un lato, è in grado di “accrescere l’audience al fine di determinare l’interesse degli inserzionisti pubblicitari”; dall’altro rappresenta uno dei principali driver, insieme ai film di prima visione, nei palinsesti delle televisioni a pagamento\>>, G. OLIVIERI, La nuova disciplina del calcio <<guardato>> tra concorrenza e regolazione, AIDA, 2008, pag. 155 cit.
che in definitiva offrono il medesimo prodotto\(^{(263)}\). Al primo livello, si può dubitare, e in effetti è stato fatto (v. infra, par. 2.1.1), della legittimità del ruolo della Lega quale monopolista nella vendita accentrata dei diritti audiovisivi. Non è qui il caso di ripercorrere i diversi argomenti pro o contro una vendita accentrata (v. cap. prec., par. 2.1). Basti registrare la tendenza delle corti europee (con la significativa eccezione della Restrictive Practices Court britannica), all’inizio degli anni ‘90, a considerare come abuso di posizione dominante l’attività delle Leghe e delle Federazioni impegnate nella vendita dei diritti in forma centralizzata\(^{(264)}\).

D’altra parte, non si può negare la natura anticoncorrenziale delle intese operanti al secondo livello, quello delle emittenti televisive, tanto ai fini dell’ottenimento delle licenze, quanto della mera produzione televisiva, purché le stesse non siano finalizzate al confezionamento di un prodotto più appetibile sul mercato\(^{(265)}\). Sarà l’ampia casistica nazionale e comunitaria a costituire oggetto di trattazione dei paragrafi che seguiranno.


\(^{(264)}\) <<Si teme infatti che la vendita centralizzata possa rappresentare un fattore decisivo per comprimere e, in alcuni casi, sopprimere la concorrenza. Sono molti i casi esaminati in diversi Paesi europei: nel caso tedesco “DFB” viene negata la legittimità dell’organizzatore della competizione a gestire la vendita accentrata in quanto la titolarità dei diritti televisivi di un singolo evento sportivo, sia pur inserito all’interno di un torneo o campionato, appartiene alla società sportiva che lo organizza e ne sopporta rischi, oneri e responsabilità. E anche dove sussiste una previsione legislativa che legittima l’organizzatore della competizione a gestire in forma centralizzata i diritti televisivi, si procede a sanzionare l’abuso della posizione dominante in cui l’organizzatore della competizione si viene a trovare>>, E. MORELLI, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, pagg. 76-77 cit.

\(^{(265)}\) <<Se i profili cooperativi rispondono a canoni di efficienza, di miglioramento del prodotto o di benefici di altro genere per i consumatori, si tratta di intese che possono essere autorizzate dalla Commissione o da un’Autorità antitrust nazionale. Non è invece pensabile che possono venire autorizzate le intese orizzontali tra emittenti volte meramente a spartirsi il mercato dei diritti sportivi[…], in quanto la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento è proprio uno dei casi classici di illegittimità per se sotto ogni giurisdizione antitrust>>, M. COCCIA, *Diritto dello sport. Il diritto antitrust e lo sport*, pag. 357 cit.
2. La casistica italiana

2.1 Il provvedimento dell’Autorità Antitrust n. 7340 del 1999

Il 1° luglio 1999, con proprio Provvedimento\textsuperscript{(266)}, l’AGCM ha sancito l’illegittimità delle norme regolamentari della Lega Calcio (artt. 1 e 25) che attribuivano alla stessa la titolarità nella contrattazione sulla vendita dei diritti televisivi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a della legge antitrust (l. n. 287/1990), in quanto dirette alla fissazione artificiosa dei prezzi d’acquisto degli stessi diritti televisivi e perciò volte a restringere <<il gioco della concorrenza>>.

Sosteneva infatti l’Autorità che <<attraverso la negoziazione centralizzata dei suddetti diritti televisivi, le società calcistiche pervengono alla fissazione concertata del prezzo di vendita dei loro diritti, nonché alla determinazione della tipologia dei diritti commercializzati. La possibilità di commercializzare in maniera collettiva una parte significativa dei diritti televisivi sportivi risulta pertanto idonea a conferire alla LEGA CALCIO un elevato potere di mercato che le consente di determinare prezzi supra-concorrenziali>>. In sostanza l’Autorità non ritiene che nel caso di specie la Lega rappresenti una forma di cooperazione necessaria ai fini di una migliore commercializzazione dei diritti televisivi, soprattutto per consentire la sopravvivenza, in un settore caratterizzato da una moltiplicazione costante dei costi produttivi (v. supra, cap. I, par. 2.3), dei competitors sportivi meno attrezzati economicamente. D’altro canto l’Autorità arriva a sostenere che le finalità mutualistiche, che pure non disconosce, non vadano valutate in ragione del tipo di vendita prescelto\textsuperscript{(267)}.

In questo senso ci sembra di poter cogliere una prima forte contraddizione all’interno del ragionamento dell’Autorità, che da un lato evidenzia il dato della <<incertezza del risultato sportivo>> quale fonte di appetibilità della competizione per il pubblico, che beneficirebbe di uno spettacolo il più possibile equilibrato, e dall’altro indica il mezzo


della contrattazione collettiva come sproporzionato rispetto al suddetto fine da raggiungere\(^{(268)}\), individuando in forme di “tassazione progressiva” a carico dei top club il mezzo meno invasivo per l’ottenimento delle risorse da destinare alla mutualità.

Invero, alla base delle conclusioni dell’Antitrust c’è l’equazione fondamentale <<società calcistica = impresa>>, ai sensi dell’art. 2195 c.c., da cui discende la sottoposizione di queste alla disciplina contenuta nella legge 287/90, e di converso la qualifica della Lega quale <<associazione di carattere privatistico delle società calcistiche di Serie A e B>>, cui è delegato dalla FIGC il compito di promozione, disciplina e controllo dell’attività calcistica in Italia\(^{(269)}\), ma soprattutto la giurisprudenza risalente\(^{(270)}\) che riconosceva unicamente in capo all’organizzatore dell’evento sportivo la titularità dello sfruttamento economico dello stesso, basandosi sugli sforzi compiuti ai fini della realizzazione dell’evento, il quale risulta frutto dell’attività imprenditoriale dei singoli club, di modo che il coinvolgimento della Lega assume il carattere di un’intesa tra imprese, lesiva dei principi concorrenziali. D’altra parte, ammette che la questione della titularità dei diritti sugli eventi sportivi non è questione risolvibile senza l’ausilio concreto del Legislatore nazionale, come affermato in quegli anni dalla stessa Commissione Europea\(^{(271)}\).

\(^{(268)}\) <<Può dunque essere individuato nell’ambito della LEGA CALCIO un meccanismo perequativo alternativo - ad esempio incentrato su un sistema di tassazione progressiva - e egualmente efficace senza che per questo sia necessario procedere alla vendita centralizzata dei diritti televisivi delle singole società e a restrizioni ingiustificate della concorrenza. La vendita collettiva di tutti i diritti televisivi calcistici non appare quindi strettamente necessaria per il raggiungimento di finalità perequative tra le società associate alla LEGA CALCIO, stante la possibilità di addurre a risposte analoghi attraverso modalità meno restrittive>>, Provv. N. 7340, in Boll. Uff. n. 26/1999, parr. 154-155 cit.

\(^{(269)}\) Art. 9 comma 3 Statuto FIGC : <<La FIGC demanda alle Leghe […] l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie>>

\(^{(270)}\) Si veda soprattutto il Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978, Cit., nella parte in cui afferma che <<La partita di calcio non è solamente un fatto agonistico, ma è anche "spettacolo" organizzato e offerto al pubblico da società di tipo imprenditoriale e, come tale, ha rilevanza economica[...]Nei suoi riflessi economici, l’incontro rientra indubbiamente nella disponibilità del sodalizio che a sue spese e a suo rischio promuove e allestisce lo spettacolo sportivo. Sempre che la gara si disputi in un luogo chiuso, l’ente organizzatore, come ha diritto di riscuotere il biglietto d’ingresso, così ha facoltà di tutelare gli interessi economici inerenti allo spettacolo sportivo, impedendo che altri sfrutti risultati del suo sforzo organizzativo>>

Ci sembra estremamente discutibile la ricostruzione sul piano giuridico operata dall’AGCM, e basata su pronunce che non tenevano conto, nel momento in cui sono state emanate, delle elaborazioni del diritto della concorrenza nonché degli enormi interessi economici che avrebbero cominciato a ruotare intorno a calcio soltanto a partire dai primi anni ’90. D’altra parte, non si può negare che il provvedimento dell’Autorità si inserisca all’interno di un filone consolidato, che in quegli anni ambiva a consolidare il meccanismo di vendita individuale dei diritti televisivi nella maggior parte dei Paesi europei (272). Non sorprende dunque se proprio quell’anno, mentre l’Autorità avviava la sua istruttoria, il Parlamento avrebbe approvato la conversione in legge del d.l n. 15/1999, segnando la fine (temporanea) della contrattazione collettiva e il limite (nelle intenzioni pro-concorrenziale) del 60 % degli eventi trasmissibili da un singolo operatore.

2.2 Il caso “Napoli”

La vicenda che ha visto protagonisti la S.S.C. Napoli da una parte e le emittenti Stream ed Europa TV (controllata di Tele+) dall’altra è molto significativa degli effetti in concreto prodotti dalla nuova normativa sulla vendita individuale dei diritti televisivi, nonché del decisivo ruolo assunto in merito dall’Autorità Antitrust, che il 14 giugno del 2000 emette un provvedimento (273) con il quale dichiara l’abuso di posizione dominante sul mercato delle pay-tv da parte di Tele+, a seguito di denuncia della concorrente Stream, in quanto avrebbe attuato negli anni una politica commerciale volta a inserire all’interno dei contratti di licenza (triennali) stipulati con i singoli club clausole di prelazione a suo favore anche per le stagioni successive alla scadenza naturale del contratto, oltre ad aver imposto a Stream, nell’ambito di contratti di distribuzione di


120
programmi via cavo stipulati tra le due emittenti, clausole ritenute a ragione
dall’Autorità lesive dell’articolo 82 lett. a e b del Trattato CE(274).

Della vicenda approfitta il Napoli, all’epoca legato da un contratto di licenza con
Europa TV, che dopo poco più di un mese dalla pubblicazione del provvedimento
AGCM decide di rompere il vincolo di esclusiva con l’emittente stipulando un secondo
contratto di licenza con la concorrente Stream. Europa TV reagisce con due iniziative
giudiziarie, dapprima davanti al Tribunale di Milano nei confronti del Napoli,
rivendicando il proprio diritto d’accesso sul terreno del San Paolo al fine di riprendere
televisivamente le partite ivi disputate dalla compagine partenopea, e successivamente
convenendo Stream dinanzi al Tribunale di Roma, tramite un’azione inibitoria volta a
impedire l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto stipulato da quest’ultima con lo
stesso Napoli. Entrambe le iniziative non avranno accoglimento da parte dei giudici, che
invero fonderanno le loro decisioni sul medesimo assunto, ovvero la nullità del contratto
tra Napoli e Tele+ per violazione del divieto di abuso di posizione dominante che
renderebbe al contrario legittima la stipulazione del secondo contratto con Stream,
riprendendo nelle loro motivazioni quanto già specificato dall’AGCM nel
provvedimento del 14 giugno. Si tratta, per così dire, di una <<ricaduta>> sul piano
civilistico, in termini di nullità del contratto, della violazione già accertata dall’AGCM
del diritto antitrust comunitario(275) consistente nella qualifica di Tele+ quale operatore
di mercato in posizione dominante, sia in termini di fatturato, sia in termini di
abbonamenti.

(274) Ci riferiamo in particolare al punto c della delibera AGCM, laddove si evidenzia che <<il
comportamento posto in essere dalla società TELEPIU’ Spa, anche tramite società controllate, consistente
nell’aver incluso, nel contratto di distribuzione tecnico-commerciale via cavo di programmi e pacchetti
calcio contraddistinti dal marchio TELE+ stipulato nel 1996 con la società STREAM Spa, clausole che
hanno impegnato quest’ultima società a:
- svolgere le attività di promozione e commercializzazione di tali prodotti "in coerenza alle politiche
commerciali" del gruppo TELE+ (articolo 5.1(c));
- applicare per gli abbonamenti via cavo un corrispettivo "sostanzialmente conforme a quello richiesto
dal Gruppo TELE+ per i programmi e i "Pacchetti Calcio" via satellite" (articolo 5.2);
- trasmettere solo via cavo, per il periodo successivo al 31 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2002, anche
le partite dei campionati di calcio di serie A e B di cui avesse acquisito i diritti (articolo 8.2), costituisce
uno sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 82 (ex 86), lettera a), del Trattato
CE;>>

(275) In questi termini si sono espressi A. GENOVESE e G. FIGA’-TALAMANCA, in Abuso di posizione
dominante e diritti televisivi su eventi sportivi : il caso Calcio Napoli-Stream- Telepiù, AIDA, 2002, pag,
596 cit.
Invero, il Tribunale di Milano adotta nella sua decisione una motivazione ulteriore e per certi versi originale, adducendo un abuso "da sfruttamento" (276) di Tele+ nei confronti del Napoli, nella misura in cui non venivano a questo garantiti dei corrispettivi adeguati per le licenze e gli era stato garantito un "adeguamento" nell’ipotesi in cui gli azzurri fossero ritornati nella massima serie calcistica nazionale. Soluzione senz’altro criticabile nella parte in cui non tiene conto che la gravosità o meno di una prestazione contrattuale non può che essere valutata in rapporto alla controprestazione dedotta, e non certo sulla base della qualifica soggettiva di una delle parti quale “operatore di mercato in posizione dominante”, altrimenti s’arriverebbe a colpire con la nullità tutti i contratti stipulati da un’impresa che si trovi in analoga posizione (277).

Non può essere d’altra parte ritenuta condivisibile la motivazione dell’ordinanza del giudice milanese nella parte in cui configura l’abuso esclusivamente in termini quantitativi, cioè nel superamento della soglia del 60% nella trasmissione degli eventi della serie A da parte di Tele+, posto che già il provvedimento AGCM n. 7419/1999 aveva negato la validità del contratto di licenza stipulato da Tele+ con la Reggina proprio perché avrebbe comportato appunto un superamento di detto limite, eppure aveva riconosciuto la posizione di netto dominio dell’emittente nel mercato delle pay-tv (278).


(277) "La soluzione adottata dal giudice lombardo lascia intendere che, per definizione, i contratti che servono o sono sintomatici di un abuso di posizione dominante siano essi stessi ingiustificatamente gravosi a norma dell’art. 3 lettera a) della legge n. 287 del 1990, e quindi abusivi e nulli. Una tale conclusione sarebbe però del tutto errata. Senza arrivare ad affermare che l’abuso di impedimento realizzato attraverso accaparramento di risorse è economicamente e giuridicamente plausibile solo se le condizioni contrattuali praticate dall’impresa in posizione dominante sono particolarmente favorevoli al fornitore, v’è da dire che l’abuso integrato dal carattere ingiustificatamente gravoso delle condizioni contrattuali deve essere accertato, per quanto ciò sia difficoltoso, sul piano del rapporto fra prestazione e controprestazione e non sulla base delle circostanze o degli effetti del contratto. Sviluppando fino alle estreme conseguenze il ragionamento criticato, si arriverebbe all’assurda conclusione che tutti i contratti stipulati da un’impresa in posizione dominante sono abusivi in quanto tali oltre che nulli in quanto tali>>., A. GENOVESE e G. FIGA’-TALAMANCA, Abuso di posizione dominante e diritti televisivi su eventi sportivi : il caso Calcio Napoli-Stream-Telepiù, AIDA, 2002, pag. 606 cit.

(278) "Le risultanze istruttorie configurano TELEPIù come il principale operatore in Italia, in virtù innanzitutto del numero di abbonati - più di 1.200.000 abbonati tra analogico e digitale rispetto ai 158.000 abbonati circa del concorrente STREAM - con una quota di mercato pari a circa l'87%. TELEPIù è poi l'unico operatore nella TV a pagamento con tecnologia analogica, un elemento che appare favorirla nell'acquisizione dei diritti televisivi criptati."
Più articolata, e per certi versi più corrispondente all’impostazione assunta in materia dall’Autorità, è la posizione del giudice romano, che facendo leva da un lato sull’<<innalzamento delle barriere>> operato a danno di Stream ai fini di una sua esclusione dal mercato delle pay-tv e dall’altro sull’applicazione dell’articolo 2 della legge istitutiva dell’AGCOM, nella parte in cui prevede che nessun operatore della comunicazione possa detenere più del 30 % della quota di mercato globale, giunge alla dichiarazione di nullità dell’intero contratto stipulato tra Napoli e Tele+, rendendo viceversa operativo quello stipulato successivamente con Stream.

Quale che sia la motivazione addotta, il dispositivo di entrambi i giudizi è identico, e ha comportato una nullità integrale del contratto di licenza stipulato da Tele+ con il Napoli ai sensi dell’art. 1418 c.c., poiché in contrasto con la norma imperativa del divieto di abuso di posizione dominante, e dunque utilizzabile come forma di tutela da qualsiasi terzo (dunque estraneo al sinallagma), che venga danneggiato da quelle clausole contrattuali idonee a determinare una sua esclusione dal mercato, e che di fatto costituiscono una forma d’intesa in senso verticale (v. par. 1), così come ai titolari del rapporto contrattuale è consentito agire nei confronti di terzi che indebitamente si intromettano in tale rapporto(279).

TELEPIÙ per sette anni ha operato quale unico operatore nella pay-TV, acquisendo una rilevante reputazione nei confronti dei consumatori. Anche in conseguenza di questo, TELEPIÙ gestisce il sistema di accesso condizionato (SECA) di una vasta quota dei decoder esistenti, fattore essenziale per la visione dei programmi propri e dei concorrenti e per l’accesso ai nuovi servizi (es. pay-per-view, servizi interattivi).

TELEPIÙ è inoltre un operatore integrato tanto nella produzione dei programmi, quanto nella strutturazione dell’offerta, quanto infine nella distribuzione del prodotto alla clientela; e appartiene a un gruppo internazionale attivo in diversi Paesi europei e dotato di ampie risorse finanziarie e di notevole potere contrattuale nei confronti dei venditori dei diritti sportivi e cinematografici. A quest’ultimo riguardo TELEPIÙ ha stipulato una serie di contratti pluriennali di esclusiva con le principali major cinematografiche>>, Provv. N. 7419/1999 AGCM, in Boll. Uff. n. 23/1999

(279) <<In particolare i soggetti estranei al rapporto, per effetto del regolamento negoziale intercorrente tra le emittenti televisive e i titolari dei diritti di trasmissione televisiva di determinati eventi[…] subiscono una preclusione al libero esercizio dell’attività di registrazione e messa in onda delle manifestazioni sportive, derivante dal fatto che la titularità di tali diritti viene riconosciuta in via esclusiva ai soggetti che possiedono un titolo specifico di legittimazione. Il diritto di sfruttamento patrimoniale di tali beni viene pertanto attribuito al titolare diretto o al cessionario contrattuale, e a tali soggetti viene riconosciuta la possibilità di utilizzare gli strumenti di tutela funzionali ad assicurare l’effettività dell’esclusiva nell’utilizzazione, includendo quindi, accanto agli ordinari rimedi contrattuali, l’esperibilità delle azioni proprie della tutela aquiliana e concorrenziale>>, E. PODDIGHE, L’abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi, Cit., pag. 197.
In tal senso possiamo concludere che la soluzione della nullità è valida ogni qual volta garantisca efficacemente i terzi dalle possibili violazioni della normativa antitrust. Per questo motivo parte della dottrina esistente in materia è giunta alla configurazione di una <<nullità speciale>>\(^{(280)}\), che si adatti alle specifiche esigenze della materia. I profili di specialità possono essere così riassunti:

a) Rilevabilità non più d’ufficio, ma esclusivamente su istanza della parte danneggiata sul mercato dall’illecito antitrust;

b) <<Parzialità necessaria>> della nullità, in quanto volta a ripristinare unicamente lo status quo ante alla violazione:

c) Correzione autoritativa di quelle clausole <<da sfruttamento>> della controparte contrattuale.

Come abbiamo anticipato, tuttavia, le soluzioni prospettate dai due giudici, ancorché legate a motivazioni differenti, hanno condotto a una nullità “generale”, utilizzando l’istituto più a fini di caducazione del rapporto contrattuale che di riequilibrio dello stesso\(^{(281)}\). Senza dubbio non può non aver avuto un’influenza notevole, ai fini della decisione, l’unico riferimento normativo che i giudici dell’epoca avevano a disposizione, ossia la legge n. 78 del 29 marzo 1999(che ha convertito il d.l n. 15/1999), più volte citata, e in particolare l’intenzione del Legislatore di evitare il formarsi di posizioni dominanti attraverso l’imposizione della soglia quantitativa del 60% nell’acquisizione degli eventi della Serie A\(^{(282)}\). La legislazione successiva, unitamente

\[^{(280)}\] In questo senso si è espresso G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, Giuffrè, 1995, pagg. 45 e ss.

\[^{(281)}\] A. GENOVESE e G. FIGA’-TALAMANCA, Abuso di posizione dominante nel caso Napoli-Stream-Tele+, pag. 606 cit.

\[^{(282)}\] <<La ratio dell’intervento attuato con la legge 78/99, dichiarato espressamente dalla medesima rubrica dell’art. 2, è quella di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel mercato televisivo, e segnatamente, per quanto rileva, la tutela della concorrenza nello specifico settore dell’emittenza televisiva a pagamento. In linea di principio, e per quanto attiene ai principi generali, la tutela dell’assetto concorrenziale del mercato risiede nel tentativo di precludere ai soggetti che si trovano in posizione di esclusiva o di forte privilegio nella detenzione e nella disponibilità di una risorsa l’adozione di condotte che si concretino in un abuso, in modo tale da evitare da un lato l’indiscriminato impedimento all’accesso alla risorsa da parte del monopolista (o del detentore di un quasi-monopolio, dall’altro […] la determinazione e l’imposizione di prezzi>>, E. PODDIGHE, L’abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi, Cit., pag. 203.
all’evoluzione del mercato delle emittenti a pagamento, porteranno un genere diverso di problemi all’attenzione dell’Autorità Antitrust nazionale, che invero incrementerà col tempo il proprio spirito interventista.

2.3 Il Decreto Melandri e il diritto della concorrenza.

2.3.1 I presunti profili anti-concorrenziali del Decreto.

Non sono mancati autori che hanno ravvisato nell’emanazione del Decreto Melandri un atto contrario alla normativa generale in tema di concorrenza, facendo leva soprattutto sulle finalità <<commerciali>> che il Decreto si pone(283) nonché sulla nozione di <<contitolarità>> di matrice germanica, che ha suscitato non poche perplessità soprattutto se abbinato alla norma che attribuisce in via esclusiva alla Lega il potere di contrattazione con le emittenti(284). Si cela il rischio, in sostanza, di comportamenti

---

(283) <<L’aumento delle risorse dei club calcistici […] rappresenta una deviazione importante dal principio del benessere del consumatore. Sebbene siffatto obiettivo non sia formalmente sancito in alcun atto legislativo, esso emerge alla lettura della Scheda esplicativa del decreto, nella quale è chiarito che «al fine di aumentare i ricavi complessivi per il calcio, l’organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti televisivi a tutti gli operatori». Le maggiori risorse per il calcio non possono che derivare da un maggiore prezzo di cessione dei diritti. E’ dubbio che tale incremento possa essere interamente sopportato dal gestore acquirente. Con ogni probabilità, gli acquirenti saranno portati a riflettere l’aumento dell’input nel mercato a valle, attraverso un relativo aumento del prezzo degli abbonamenti a carico del consumatore-tifoso. Finalmente, la contribuzione alle maggiori risorse per il calcio sarà sopportata da quest’ultimo, il quale, rispetto al passato, dovrà pagare un corrispettivo superiore per l’accesso a contenuti equivalenti. Certo, è legittimo dubitare che questo sia l’obiettivo del diritto della concorrenza. Vicini più, anche prescindendo da qualsiasi analisi concorrenziale, che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti sportivi sia divenuto eccessivo sembra essere un giudizio ricorrente. La continua aspirazione ad aumentare i profitti in un settore caratterizzato da una forte specificità quale lo sport, non può essere immune da critiche di matrice politica, se non finanche etica>>, J. FIGUS DIAZ e V. FORTI, La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione : quid novi sub sole?, RDES, 2008, Vol. IV, Fasc. 2, pagg. 30-31 cit.

(284) <<Il nuovo decreto[…] crea indirettamente un cartello ex lege, come tale immate dal diritto della concorrenza. La differenza tra un joint selling agreement e la modalità di cessione centralizzata è frutto di un astrazione teorica, attuata tramite la finzione giuridica della titolarità collettiva assorbita in un esercizio esclusivo. Il raffronto tra la disciplina dei diritti audiovisivi e quella del diritto di archivio deludica la problematica. Scissione nel primo, unitarietà nel secondo. L’organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi, ma l’esercizio è attribuito in via esclusiva all’organizzatore della competizione. Per quanto riguarda il diritto di archivio invece, la titolarità, così come l’esercizio, spettano in esclusiva all’organizzatore dell’evento medesimo. La sola motivazione soggiacente a questa disparità è garantire la vendita centralizzata, evitando, parallelamente, la concorrenza tra i vari club. Un risultato simile ad un cartello, ma immate dal controllo antitrust, in quanto le norme concorrenziali degli articoli 81 e 82 TCE si rivolgono alle imprese e non agli Stati membri. Quest’ultimo sono, per costante giurisprudenza, liberi di emanare atti legislativi che possano produrre un risultato anti-concorrenziale. Il solo limite risiede nel divieto di “adottare o mantenere in
abusivi da parte dell’organizzatore della competizione, il quale potrebbe certamente sfruttare il disposto dell’articolo 7 comma 3, togliendo dal mercato gli eventi più pregiati del campionato per poi ritrasmetterli su una propria piattaforma, essendo a ciò autorizzata dal successivo articolo 13(285), sia pure nel rispetto dei principi di libera concorrenza e delle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Invero, analizzando i principi stabiliti all’interno dell’art. 1 del Decreto, sono essenzialmente due le finalità che lo stesso si pone prima facie:

a) Trasparenza e efficienza del mercato dei diritti audiovisivi;
b) Disciplina della ripartizione delle risorse economiche generate dalla commercializzazione.

Quanto al primo obiettivo, è indubbio che la trasparenza e l’efficienza vengano assicurate dalla previsione di specifiche procedure competitive, dall’obbligo di offerta a tutti gli operatori della comunicazione, dal principio dell’equilibrio nella formazione dei pacchetti, e in generale da tutte le disposizioni concernenti la commercializzazione (artt. 6-13) che sono state oggetto delle trattazione del precedente capitolo.


(285) "<<Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l’organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell’occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi>>, art. 13 d. lgs. n. 9/2008.

(286) "<<Come già rilevato anche dalla teoria economica applicata allo sport, la centralizzazione della vendita non è elemento indispensabile ai fini di un miglioramento dell’equilibrio competitivo. A tal fine sarebbe infatti sufficiente un miglior sistema di redistribuzione dei proventi, anche se ottenuti con la
laddove ha rilevato come la disciplina delle modalità di vendita è indifferente ai fini della concorrenza tra club, rilevando invece le forme più o meno accentuate di mutualità, che evidentemente può sussistere anche in un sistema di vendita individuale(287).

D’altra parte, già nel Provv. N. 7340/1999, che aveva spianato la strada all’epoca della contrattazione individuale nel nostro Paese, l’Autorità aveva rilevato una certa indipendenza tra modalità di vendita e mutualità, senza peraltro indicare concretamente come questa dovesse realizzarsi (v. supra, par. 2.1). In questa sede ci limitiamo a sottolineare l’estrema difficoltà che comporterebbe l’imposizione ai top club di “contributi di solidarietà” a favore dei club minori, sia per l’interesse che hanno i primi a non ampliare eccessivamente la concorrenza interna (come peraltro accade in Spagna, v. infra, cap. IV, par. 2), sia per la assai probabile contrarietà di una tale disposizione ( purché di rango legislativo, e non regolamentare) ai principi costituzionali della libertà d’impresa.

Viceversa il nostro Legislatore, ben consapevole della natura quasi “corporativa” delle Leghe calcistiche, caratterizzate da una “cooperazione necessaria” tra i loro componenti (v. supra, cap. prec., par. 2.1) non ha soltanto scelto di disciplinare analiticamente i criteri in base ai quali si opera la ripartizione delle risorse tra le società calcistiche di Serie A, ma ha anche previsto un quorum particolarmente elevato (tre quarti degli aventi diritto), per le modifiche dei criteri di ripartizione degli stessi(288), sul presupposto della creazione di una “volontà comune” ai singoli club nel perseguimento vendita individuale. Sarebbe dunque stato sufficiente, e forse più razionale, un provvedimento che garantisse ai club di medie e piccole dimensioni una quota dei proventi superiore alle attuali percentuali contenute nei provvedimenti mutualistici della LNP>>, D. BIANCHI, Calcio professionistico e diritto, I. DEMURO e T.E. FROSINI (a cura di), Giuffré, 2007, pagg. 174-175 cit.


(288) <<Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dell’organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto>>, art. 25 co. 4 d. lgs. n. 9/2008.
di strategie di miglioramento del prodotto calcistico nel medio-lungo periodo\(^{(289)}\). Questa, e altre disposizioni (come quella che qualifica i diritti audiovisivi come diritti connessi al diritto d’autore, con l’applicazione della relativa disciplina), hanno fatto avversare il Decreto a parte della dottrina, che lo ritiene espressione di una "<<concezione statale delle attività economiche>>", nonché di una "<<foia regolamentatrice>>" di cui evidentemente deve aver sofferto il Legislatore\(^{(290)}\).

Al di là di queste considerazioni, c’è da dire che le attuali disposizioni legislative inducono a ritenere senz’altro possibile che la Lega acquisisca una posizione dominante nell’ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi, e dello stesso avviso è parse l’Autorità, che non ha esitato a intervenire in materia.

\(^{(289)}\) <<Questa maggioranza previene il rischio che la modifica dei criteri di ripartizione, pur giustificata in una prospettiva di massimizzazione dei ricavi nel breve periodo, disincentivi nel lungo periodo strategie di miglioramento agonistico e valorizzazione del bacino d’utenza da parte dei soggetti più deboli. La maggioranza qualificata dei tre quarti dovrebbe infatti presupporsi la rispondenza della decisione ad interessi comuni ad un gran numero di squadre, e perciò anche almeno ad una parte delle squadre più deboli, che non dovrebbero quindi vedere precluse le proprie prospettive di miglioramento agonistico e ampliamento del bacino d’utenza. La determinazione legislativa dei criteri di prima ripartizione delle risorse del campionato di Serie A riflette d’altro canto la profonda diversità delle economie individuali delle squadre, il conseguente forte conflitto d’interessi fra membri della Lega, e le probabili difficoltà di ricerca di soluzioni accettabili da una maggioranza qualificata dei tre quarti. Il legislatore individua così autoritativamente un modello di ripartizione ritenuto conforme ai principi sin qui delineati; e ad un tempo ne prevede la modifica soltanto a maggioranza, per evitare che questo modello venga sovvertito nell’interesse esclusivo dei soggetti più forti>>, D. SARTI, Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi, AIDA, 2008, pagg. 150-151 cit.

\(^{(290)}\) Ved. V. ZENO-ZENCOVICH, La statalizzazione dei “diritti televisivi sportivi”, in Calcio professionistico e Diritto, pag. 187 e ss., e in particolare pag. 193, in riferimento al quorum deliberativo sulla modifica dei criteri di ripartizione, laddove si dichiara: <<Il giurista occidentale è abituato, da oltre mezzo secolo, alla erosione degli spazi di autonomia privata, al punto che si è parlato […] di “morte del contratto”. Nel caso del D. lgs. 9/2008 tale fenomeno non riguarda solo la gestione collettiva dei ricavi e la loro forzosa destinazione, ma tocca aspetti centrali del concetto di autonomia. Ad esempio, quando agli artt. 6, comma 2, e 25, comma 4, vengono fissati speciali quorum deliberativi per l’adozione di linee guida nella commercializzazione dei diritti televisivi e per la ripartizione delle risorse, si interviene sul diritto delle associazioni, in assoluta controtendenza rispetto ad un movimento che progressivamente ha rimosso controlli pubblici, ponendo come unici limiti quelli di maggioranza e quelli costituzionali>>.
2.3.2 **Il provvedimento AGCM A-418 di avvio istruttoria nei confronti della Lega Calcio per abuso di posizione dominante e la vicenda Conto-TV.**

Il 21 luglio 2009, con proprio provvedimento(291), l’AGCM comunica l’avvio di istruttoria nei confronti della Lega Calcio per violazione dell’art. 82 Trattato CE (ora art. 102 TFUE)(292), nell’ambito della formazione dei pacchetti relativi alla procedura competitiva per l’assegnazione dei diritti audiovisivi delle stagioni 2010-2011 e 2011-2012. Relativamente ai diritti in esclusiva da esercitare nell’ambito del territorio nazionale, infatti, la Lega Calcio aveva previsto i seguenti pacchetti:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pacchetto</th>
<th>Piattaforma</th>
<th>Descrizione sintetica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A PLATINUM LIVE</td>
<td>Satellite e ritrasmissione IPTV e internet a pagamento</td>
<td>Diritti di trasmissione di tutti gli eventi, in diretta e in differita, mediante piattaforma satellite e diritti non esclusivi di ritrasmissione in simultanea su piattaforma IPTV e su piattaforma Internet</td>
</tr>
<tr>
<td>B SATELLITE HILITES</td>
<td>Satellite a pagamento</td>
<td>Diritti di trasmissione di immagini salienti in differita</td>
</tr>
<tr>
<td>C GOLD LIVE</td>
<td>Digitale Terrestre e ritrasmissione IPTV a pagamento</td>
<td>Diritti di trasmissione degli eventi disputati da 12 società sportive, in diretta e in differita, mediante piattaforma digitale terrestre e diritti non esclusivi di ritrasmissione in simultanea su piattaforma IPTV</td>
</tr>
<tr>
<td>D SILVER LIVE</td>
<td>Digitale terrestre e ritrasmissione IPTV a pagamento</td>
<td>Diritti di trasmissione degli eventi disputati da 8 società sportive diverse da quelle del pacchetto Gold,</td>
</tr>
</tbody>
</table>


(292) << È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive consistono in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o seconde gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi>>, art. 102 TFUE (ex art. 82 CE).
L’Autorità, premesso che <<il Decreto Legislativo n. 9/2008 assegna alla Lega Calcio, contitolare dei diritti audiovisivi insieme alle singole società sportive, il ruolo esclusivo di commercializzazione in via centralizzata dei diritti relativi a tutte le competizioni organizzate dalla stessa Lega>> (293), ovverso A e B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e che le stesse competizioni sono d’importanza cruciale per gli operatori della comunicazione ai fini del mercato a valle della raccolta pubblicitaria, nonché ai fini dell’ampliamento della propria customer base, contesta alla Lega quanto segue:

a) Aver predisposto un solo pacchetto per la piattaforma satellitare contenente tutte le dirette (Platinum Live), sfruttabile soltanto da quegli operatori in possesso di una <<capacità satellitare>> piuttosto ampia (come SKY);

b) Aver predisposto un secondo pacchetto satellitare (Satellite Hilites), con contenuti (gli highlights in differita) del tutto sovrapponibili a quelli dell’assegnatario dei diritti in chiaro (Platinum Hilites) nonché dell’assegnatario del pacchetto Platinum Live;

c) Aver predisposto due pacchetti per il digitale terrestre (Gold Live e Silver Live) tra loro non equilibrati.

A conclusione di ciò, l’Autorità ritiene che la Lega abbia abusato della propria posizione dominante ex lege al fine di favorire l’assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alle proprie competizioni agli operatori più influenti sul mercato, e dunque in grado di garantire i guadagni migliori, vanificando lo scopo stesso delle procedure competitive e realizzando in tal modo una sorta di “intesa verticale” con gli stessi

assegnatari\(^{(294)}\). Il Provvedimento in questione ha un effetto dirompente sul sistema\(^{(295)}\). Ne approfitta infatti una neonata emittente con base in Toscana, dal nome Conto TV, che presenta immediatamente istanza cautelare alla Corte d’Appello di Milano, ai sensi dell’art. 33 co. 2 della legge n. 287/90\(^{(296)}\), ottenendo in data 4 luglio 2009 un provvedimento inibitorio d’urgenza nei confronti della Lega Calcio, diffidata dunque dal dare esecuzione al provvedimento di definitiva assegnazione a SKY del pacchetto A (\textit{Platinum Live}), nonché dal proseguire le trattative per l’assegnazione dei diritti concernenti la Serie B.

Sono curiose le analogie con quanto accaduto dieci anni prima\(^{v. supra, par. 2.2}\). Anche in quel caso un provvedimento dell’AGCM aveva accertato un abuso di posizione dominante (allora nei confronti dell’emittente Tele+, qui nei confronti della Lega Calcio) cui era seguita un’iniziativa giurisdizionale volta a caducare gli effetti dei contratti stipulati dal soggetto in posizione di abuso (o comunque a impedirne la stipula). L’analogia riguarda anche il giudice-persona fisica che si è occupato della vicenda, ovvero il dott. Giuseppe Tarantola, che rigetta l’eccezione di incompetenza presentata dalla Lega Calcio, la quale invocava l’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE (ora artt. 101 e 102 TFUE), con conseguente devoluzione della controversia al Tribunale \(^{v. supra, cap. prec., par. 2.4.10}\), cioè nega in sostanza che quella che ormai è la quarta lega del mondo (ma è stata in passato, e a lungo, la prima) abbia una sua intrinseca dimensione transnazionale\(^{(297)}\).


\(^{(296)}\) <<Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio>>

\(^{(297)}\) <<Come dire che il Campionato di Serie A non vale proprio nulla e che al telespettatore interessano solo le partite di cartello Milan/Juve, Inter/Juve, Roma/Juve. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano i
La Lega cerca di ricomporre la situazione presentando all’AGCM una lista di impegni\(^{(298)}\), nella speranza che la chiusura della procedura presso l’Autorità porti a una cessazione della materia del contendere davanti al giudice civile. Gli impegni presentati dalla Lega vengono successivamente approvati dalla stessa Autorità\(^{(299)}\), che finisce per “assolvere” la Lega, rilevando come <<il complesso degli impegni presentati dalla Lega Calcio, in forza anche delle modifiche apportate – volte a rispondere alle

---


\(^{(298)}\) <<Nel merito, la Lega Calcio ritiene che le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità possano essere rimosse da una *propria iniziativa consistente nella suddivisione del pacchetto Platinum di Serie B per la piattaforma satellitare in tre pacchetti autonomi*, da offrire mediante procedura competitiva da effettuarsi entro il 26 febbraio 2010.

Il primo pacchetto che la Lega intende predisporre (Pacchetto A) contiene le partite in casa e in trasferta relative a 12 squadre, il secondo pacchetto (Pacchetto B) è formato dalle partite in casa e in trasferta relative alle 10 squadre rimanenti, mentre il terzo pacchetto (Pacchetto C) contiene le gare giocate in anticipo ed in posticipo, trasmesse in forma condivisa con gli assegnatari dei Pacchetti A e B. Gli operatori assegnatari dei Pacchetti A e B possono scegliere le squadre che compongono il proprio pacchetto secondo uno schema elaborato nell’ottica di assicurare equilibrio tra i contenuti disponibili. Inoltre, ciascuno degli assegnatari dei pacchetti A e B può offrire ai consumatori, in differita, gli highlights delle partite del proprio pacchetto e delle partite non facenti parte del proprio pacchetto. Nel caso in cui i descritti pacchetti non dovessero essere assegnati mediante la procedura competitiva, la Lega Calcio si impegna a procedere alla trattativa privata. Nell’ipotesi in cui le procedure di vendita non avessero esito positivo troverebbero, conseguentemente, applicazione le previsioni dell’articolo 19 delle linee guida (inerente i diritti invenduti) e dell’articolo 6.4.1 dell’invito ad offrire pubblicato dalla Lega Calcio in data 3 settembre 2009 (relativo all’esercizio dei diritti di licenza).


osservazioni formulate nell’ambito del market test\(^{(300)}\) – sia idoneo a rimuovere i profili anticoncorrenziali sottesi al presente procedimento\(^{(301)}\).

ContoTV tuttavia non si arrende e ricorre al TAR del Lazio contro il provvedimento di chiusura istruttoria dell’AGCM, contestando tanto profili di legittimità quanto profili di merito, e in particolare l’inadeguatezza degli impegni assunti dalla Lega a consentire una parità di condizioni di accesso al mercato dell’audiovisivo sportivo. Nel frattempo, in data 16 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Milano accoglie l’eccezione di incompetenza presentata dalla Lega Calcio, annullando il provvedimento del giudice Tarantola e riconoscendo la rilevanza comunitaria della materia. La “partita”, a questo punto, si svolge su due fronti.

Sul fronte civilistico, ContoTV presenta una nuova istanza cautelare al Tribunale di Milano, chiedendo l’inibizione della Lega Calcio a dare esecuzione al contratto stipulato con SKY avente ad oggetto la trasmissione di tutti gli eventi compresi nel pacchetto A (Platinum Live). Chiede inoltre che lo stesso pacchetto venga suddiviso, analogamente a quanto accade sulla piattaforma digitale terrestre, in due pacchetti distinti, uno contenente tutte le dirette di 12 squadre di Serie A e l’altro contenente le dirette delle restanti 8.

\(^{(300)}\) Tre sono stati i soggetti che hanno presentato specifiche osservazioni riguardo gli impegni presi dalla Lega Calcio: ContoTV, Adiconsum e Sky. Di queste soltanto Sky ha fornito una valutazione positiva, asserendo che "spetta all’impresa che intenda partecipare a una gara adottare tutte le misure necessarie per la fornitura del servizio, non potendosi pretendere che la stazione appaltante calibri il bando di gara in funzione delle limitate capacità produttive o distributive di alcuni tra i potenziali fornitori". Diametralmente opposta è la posizione di ContoTV, che ritiene ininfluente, ai fini delle ragioni che hanno condotto all’avvio dell’istruttoria da parte dell’AGCM, la modifica dei pacchetti concernenti i diritti relativi al campionato di Serie B, i quali d’altra parte "non sarebbero in grado di generare quei flussi di clienti e pubblicità idonei a far materializzare una qualche forma di concorrenza nel mercato". Da parte sua l’Adiconsum rileva un forte pregiudizio ai fini delle scelte relative al mercato delle pay-tv, laddove a un solo operatore è data la possibilità di acquisire il pacchetto relativo a tutte le dirette del campionato di Serie A. In forza di tali rilievi, la Lega si è impegnata alla predisposizione di un ulteriore pacchetto (D), destinato anch’esso alla piattaforma satellitare, contenente i diritti di trasmissione a pagamento delle sintesi di tutte le partite della Serie A, della durata massima di 10 minuti per tempo, impegnandosi a procedere mediante trattativa privata nel caso in cui la procedura a evidenza pubblica non si fosse conclusa positivamente.

Sul fronte amministrativo, invece, in data 14 aprile 2010, il TAR accoglie il ricorso presentato da ContoTV avverso il provvedimento di chiusura istruttoria dell’AGCM dapprima citato, rilevando una contraddittorietà e illogicità tra lo stesso e il provvedimento di avvio istruttoria A-418 del 22 luglio 2009. Tra i principali profili affrontati dal giudice amministrativo si segnalano:

a) Il mancato rispetto del principio del contraddittorio, quale profilo di legittimità, in quanto i nuovi impegni assunti dalla Lega non sono stati sottoposti al vaglio del market test da parte dei soggetti interessati (ContoTV, Sky, Adiconsum);

b) La mancanza di corrispondenza, quale profilo di merito, tra le ragioni che hanno indotto l’Autorità all’avvio del procedimento istruttorio (ossia la determinazione dei pacchetti relativi al campionato di Serie A) e gli impegni in concreto assunti dalla Lega, che come abbiamo visto hanno riguardato i diritti afferenti al campionato di Serie B(302);

c) Quale ulteriore profilo di merito, l’inadeguatezza del nuovo pacchetto D (denominato Satellite Summary), comprensivo delle sintesi di tutte le partite di Serie A(303) nel creare un’effettiva concorrenza all’interno della piattaforma satellitare, specie se confrontato nei contenuti con l’originario pacchetto B (Satellite Hilites), che era stato oggetto della censura dell’AGCM; la differenza nei due riguarda essenzialmente la fascia oraria di prima trasmissione (17.30 nel B, 17 nel D), elemento che da solo certo non contribuisce a una diversificazione equilibrata dei pacchetti destinati alla piattaforma satellitare.

È evidente che l’impostazione giuridica adottata dal TAR non può non avere ripercussioni all’interno del giudizio civile, posto che il Tribunale di Milano si trova nuovamente nella condizione di dovere emanare una sentenza avendo a disposizione come unico elemento probatorio il provvedimento di avvio istruttoria AGCM che accerta l’abuso di posizione dominante della Lega, col rischio effettivo di un blocco dell’intero sistema calcio che dipende, per forza di cose, dai 570 e rotti milioni annui

(302) V. nota 298.

(303) V. nota 300.
che SKY sborsa puntualmente per assicurarsi tutte le dirette del pacchetto Platinum Live.

C’è da chiedersi quali siano stati i motivi di fondo che abbiano indotto l’Autorità a mutare il proprio orientamento nel giro di così poco tempo. L’impressione, almeno da una lettura coordinata dei due provvedimenti dapprima esaminati, è che in questo caso il diritto antitrust si sia per così dire “piegato” alle esigenze del sistema calcio, che in questi ultimi anni ha instaurato una solida partnership commerciale con l’emittente SKY, che dal canto suo ha senza dubbio rafforzato la propria posizione egemone sulla piattaforma satellitare anche grazie alla sua capacità di confezionare un prodotto di estrema qualità, calibrato appositamente per le esigenze dell’utenza italiana, notoriamente “affamata” di pallone (v. cap. I, par. 1).

Quali che siano state le reali ragioni dell’Autorità (o le pressioni da essa subite), la vicenda giunge a un suo culmine il 24 maggio 2010, quando il Tribunale di Milano\(^{(304)}\) rigetta tutti i petta di ContoTV, nutrendo <<sostanziali dubbi circa la sussistenza del fumus boni iuris delle pretese avanzate>>, facendo leva essenzialmente su due presupposti\(^{(305)}\):

a) L’individuazione corretta del mercato rilevante del prodotto audiovisivo sportivo, rispetto al quale è possibile valutare l’operato di abuso da parte della Lega (parametro soggettivo);

b) L’individuazione delle norme da applicare al caso di specie (parametro oggettivo).

Quanto al primo punto, il giudice non ritiene possibile <<valutare autonomamente l’offerta per la piattaforma satellitare rispetto a quella relativa alla piattaforma del digitale terrestre, entrambe indirizzate al comune mercato della pay-tv>>>. In sostanza, ribadisce un’ovvietà, ovvero che la concorrenza non è soltanto “infrapiattaforma”, ma è anche, se non soprattutto, tra piattaforme diverse, che si contendono il mercato attraverso la diversificazione delle loro proposte commerciali. Questo spiega il ricorso

---

\(^{(304)}\) Sentenza 24 maggio 2010 n. 5399, inedita.

\(^{(305)}\) Vedi E. MORELLI, Diritti Audiovisivi Sportivi, pagg. 242-250.
da parte della Lega alla procedura competitiva per singola piattaforma, in accordo con quanto stabilito a proposito dall’art. 8 del Decreto Melandri, che invero lascia ampio possibilità alla Lega circa le modalità della commercializzazione (v. cap. prec., par. 2.4.7), considerato anche il fatto che una procedura di questo tipo pone sul tavolo meno problemi d’ordine concorrenziale, oltre ad assicurare un migliore risultato in termini di introiti per le società.

D’altra parte, prosegue il giudice, il comportamento abusivo della Lega dovrebbe essere valutato alla luce della normativa in concreto applicabile, che nel caso di specie risulta essere in primis quella dettata dal D. lgs. n. 9/2008, che prevede l’approvazione di Linee Guida da parte delle Autorità (art. 6), chiamate esse stesse a compiti di vigilanza circa il rispetto dei principi legislativi e del contenuto delle Linee Guida precedentemente approvate (art. 20). Dunque, il rapporto tra normativa concorrenziale, che esclude forme d’intesa tra imprese finalizzate a restringere la concorrenza, e la normativa sui diritti audiovisivi sportivi, che prevede un’intesa ex lege tra le società di Serie A riunite nella Lega Calcio al fine di consentire una commercializzazione unitaria del prodotto “Serie A”, è un rapporto di lex generalis/lex specialis, nell’ambito del quale, come è noto, prevale la seconda in caso di antinomie. È evidente che avendo la Lega provveduto alla predisposizione dei pacchetti in ossequio a quanto contenuto nelle Linee Guida approvate dall’Autorità, non è possibile addebitare ad essa alcuna violazione di legge, giacché si tratta di un comportamento pienamente autorizzato dal Legislatore.

Un altro aspetto analizzato dall’organo giudicante riguarda le barriere tecnologiche d’accesso al mercato dell’audiovisivo sportivo. Contrariamente a quanto aveva sostenuto l’AGCM nel provvedimento di avvio istruttoria, dove aveva stigmatizzato la posizione dominante di SKY, che detiene una quota nel mercato delle pay-tv prossima al 90% (306), il giudice milanese evidenzia invece come <<dall’esame delle risultanze degli atti non pare che la ricorrente – al di là delle differenze di dimensioni finanziarie ed organizzative innegabilmente esistenti rispetto alla concorrente SKY Italia – abbia sofferto particolari svantaggi nella teorica possibilità di accedere allo stesso pacchetto

Platinum Live, per ciò che riguarda in particolare il suo profilo tecnico-organizzativo. Invero gli elementi addotti a tale proposito dalla stessa ricorrente – contemporaneo svolgimento di più incontri calcistici; difficoltà di reperimento di un sufficiente numero di frequenze satellitari – sembrano suscettibili di obiettivo ridimensionamento.>>

Insomma, per ContoTV si tratta di una sconfitta su tutta la linea, che chiude la vicenda definitivamente o quasi (il 16 giugno verrà firmata dall’emittente toscana l’atto di transazione con la Lega Calcio che farà cessare una volta per tutte la materia del contendere). Il calcio italiano, invece, tira un sospiro di sollievo. Non occorre sottolineare ulteriormente che un ipotetico annullamento (ma anche solo una sospensione) dei contratti stipulati dalla Lega con l’emittente di Rupert Murdoch avrebbe effetti devastanti sull’intero sistema, anzi probabilmente ne determinerebbe la chiusura.

3. La casistica comunitaria

3.1 I diritti audiovisivi e la UE : quadro generale.

La tematica dei diritti televisivi sportivi (e in particolare delle loro modalità di negoziazione e vendita) ha assunto, nel corso degli anni, una dimensione significativa anche nell’ambito del quadro d’azione della UE(307). Neanche a dirlo, l’aspetto di maggior interesse è rappresentato dai profili di compatibilità con il diritto della concorrenza, che in ambito europeo riveste un ruolo determinante, in quanto essenziale alla creazione di un <<mercato unico comune>>.

Anzitutto, per consolidata giurisprudenza comunitaria(308), risulta quale principio generale che il diritto comunitario si applica allo sport nella misura in cui quest’ultimo rivesta le caratteristiche di un’attività economica, orientata perciò al contenimento dei costi e alla massimizzazione dei ricavi, e pertanto sottoposta alle quattro libertà fondamentali del Trattato (libertà di circolazione di persone, merci, servizi e capitali) e al principio della libera concorrenza, così come si ricava a contrario dai disposti degli


artt. 81 e 82 del Trattato CE\(^{(309)}\), che vietano tanto le intese restrittive quanto gli abusi di posizione dominante. Ne risulta dunque che nonostante le innegabili specificità dello sport, non può mai verificarsi un esenzione totale di questo dai principi appena esposti\(^{(310)}\). L’azione della UE in materia si è sviluppato attraverso due passaggi fondamentali:

a) Emanazione della direttiva 97/36/CE, che ha modificato la direttiva 89/552/CEE sulla televisione senza frontiere (v. cap. I, par. 3.2.3), altrimenti detta direttiva “anti-siphoning” (v. cap. prec., par. 1.5.2), di cui ci siamo già occupati;

b) Decisione della Commissione sulla vendita centralizzata dei diritti nella UEFA Champions League\(^{(311)}\), in Premier League\(^{(312)}\) e in Bundesliga\(^{(313)}\), che occorre di seguito analizzare.

### 3.2 Le Decisioni “Champions League”, “Premier” e “Bundesliga”.

Senza dubbio, il primo profilo di diritto concorrenziale che la Commissione si è trovata ad analizzare riguarda la posizione della UEFA nel caso nel procedimento di vendita dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni da questa organizzate, e segnatamente la Champions League, la massima competizione calcistica per club a livello europeo. Posto che in teoria <<l’accordo di vendita congiunta limita la concorrenza tra club calcistici, nel senso che ha l’effetto di coordinare la politica dei prezzi e tutte le altre condizioni commerciali di tutte le società di calcio che producono il contenuto>>\(^{(314)}\),

\(^{(309)}\) Dal 2009, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è cambiata la numerazione degli articoli del precedente Trattato; oggi gli artt. 81 e 82 sono diventati gli artt. 101 e 102 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), ma non ne è mutato il contenuto.

\(^{(310)}\) V. nota 251.


\(^{(313)}\) COMP/C-2/37.214, Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga), 2005/396/CE, in GUCE n. L134/05.

cioè avrebbe pienamente i caratteri di un’intesa in senso orizzontale, la Commissione ha ritenuto, nel caso qui considerato, di non poter prescindere da una valutazione globale degli effetti prodotti dalla commercializzazione in forma collettiva, comprensivi di una migliore efficienza in termini di produzione e distribuzione degli eventi mediatici, nonché della presenza di forme di mutualità che accentuano la concorrenza tra imprese sportive(315).

Passando a un esame della Decisione “Champions League”, si evidenzia, all’interno della definizione di “mercato del prodotto rilevante” come le partite della massima competizione europea, oltre a quelle dei campionati nazionali e in generale gli eventi calcistici che vengono disputati con regolarità di calendario per tutto l’anno, costituiscono un mercato rilevante del prodotto separato rispetto ad altri eventi che non si svolgono con la medesima regolarità. La differenziazione si basa sulla capacità che hanno questi eventi di attrarre notevoli quantità di pubblico, di “fidelizzarlo” al canale televisivo che li trasmette(316), e dunque di rappresentare un prodotto irrinunciabile e insostituibile tanto per gli operatori della comunicazione, siano essi in chiaro o in criptato, tanto per gli inserzionisti pubblicitari, che godono dell’ulteriore vantaggio di avere a che fare con un pubblico in larga parte omogeneizzato al suo interno(317).

(315) <<A joint selling arrangement has the potential of improving production and distribution to the advantage of football clubs, broadcasters and viewers, since it leads to the creation of a single point of sale for the acquisition of a branded league media product>>, T. TOFT, Sport and Competition Law, intervento nel convegno “Broadcasting Competition Law”, tenutosi il 23 febbraio 2005 a Londra.


(317) <<Non tutti i tipi di spettatori hanno lo stesso valore per le emittenti televisive (e per i pubblicitari). Alcuni spettatori guardano la televisione più di altri. […] Tra gli spettatori più ricercati vi sono gli uomini con un potere d’acquisto superiore alla media e che sono compresi nelle fasce d’età tra i 16-20 e i 35-40 anni, in quanto questi gruppi sono considerati meno legati a un modello di spesa fisso rispetto alle persone più anziane. Pertanto è più probabile che provino prodotti e servizi nuovi […] L’indagine della Commissione sulla situazione negli Stati membri ha dimostrato che il calcio, sport che attira le masse e con un alto numero di spettatori, sembra essere lo strumento più efficace per arrivare a questa particolare fascia della popolazione. Due terzi degli spettatori sono infatti maschi appartenenti alle fasce d’età

139
Dunque, a fortiori, non vi può essere sovrapponibilità tra i diritti televisivi degli incontri calcistici e i diritti televisivi di altri programmi, come film o serie TV, perché nei fatti le emittenti sarebbero disposte a sborsare potenzialmente qualsiasi cifra per assicurarsi le dirette della Champions League o di un importante campionato nazionale europeo, il che porta, di contro, a un aumento nel prezzo di vendita dei diritti televisivi legati al calcio, che ha ormai assunto un’autentica posizione di egemonia nei palinsesti televisivi europei(318).

Quanto alla nozione di “mercato geografico rilevante”, invece, anche la Commissione riconosce le sue inevitabili dimensioni nazionali, determinate dall’esistenza di barriere linguistiche e culturali, che impediscono una commercializzazione transnazionale dei diritti televisivi sportivi, oltreché da differenze normative di fatto insormontabili.

Fatte queste premesse, la Commissione passa a una valutazione della compatibilità dell’accordo notificatole dalla UEFA concernente le modalità di vendita dei diritti televisivi della più prestigiosa competizione europea per club, la Champions League, e l’articolo 81 del Trattato CE, in quanto la natura dell’UEFA, che è al contempo impresa e associazione di associazioni di imprese, farebbe sospettare la costituzione di un cartello volto a restringere l’ambito concorrenziale tra società sportive nella commercializzazione dei diritti con le emittenti televisive. Ne d’altra parte le modalità di quest’accordo sono state ritenute sufficienti ai fini dell’esenzione dell’art. 81 co. 3(319). A tal fine, è stato necessario che la UEFA modificasse alcuni punti del proprio


(318) <<Secondo “European media sports rights>> di Kagan, aprile 1999, nel 1998 il calcio ha rappresentato la voce di spesa per i diritti più importante nella maggior parte degli Stati membri (tra parentesi è riportata la quota del rivale più vicino) : Austria 32,4% (sci 11,3%); Belgio 53,6%(ciclismo 9,5%); Danimarca 45,4%(pallamano 13,2%); Finlandia 32,1%(hockey su ghiaccio 16,9%); Francia 37,8%(motorismo 9,3%); Germania 42%(tennis 6,6%); Grecia 43,3%(pallacanestro 41,4%); Irlanda 47%(ippica 13,1%); Italia 65,2%(motorismo 7,4%); Paesi Bassi 54,5% (motorismo 9,3%); Portogallo 44,3%(motorismo 11,8%); Spagna 51,6%(pallacanestro 10,1%); Svezia 39,5%(hockey su ghiaccio 19,1%); Regno Unito 51,6%(rugby 11,7%)>>, COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, nota 41 cit.

(319) Non tutte le forme di intesa tra imprese sono vietate dal diritto comunitario della concorrenza. Da queste vanno tenute distinte tutte quelle forme di cooperazione, o quelle pratiche commerciali che ai sensi dell’art. 81 co. 3 Trattato CE risultano consentite in quanto <<contribuiscono a migliorare la produzione o
accordo affinché lo stesso risultasse legittimo dalla prospettiva dell’antitrust comunitario, mitigando gli effetti dell’intesa attraverso un guadagno in termini di trasparenza ed efficienze dell’intera procedura di vendita. In particolare, sono da considerare imprescindibili i seguenti punti:

a) Limitazione temporale delle licenze a tre stagioni sportive(320);
b) Ricorso a particolari procedure competitive al fine di garantire la trasparenza nell’acquisizione delle licenze e la parità di trattamento tra operatori attraverso un “invito ad offrire” rivolto a tutte le emittenti di tutte le piattaforme tecnologiche esistenti(321);

la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

i) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
ii) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.>>


(321) <<I contratti di concessione dei diritti fanno seguito a un “invito a presentare offerte” che offre a tutte le emittenti qualificate uguali opportunità di presentare un’offerta per i diritti con piena conoscenza delle condizioni essenziali. Periodicamente l’UEFA renderà noti i criteri degli standard che gli enti di trasmissione devono soddisfare per trasmettere la UEFA Champions League. [...] I contratti per la concessione dei diritti saranno pubblicizzati per tempo sul sito web dell’UEFA (www.uefa.com) e tutte le emittenti qualificate avranno diritto a richiedere la documentazione per l’invito a presentare offerte. [...] La documentazione di gara dovrà contenere i dettagli pertinenti di tutti i pacchetti di diritti unicamente alle condizioni essenziali e a una spiegazione delle informazioni che le parti interessate devono produrre nella loro offerta. [...] L’UEFA ha indicato che valuterà le offerte in base a determinati criteri oggettivi, tra cui nella fattispecie i seguenti:
a) il prezzo offerto per il/i pacchetto/i di diritti;
b) l’accettazione da parte dell’offerente di tutti gli obblighi di trasmissione pertinenti;
c) livello di penetrazione in termini di <<audience>> dell’offerente nel territorio contrattuale;
d) metodo proposto di fornitura o trasmissione;
e) supporto promozionale offerto per la UEFA Champions League;
f) capacità di produzione ed esperienza a livello di emittente ospitante (host broadcast);
g) combinazione di pacchetti di diritti offerti nel territorio contrattuale;
c) Applicazione della <<no single buyer rule>>, ovvero del divieto di attribuzione a un solo operatore di tutti i pacchetti relativi alle dirette(322); 
d) La formazione, in sede di offerta, di pacchetti il più possibile equilibrati tra loro(323); 
e) Possibilità di forme di vendita individuale da parte dei clubs in caso di diritti rimasti invenduti(324);  
f) Possibilità dei clubs di un autonomo sfruttamento commerciale dei diritti di sfruttamento secondario, ivi compreso l’archivio, riguardanti gli eventi cui questi partecipano(325); 
g) Esistenza di forme di mutualità(326).

Ne consegue che la vendita centralizzata dei diritti televisivi da parte delle Leghe è legittima ai sensi del diritto antitrust fintantoché lo stesso procedimento di vendita garantisca il rispetto di queste specifiche misure. Non deve sorprendere, pertanto, se il

(322) Impegno, quest’ultimo, imposto a carico della Football Association inglese nell’ambito della Decisione “Premier League” : <<The FAPL introduced changes to the arrangements in the ITT that it issued in July 2003 […] Taken together, these two sets of changes covered the following areas : […] b)TV rights: these would be sold in a number of balanced packages, each showcasing the League as a whole, and would be designed to create the conditions for competition; no one buyer would be able to buy all of the rights>>, COMP/38.173 – Vendita congiunta dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League, in GUCE n. C007/2008, par. 6 cit.


(324) <<[…]Se l’UEFA non riesce a vendere i diritti entro una settimana dal sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League, perde il suo diritto esclusivo di vendita di tali diritti TV. Dopodiché, l’UEFA conserva il diritto non esclusivo di vendere tali diritti TV in parallelo con i singoli club partecipanti alla partita che giocano in casa>>, COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 34 cit.


nostro Legislatore, nella stesura del D. lgs. n. 9/2008, abbia in tutto e per tutto aderito alle indicazioni della Commissione\(^{(327)}\), ponendosi in un certo senso sotto la sua “ala protettrice”.

Dunque concludiamo nel senso di una perfetta corrispondenza del Decreto Melandri ai principi elaborati dal diritto antitrust tanto a livello nazionale quanto (e soprattutto) a livello comunitario.

4. **Conclusioni**

Siamo ora dunque in grado di ricavare, grazie alle elaborazioni forniteci dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, i principi reggenti del tormentato rapporto sport-concorrenza in materia di diritti televisivi. Si possono così riassumere:

a) Lo sport è connotato da *specificità*, che deriva sia dalla sua duplice dimensione (agonistica ed economica), sia dalle peculiari dinamiche relazionali tra i soggetti sportivi, tra di loro interdipendenti al fine del *continuum* dello spettacolo sportivo;

b) Nonostante questa specificità, le imprese sportive che agiscono *economicamente* sono comunque soggette al diritto della concorrenza italiano e comunitario;

c) La vendita congiunta dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi (*joint-venture selling*) rappresenta, ai sensi dell’art. 2 legge n. 287/90 e dell’art. 81 co. 1 Trattato CE, un’intesa tra imprese, in linea teorica vietata;

d) A livello nazionale, la posizione della Lega Calcio quale unico soggetto legittimato alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi costituisce una forma di cartello *ex lege*, rispetto al quale si disapplicano le norme del diritto antitrust, giacché il Decreto Melandri e la legge istitutiva dell’AGCM (l. n. 287/90) si trovano tra loro in rapporto di *lex specialis/lex generalis*;

e) A livello comunitario, vengono legittimate quelle forme di intese, secondo il disposto dell’art. 81 co. 3 Trattato CE, che riescano a garantire congiuntamente una migliore produzione o distribuzione dei prodotti e una promozione del progresso.

\(^{(327)}\) Vedi artt. 10 co. 1, 8 co. 1, 9 co. 4, 8 co. 2 e 3, 11 co. 3, 4 co. 2 e 3, 21, 22, 25.
tecnico o economico, subordinatamente a una valutazione circa la proporzionalità delle eventuali restrizioni subite dalle imprese facenti parte dell’intesa;

f) La vendita congiunta dei diritti televisivi da parte delle Federazioni nazionali o dell'UEFA relativamente alle competizioni da questa organizzate è meritevole dell’esenzione contemplata dal diritto antitrust comunitario fintantoché avvenga tramite procedura competitiva equa, trasparente e non discriminatoria, riservi ai club lo sfruttamento dei diritti secondari e dei diritti d’archivio, preveda un limite temporale nella concessione delle licenze ed eviti che un solo operatore della comunicazione si appropri di tutte le dirette, così da evitare il formarsi di posizioni dominanti nell’intero settore della comunicazione, considerata l’immensa forza trainante del prodotto calcio nell’ambito delle offerte televisive al pubblico.
I DIRITTI TELEVISIVI NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

SOMMARIO - 1 L'esperienza inglese - 1.1 Breve introduzione storica - 1.2 Il rapporto tra la vendita collettiva e la normativa antitrust in Inghilterra - 1.2.1 Considerazioni preliminari - 1.2.2 La sentenza della Restrictive Practices Court del 1999 - 1.2.3 Commissione Europea : il caso "Premier League" - 1.3 I criteri di ripartizione di risorse della FAPL - 1.4 La sentenza Murphy : verso un nuovo Bosman? - 1.4.1 Gli antefatti - 1.4.2 L'intervento della ECJ - 1.4.3 Possibili scenari futuri - 2 L'esperienza spagnola - 2.1 Le vicende storiche del "fútbol televisado" - 2.1.1 L'era del monopolio pubblico della TVE(1956-1988) - 2.1.2 L'avvento delle TV commerciali(1988-giorni nostri) - 2.2 La Ley del fútbol (1997) e la Ley de la comunicación audiovisual(2010) - 3. Conclusioni.

1. L'esperienza inglese

1.1 Breve introduzione storica

Senza dubbio, il successo di quella che è diventata negli ultimi vent’anni la Lega più importante del mondo non può essere frutto del caso. Al contrario, il movimento calcistico d’oltremanica ha tratto le proprie fortune da due accadimenti storici sanguinosi avvenuti negli anni ’80, la tragedia dell’Heysel (1985)(328) ma soprattutto quella avvenuta a Hillsborough(1989)(329) durante la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, che convinse l’allora premier britannico Margaret Thatcher ad affidare a una commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Lord Peter Taylor la redazione di un report dettagliato che indicasse non solo le possibili cause della tragedia ma anche gli opportuni accorgimenti per evitare che la stessa si ripetesse.

(328) <<La strage dell'Heysel fu una tragedia avvenuta il 29 maggio 1985, poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600>>, fonte Wikipedia.

(329) <<La strage di Hillsborough fu una tragedia calcistica avvenuta il 15 aprile 1989 all'Hillsborough Stadium di Sheffield (Inghilterra), che provocò la morte di 96 persone. È riconosciuta come la più grande tragedia dello sport inglese.>>, fonte Wikipedia.
Alla base di quel rapporto c’era il convincimento che l’eliminazione delle barriere all’interno delle strutture, pene più severe e l’edificazione di stadi di proprietà esclusiva dei singoli club potessero servire a eliminare del tutto il problema della violenza dal calcio inglese. A tal fine venne istituito, nel 1990, il Football Trust, sostituito poi nel 2000 dal Football Stadia Improvement Fund, una sorta di fondo pubblico destinato alle società di calcio inglesi per favorire l’acquisto e la ristrutturazione degli stadi, finanziato principalmente attraverso i proventi derivanti dalla tassazione delle scommesse sportive\(^{(330)}\).

Ma l’entrata del football britannico nell’era moderna ha una data ben precisa, ed è il 1992, anno in cui l’emittente BSkyB acquisisce le licenze di 60 partite stagionali della neonata Premier League per quattro anni a fronte di un pagamento di circa 680 milioni di sterline (170 annui), anche se già dal 1983 l’emittente pubblica BBC trasmetteva in diretta e senza alcun costo per i tifosi una partita settimanale dell’allora First Division, unico caso in Europa di trasmissione in chiaro di partite di campionato assieme alla Spagna (v. infra, par. 2.1). Il fenomeno del calcio televisivo, d’altra parte, non era nuovo agli appassionati inglesi. È nel 1954, infatti, che vengono per la prima volta trasmesse sui teleschermi inglesi le partite della Coppa Rimet (come in Italia d’altronde, vedi Cap. II, par. 1.1), mentre nel 1970 la Finale di FA Cup tra Chelsea e Leeds United fa segnare un’audience record di 20 milioni di persone.

1.2 Il rapporto tra la vendita collettiva e la normativa antitrust in Inghilterra.

1.2.1 Considerazioni preliminari

Senza timore di essere smentiti, possiamo con vigore affermare che la PL costituisce l’archetipo di tutti i sistemi a contrattazione collettiva, in cui la titolarità dell’esercizio dei diritti audiovisivi legati alla manifestazione è assegnata all’ente esponenziale degli interessi dei clubs, ossia la FAPL (Football Association Premier League)\(^{(331)}\), che


\(^{(331)}\) Si tratta di una Company Limited by shares partecipata da venti squadre di calcio, che acquistano il diritto di divenirne socie in base ai loro risultati nel campionato (oggi denominato Barclays Premier League, dal nome del principale sponsor); un altro azionista particolare è la stessa Football Association, con speciali poteri di veto in determinate materie come la nomina del presidente e del direttore generale, la promozione e la retrocessione delle squadre partecipanti al torneo>>, G.D. TIRITTO, Il modello inglese : il calcio business, Cit., pagg. 437-438.
provvede poi a ripartire il ricavato della commercializzazione secondo regole interne, che come abbiamo già accennato (v. Cap. II, parr. 2.1 e 2.4.12) sono tese a favorire al massimo la competitività tra società sportive, ingenerando quell’uncertainty of result che è essenziale ai fini di una commercializzazione dei diritti audiovisivi il più possibile redditizia.

Invero, l’elemento di specificità più forte del sistema inglese consiste in quella che possiamo definire “commercializzazione incompleta” del prodotto Premier League, ossia nella decisione strategica della Lega di allocare sul mercato soltanto una parte degli eventi della competizione (circa il 15% annuo), facoltà che tra l’altro anche il nostro Legislatore ha concesso alla Lega Calcio di Serie A nel più recente degli interventi normativi in materia (art. 7 co. 3 D. Lgs. n. 9/2008).

Sono questi due elementi combinati insieme (commercializzazione in forma collettiva e limitata a taluni eventi della competizione) che hanno portato a una ridefinizione delle regole antitrust anche in Inghilterra, sulla scorta di due importanti decisioni che ora occorre valutare e analizzare: la sentenza della Restrictive Practices Court (una corte speciale, incaricata di recepire le denuncie dell’Authority) datata 28 luglio 1999 e la decisione della Commissione Europea del 2006(332).

1.2.2 La sentenza della Restrictive Practices Court del 1999

Nel 1996 l’Office of Fair Trading denuncia davanti alla R.P.C. la Lega inglese per abuso di posizione dominante, giacché ci si trovava in presenza, ad avviso degli inquirenti, di un cartello tra imprese poste allo stesso livello di mercato, vietato in quanto tale dalla normativa pro-concorrenziale vigente allora in Gran Bretagna(333).

Secondo l’Autorità Antitrust britannica, l’accordo in vigore tra la FAPL e l’emittente BSkyB non solo danneggiava i consumatori, perché innalzava i prezzi e riduceva la disponibilità di eventi live in televisione (con una media di 60 incontri trasmessi


all’anno) ma contribuiva a rafforzare la posizione dominante di BSkyB all’interno del mercato delle pay-tv, giacché era stata concessa all’emittente di Rupert Murdoch l’esclusiva su tutte le dirette.

Quanto alla ridotta disponibilità di eventi sportivi televisivi (broadcasted events), i club replicavano che un incremento delle trasmissioni live avrebbe diminuito l’affluenza degli spettatori negli stadi (visti anche i costi pubblici sostenuti per la loro realizzazione, v. supra, par. 1.1) e al contempo pregiudicato il loro ragionevole interesse ad una massimizzazione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tanto in chiaro quanto in criptato. Se i club fossero stati costretti ad una commercializzazione in forma individuale, si aggiunge, avrebbero optato per una commercializzazione completa o quasi completa dei diritti loro pertinenti, con la logica conseguenza di una significativa diminuzione del numero degli spettatori sugli spalti. In sostanza, per i club inglesi, risulta ben più profittevole diversificare i loro ricavi, che comprendono tanto diritti televisivi quanto merchandising e ticket sales, secondo una scelta di natura “politica” che tende a privilegiare lo sfruttamento dei propri brand commerciali e delle strutture sportive (all’avanguardia) di cui si dispone piuttosto che lo sfruttamento dei media.

(334) “It is desirable to limit the number of matches which are televised live because excessive live broadcasting would be likely to reduce attendances”, FA Premier League, Statement of Case, Restrictive Practices Court, 1999.

(335) Invero tale impostazione non convince illustri economisti dello sport, quali D. FORREST, R. SIMMONS e S. SZYMANSKI, che nell’articolo “Broadcasting, Attendance and the Inefficiency of Cartels”, in Review of Industrial Organization, 2004, 24, pags. 243-265, rilevano come il principale interesse di un “cartello” (cartel) come potrebbe essere la FAPL consiste nella massimizzazione dei ricavi, giacché in caso contrario verrebbe meno l’interesse all’intesa collusiva (<<A typical cartel sets out to maximise the joint profits of its members. [...] However, a cartel is more complex than a monopoly. To achieve joint profit maximization members of a cartel must reach agreement among themselves, and if they fail to reach an agreement consistent with joint profit maximization the consequences of this may be even more adverse for social welfare than a simple monopoly>>). In questo senso, non si comprende cosa ha impedito alla Premier League di vendere collettivamente più match, a fronte di un pagamento più generoso da parte di Sky (<<The Premier League itself could have sold more marche, collectively, and the broadcaster, Sky, would have paid more had it been able to acquire this additional programming material. So why, if the robust statistical evidence shows that there will be little cost in terms of attendance, has the Premier League not chosen to sell more matches?>>).

(336) Non sorprende dunque in questo senso se ben 5 club della FAPL si trovano nella top ten europea per ricavi (Manchester United 395,9 mln €, Chelsea 322, Arsenal 290, Manchester City 285, Liverpool 233; fonte Deloitte Football Money League 2013), con un’incidenza media dei ricavi da diritti TV sui fatturati del 35-40% (in Italia siamo ben oltre il 50), mentre le presenze medie negli stadi inglesi sono di 44.293
La risposta fornita in merito dalla R.P.C. è articolata e costituisce a suo modo un *unicum* nel panorama europeo, in un’epoca in cui la tematica concorrenziale era prepotentemente entrata nel mondo del calcio, portando allo smantellamento dei sistemi di contrattazione individuale in Italia (v. supra, cap. prec., par. 2.1) e in Spagna (v. infra, par. 2.1.2). Secondo i giudici inglei, infatti, la Premier League, in quanto massima competizione calcistica per *clubs* della Gran Bretagna, costituisce un prodotto unitario, e dunque insuscettibile di autonomo sfruttamento commerciale da parte di ciascuna società.

Il ragionamento alla base di questa considerazione è semplice: a differenza di un settore qualsiasi dell’economia, dove la produzione di un bene o servizio può essere effettuata autonomamente da ciascun soggetto in forma imprenditoriale, per ottenere il “prodotto Premier” (con tutto ciò che ne consegue in termini di attrattiva presso il pubblico, di *sponsors* e di popolarità per gli atleti che vi partecipano) è necessario l’apporto di tutte le 20 squadre che compongono la Lega. Se ad esempio il Manchester United decidesse di uscire dalla FAPL, non potrebbe in alcun modo riprodurre il medesimo “bene-spettacolo” della Premier League e ne uscirebbe perciò notevolmente danneggiato, e questo nonostante sia il club più famoso e blasonato del calcio inglese. Dunque, a differenza che in altri settori della produzione, nel calcio restrizioni della concorrenza in senso orizzontale tra i *clubs* sono necessarie per la loro stessa sopravvivenza, giacché è dalla loro collaborazione reciproca, quasi di stampo corporativistico, che si ottiene quel “prodotto”, cioè la Lega, che è in grado di incentivare la presenza dei tifosi allo stadio e la sottoscrizione degli abbonamenti alle *pay-tv*, di modo che *<<that restriction is, on this basis, not unreasonable and not contrary to the public>>*.


(337) *<<The antitrust law [...] shall not apply to any joint agreement by or among persons engaging in or conducting the organized professional team sports of football, baseball, basketball or hockey, by which any league of clubs participating in professiona football, baseball, basketball or hockey contests sells or*
nonostante una compiuta assimilazione tra entità sportive e imprese sotto il profilo della natura giuridica. Può sembrare un paradosso, ma le ragioni di questa esenzione sono tutte peculiari all’ordinamento sportivo, che in questo senso fa valere non tanto la sua autonomia rispetto all’ordinamento generale dello Stato, ma la sua specificità rispetto agli altri settori della produzione, essendo caratterizzato dalla necessità di una stretta collaborazione tra le società al fine del funzionamento dell’intero sistema.

Semmai, l’elemento della concorrenza orizzontale tra clubs andrebbe valutato alla stregua dell’EC (equilibrio competitivo, ved. Cap. II, par. 2.1), cioè dal solco esistente tra gli stessi dal punto di vista tecnico, che incide, tra le altre cose, sulla qualità e dunque sul valore del prodotto finale, che è la manifestazione nel suo complesso.

1.2.3 Commissione Europea: il caso “Premier League”

Il 23 giugno 2001, mentre era ancora pendente il procedimento sulla vendita centralizzata dei diritti della UEFA Champions League (v. supra, cap. prec., par. 3.2), la Commissione Europea decide di aprire un’istruttoria anche sulla vendita centralizzata dei diritti in Inghilterra, contestando successivamente alla FAPL l’esistenza di un’intesa orizzontale tra club che compongono il lato dell’offerta nel cd. mercato upstream (ossia il mercato dei diritti televisivi) che restringe oltremodo la concorrenza producendo effetti deleteri anche nei cd. mercati downstream (cioè il mercato della raccolta pubblicitaria per le tv in chiaro e il mercato degli abbonamenti per le tv a pagamento).

Anche qui, analogamente a quanto accaduto nella vicenda “Champions”, il riferimento normativo è dato dall’art. 81(101) del Trattato CE (TFUE), che vieta qualsiasi forma di accordo, associazione o pratica commerciale consolidata tra imprese che tenda a falsare

otherwise tranfers all or any part of the rights of such league’s member clubs>>, Sport Broadcasting Act, 15 USC 1291.

(338) <<The arrangements restrict competition in the upstream markets for the acquisition of media rights of football. These markets are closely linked with the downstream markets on which those rights are used to provide services to consumers. The most commercially important of these markets are the television markets, where, for example, free-TV broadcasters compete for advertisers and pay-TV broadcasters compete for subscribers: the restrictions therefore affect the downstream markets as well>>, Notice published pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 concerning case COMP/C.2/38.173 and 38.453- joint selling of the media rights of the FA Premier League on a exclusive basis, in Official Journal of European Union, 2004/C 115/02, par. 6 cit.
il gioco della concorrenza. Dal canto suo, la FAPL si appella al comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede esenzioni per tutte quelle forme di intesa che, al contrario, risultano essenziali in quanto tese a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti(339).

Nel marzo 2003, infatti, la FAPL replica alla Commissione negando che l’esistenza di intese volte a restringere la concorrenza di qualsivoglia mercato, e nel dicembre dello stesso anno presenta alla Commissione Europea una lista di impegni volti a modificare la propria “politica commerciale”, nella speranza di raggiungere un accordo che chiuda definitivamente la vicenda. Gli impegni presentati dalla FAPL sono così riassumibili :

- Obbligo di offerta pubblica dei diritti a tutte le emittenti presenti sul mercato(340);
- Durata massima dei contratti di licenza fissata a tre anni(341);
- Obbligo di offerta mediante la formazione di pacchetti il più possibile equilibrati tra loro(342);
- Facoltà di sfruttamento congiunto da parte della FAPL e dei singoli club dei cd. diritti secondari (differite, highlights, etc.), ivi compreso il diritto d’archivio(343);

(339) <<The FAPL applied for a negative clearance under article 81(1) of the EC Treaty or, failing this, an exemption under article 81(3) of the EC Treaty in respect of its arrangements for the joint selling of the media rights of the FA Premier League>>, Notice published pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 concerning case COMP/C.2/38.173 and 38.453- joint selling of the media rights of the FA Premier League on an exclusive basis, in Official Journal of European Union, 2004/C 115/02, par. 3 cit.


(341) <<The TV rights contracts shall be concluded for a period not exceeding three FA Premier League Seasons>>, Notice published pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 concerning case COMP/C.2/38.173 and 38.453- joint selling of the media rights of the FA Premier League on an exclusive basis, in Official Journal of European Union, 2004/C 115/02, par. 16 cit.

(342) <<The FAPL will offer its TV rights in several packages, although the precise number of rights in each package may vary over time>>, Notice published pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 concerning case COMP/C.2/38.173 and 38.453- joint selling of the media rights of the FA Premier League on an exclusive basis, in Official Journal of European Union, 2004/C 115/02, par. 18 cit.

(343) <<As of midnight Sunday for Saturday matches, and midnight the same day for all other matches, both the FAPL and the football clubs can exploit the deferred TV rights. FAPL exploitation shall be related to action from the whole of the FA Premier League; the individual football clubs exploitation shall be in relation to matches in which they participate […]. These club rights can only be exercised on dedicated club channels>>, Notice published pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17
- Incremento dell’offerta televisiva al pubblico, almeno a partire dal triennio 2004-2007\footnote{More live rights have been made available under the new contracts than were made available in the past. For the 2004 to 2007 seasons, 138 matches per year will be broadcast live, as compared to 106 matches per year under the previous contract}, con particolare attenzione per i nuovi mercati dell’audiovisivo (Internet e telefonia mobile) nell’ottica di una più accentuata concorrenza tra piattaforme;

- Applicazione del divieto, per ciascun operatore della comunicazione, di acquistare tutti i pacchetti relativi alle dirette (cd. no single buyer rule)\footnote{Beginning with the rights for the 2007 season, the FAPL will specify that no single buyer is able to acquire exclusively all of the centrally marketed live packages: the packages will continue to be balanced, reflecting prevailing market conditions and taking into account the requirements of broadcasters and the object of showcasing the Premier League competition}.\footnote{Following further discussions, the FAPL submitted amended commitments. These strengthened the December 2003 commitments in the following ways: [...] an increased number of radio rights will be made available in a larger number than previously, and the number of these packages will be increased if a single buyer buys all the packages and there remains unmet demand on the market.}

A seguito di ulteriori accorgimenti da parte della FAPL, che riguardavano in particolare modo la formazione dei pacchetti e la commercializzazione su piattaforma radiofonica\footnote{Following further discussions, the FAPL submitted amended commitments. These strengthened the December 2003 commitments in the following ways: [...] an increased number of radio rights will be made available in a larger number than previously, and the number of these packages will be increased if a single buyer buys all the packages and there remains unmet demand on the market.}, la Commissione decide di chiedere il caso, dando il via libera alla commercializzazione in forma accentrata in Inghilterra, a patto che la FAPL rispetti gli impegni assunti.

Sulla base di quanto evidenziato, la conclusione del percorso logico-argomentativo illustrato pocanzi (v. par. prec.) risulta evidente. Da un lato, si è visto che ci settori della produzione (come il calcio e lo sport in genere) dove occorrono forme di cooperazione tra i concorrenti al fine di confezionare il prodotto finale da immettere sul mercato. In particolare, queste forme di cooperazione legittimano un’aspirazione “corporativa” dei club, che possono ben decidere di commerciare congiuntamente i diritti legati alla manifestazione alla quale partecipano. D’altra parte, queste peculiarità di settore non...
sono di per sé idonee a giustificare ulteriori limitazioni della normativa antitrust. In particolare, non possono giustificare deroghe al più generale principio di neutralità tecnologica, né limitare la concorrenza tra emittenti, né impedire uno sfruttamento commerciale da parte dei club di quei “sotto-prodotti televisivi” dal più contenuto valore di mercato.

1.3 I criteri di ripartizione delle risorse della FAPL.

Venendo trasmessa in più di 150 paesi, la Premier League è il campionato più seguito al mondo ed è anche quello che raccoglie di più dalla commercializzazione dei propri diritti audiovisivi, con introiti annui per 1150 milioni di euro(347). Questa enorme montagna di denaro viene suddivisa tra i club che compongono la FAPL secondo criteri che rispondono a esigenze al contempo solidaristiche e meritocratiche, in grado di assicurare anche alle società minori entrate considerevoli, specie se confrontate con quanto ricevono le società di pari statura in Italia e Spagna.

Le entrate derivanti dalla commercializzazione in ambito nazionale (domestic market, che comprende anche la Repubblica d’Irlanda), che rappresentano il 60% delle entrate complessive, sono così suddivise:

- 50 % in parti uguali;
- 25 % in base al numero di partite trasmesse di ciascun club;
- 25 % in base al piazzamento della stagione agonistica precedente.

Le entrate derivanti dalla commercializzazione all’estero (foreign market), ossia il restante 40 %, vengono tutte suddivise in parti uguali, di modo che alla fine il 70 % delle entrate complessive (cioè circa 800 milioni di euro) vengono ripartite egualitariamente tra tutti i club, che ricevono dunque “di base” poco meno di 40 milioni. Applicando questi criteri alle 20 squadre che hanno preso parte alla Premier League nella stagione passata (2012/2013), ne risulta la tabella seguente(348):


(348) Le cifre sono espresse in Sterline.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Team</th>
<th>Parti uguali</th>
<th>Match</th>
<th>Classifica</th>
<th>Diritti Tv Internazionali</th>
<th>Totale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arsenal</td>
<td>13,803,038</td>
<td>11,525,944</td>
<td>12,849,977</td>
<td>18,931,726</td>
<td>57,110,685</td>
</tr>
<tr>
<td>Aston Villa</td>
<td>13,803,038</td>
<td>7,697,488</td>
<td>4,535,286</td>
<td>18,931,726</td>
<td>44,967,538</td>
</tr>
<tr>
<td>Chelsea</td>
<td>13,803,038</td>
<td>8,654,602</td>
<td>13,605,858</td>
<td>18,931,726</td>
<td>54,995,224</td>
</tr>
<tr>
<td>Everton</td>
<td>13,803,038</td>
<td>7,697,488</td>
<td>11,338,215</td>
<td>18,931,726</td>
<td>51,770,467</td>
</tr>
<tr>
<td>Fulham</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>6,802,929</td>
<td>18,931,726</td>
<td>45,320,953</td>
</tr>
<tr>
<td>Liverpool</td>
<td>13,803,038</td>
<td>11,525,944</td>
<td>10,582,334</td>
<td>18,931,726</td>
<td>54,843,042</td>
</tr>
<tr>
<td>Man City</td>
<td>13,803,038</td>
<td>11,047,387</td>
<td>14,361,739</td>
<td>18,931,726</td>
<td>58,143,890</td>
</tr>
<tr>
<td>Man Utd</td>
<td>13,803,038</td>
<td>12,961,615</td>
<td>15,117,620</td>
<td>18,931,726</td>
<td>60,813,999</td>
</tr>
<tr>
<td>Newcastle</td>
<td>13,803,038</td>
<td>8,654,602</td>
<td>3,779,405</td>
<td>18,931,726</td>
<td>45,168,771</td>
</tr>
<tr>
<td>Norwich</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>7,558,810</td>
<td>18,931,726</td>
<td>46,076,834</td>
</tr>
<tr>
<td>QPR</td>
<td>13,803,038</td>
<td>6,261,817</td>
<td>755,881</td>
<td>18,931,726</td>
<td>39,752,462</td>
</tr>
<tr>
<td>Reading</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>1,511,762</td>
<td>18,931,726</td>
<td>40,029,786</td>
</tr>
<tr>
<td>S'hampton</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>5,291,167</td>
<td>18,931,726</td>
<td>43,809,191</td>
</tr>
<tr>
<td>Stoke</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>6,047,048</td>
<td>18,931,726</td>
<td>44,565,072</td>
</tr>
<tr>
<td>S'derland</td>
<td>13,803,038</td>
<td>7,697,488</td>
<td>3,023,524</td>
<td>18,931,726</td>
<td>43,455,776</td>
</tr>
<tr>
<td>Swansea</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>9,070,572</td>
<td>18,931,726</td>
<td>47,588,596</td>
</tr>
<tr>
<td>Tottenham</td>
<td>13,803,038</td>
<td>11,047,387</td>
<td>12,094,096</td>
<td>18,931,726</td>
<td>55,876,247</td>
</tr>
<tr>
<td>WBA</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>9,826,453</td>
<td>18,931,726</td>
<td>48,344,477</td>
</tr>
<tr>
<td>West Ham</td>
<td>13,803,038</td>
<td>7,697,488</td>
<td>8,314,691</td>
<td>18,931,726</td>
<td>48,746,943</td>
</tr>
<tr>
<td>Wigan</td>
<td>13,803,038</td>
<td>5,783,260</td>
<td>2,267,643</td>
<td>18,931,726</td>
<td>40,785,667</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Per quanto concerne gli effetti di un sistema di ripartizione così congegnato, possiamo senz’altro ritenere che esso influenzi non solo il dato dell’EC, rendendo il campionato inglese più accattivante agli occhi del pubblico e dunque più appetibile per le pay-tv interessate a investire sulla trasmissione di incontri calcistici (come in una sorta di “circolo virtuoso”), ma anche le politiche di calciomercato dei club minori, i quali risultano in grado di attirare giocatori di calibro internazionale (ne è un esempio il recente trasferimento di due calciatori della Nazionale Italiana in due di questi club, il Sunderland e il Southampton), proprio grazie al flusso di denaro costante che proviene dalla commercializzazione in forma accentrata attuata dalla FAPL (cui si deve aggiungere il dato essenziale del possesso di stadi di proprietà, vero punto di forza del “football business” inglese). Il risultato finale è quello di una Lega i cui ricavi sono in costante crescita (2,9 miliardi nel 2013, con un aumento del 4% rispetto all’annata precedente)(349), anche grazie alla presenza di facoltosi investitori stranieri, senz’altro “ingolositi” dalla prospettiva di un campionato di così ampia visibilità e proficuità.

1.4 La Sentenza Murphy : verso un nuovo Bosman?

1.4.1 Gli antefatti.

Karen Murphy, barista inglese di Portsmouth, al fine di attrezzare il suo pub con la visione gratuita per i propri clienti degli incontri di Premier League, decide di acquistare un decoder con relativa scheda di un’emittente satellitare greca, i n quanto questa proponeva un prezzo assai più conveniente di quanto avrebbe potuto reperire sul mercato inglese. Da brava imprenditrice, mirava senz’altro al contenimento dei costi della sua attività. A fronte delle 8000 sterline pretese da BSkyB, la Signora Murphy aveva infatti preferito sottoscrivere un abbonamento con l’operatore NetMed Hellas, che trasmetteva sulla piattaforma satellitare Nova, per sole 800 sterline; l’unico inconveniente era rappresentato dalla telecronaca in lingua greca, certo non molto diffusa sulla costa meridionale inglese.

A fronte di ciò, l’ente detentore dei diritti di sfruttamento sulla massima competizione calcistica inglese, ossia la FAPL, intentò diversi procedimenti, sia civili che penali, nei confronti di Miss Murphy, così come nei confronti di altri gestori di esercizi commerciali, rei di aver utilizzato schede e decoder stranieri, comportamento

potenzialmente e concretamente lesivo degli interessi commerciali delle emittenti assegnatarie dei diritti televisivi della **Premier League** sul mercato inglese (su tutti BSkyB).

Occorre a questo osservare come in proposito si sia sviluppata una vera e propria prassi contrattuale, consistente nell’inserimento di clausole di esclusiva territoriale tra il titolare dell’esercizio dei diritti audiovisivi (la FAPL) e le emittenti assegnatarie. Ciò comporta per le emittenti televisive l’obbligo di impedire la diffusione del loro segnale al di là dei confini territoriali dello Stato per cui vale la licenza, che comunque consente loro di ottenere evidenti benefici di natura commerciale, poiché possono in questo modo contare su una riduzione della concorrenza transnazionale; vengono in tal modo a crearsi tanti distinti mercati nazionali, separati tra loro. D’altra parte, le Leghe ottengono in tal modo il massimo profitto derivante dalla licenza dei propri diritti audiovisivi(350).

Nella fattispecie considerata, si capisce come il comportamento della Signora Murphy e degli altri commercianti che avevano adottato lo stesso metodo “elusivo”, non poteva lasciare indifferente la FAPL, interessata a tutelare essenzialmente il proprio marchio commerciale (in senso propriamente tecnico, come prevede l’art. 2569 c.c.), né tantomeno BSkyB, che doveva tutelare gli enormi investimenti fatti per la trasmissione degli incontri di **Premier**. La questione arriva ben presto alla **High Court of Justice**, e specificamente alla **Chancery Division** (che si occupa di proprietà intellettuale) e **Queen’s Bench Division** (il Tribunale Amministrativo), lamentandosi la violazione della normativa nazionale relativa alla proprietà intellettuale.

Si erano sviluppati infatti due procedimenti giudiziari distinti. Il primo(C-403/08), di natura civile, venne intentato nei confronti dei fornitori dei decoder stranieri, sulla base della **section 298** dello **UK Copyright Designs and Patent Act**, che prevede forme di tutela per i **broadcasters** nei confronti di tutti coloro che producono, importano o distribuiscono a scopi commerciali dispositivi utili per la trasmissione non autorizzata di programmi ad accesso condizionato o per la decrittazione del segnale, senza comunque averne l’autorizzazione.

Il secondo (C-429), invece, di natura penale, venne intentato a carico della Signora Murphy e degli altri gestori di locali che avevano fraudolentemente diffuso programmi relativi a servizi di radiodiffusione forniti al di fuori del Regno Unito, eludendo in tal modo il pagamento delle somme di denaro necessarie per la trasmissione autorizzata degli incontri di Premier, secondo quanto prevede la sec. 297 del CDPA\(^{(351)}\). Per questo la Signora Murphy è stata in primo grado condannata dalla Portsmouth Magistrates’ Court al pagamento di circa 8000 sterline; a seguito del rigetto dell’appello da parte della Portsmouth Crown Court, quando la questione giunse alla High Court of Justice viene immediatamente chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata a pronunciarsi su questioni pregiudiziali relative all’interpretazione e all’applicazione di norme fondanti i Trattati Europei, in particolar modo la nozione di “libera prestazione dei servizi” all’interno di tutto il territorio della UE.

1.4.2 L’intervento della ECJ

Le questioni che la Corte di Lussemburgo, una volta operata la riunione dei due procedimenti, si è trovata a dover giudicare vertevano sull’interpretazione di diverse norme del diritto comunitario e la loro conseguente compatibilità con la sec. 297 del CDPA, nella misura in cui questo ostacoli la creazione del “mercato unico europeo” che è espresso obiettivo del Trattato, eventualità che avrebbe condotto a una sua piena disapplicazione.

In particolare, le norme parametro sono date dai principi contenuti negli artt. 28\(^{(352)}\), 30\(^{(353)}\) e 49\(^{(354)}\) TCE (34, 36 e 56 TFUE), dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del

\(^{(351)}\) "A person who dishonestly receives a programme included in a broadcasting service provided from a place in the United Kingdom with intent to avoid payment of any charge applicable to the reception of the programme commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard table”\>

\(^{(352)}\) "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”\>

\(^{(353)}\) "Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”\>

Nonostante questo complesso eterogeneo di norme e principi, la ECJ ha sviluppato il proprio ragionamento attorno a due punti essenziali, ossia il concetto di “libera prestazione di servizi”, e la compatibilità tra le clausole di esclusività territoriale e il diritto comunitario della concorrenza\(^{356}\).

Quanto alla libera prestazione di servizi che è, lo ricordiamo, una delle quattro libertà fondamentali della UE ex art. 56 TFUE(assieme alla libertà di circolazione di persone, merci e capitali), diventa essenziale la definizione di “dispositivo illecito” contenuta nell’art. 2 lett. e) della direttiva sull’accesso condizionato (Dir. 98/84/CE). Al riguardo la Corte specifica che l’ipotesi di “illecità” riguarda tutte quei dispositivi elettronici in grado di diffondere contenuti protetti senza l’autorizzazione del prestatore del servizio (ovvero l’emittente che li commercializza). Ne consegue che non può essere considerato “illecito” un dispositivo che non ha subito alterazioni né menomazioni\(^{357}\),

\(^{354}\)<<Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione>>

\(^{355}\) L. LONGHI, La Sentenza Murphy : le licenze di trasmissione degli incontri di calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, fasc. n. 3/2011, pag. 39 Cit.


\(^{357}\) <<Il tenore di tale disposizione si limita quindi alle sole apparecchiature che abbiano costituito oggetto di operazioni manuali o automatizzate anteriormente al loro impiego e che consentano la ricezione di servizi protetti senza il consenso del prestatore dei servizi medesimi. Conseguentemente, tale disposizione riguarda unicamente apparecchiature che siano state fabbricate, manipolate, adattate o
né può definirlo come tale la normativa nazionale\(^{(358)}\) o la circostanza del loro utilizzo a seguito di rilascio di falso nome o falso recapito\(^{(359)}\), giacché essa non implica una *datio in gratuitatem* da parte del produttore\(^{(360)}\). Una volta appurata la liceità del dispositivo di decodificazione, esso come qualsiasi altro bene e servizio all’interno dell’Unione può, anzi deve, circolare liberamente. In questo senso la sec. 297 del CDPA, che vieta in sostanza l’importazione di sistemi di decodificazione stranieri costituisce un limite insormontabile al pieno dispiegarsi di questa libertà. A fronte del tentativo, da parte della FAPL, di invocare la tutela della proprietà intellettuale per giustificare tale restrizione, confortata da una giurisprudenza comunitaria peraltro costante\(^{(361)}\), la Corte dopo aver ricordato che una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato deve basarsi su un preminente interesse pubblico, deve essere idonea allo scopo e non sproporzionata, ha in definitiva negato agli incontri di *Premier* la natura di <<opere>>, per le stesse ragioni con le quali parte della dottrina a suo tempo negò l’assimilazione tra spettacolo sportivo e opere dell’ingegno tutelate (v. Cap. I, par. 3.2.1).

Quanto alle clausole di esclusiva territoriale, la Corte ha rilevato che esse, in quanto diretta alla “compartimentazione” dei mercati nazionali, ostano alla creazione del “mercato unico comune” e in questo senso risultano restrittive della concorrenza e perciò vietate, secondo quanto dispone l’art. 81 TCE (ora art. 101 TFUE). D’altra parte, riadattate senza l’autorizzazione del prestatore dei servizi e non ricomprendono l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri>>>, CGCE, sent. 4/10/2011 (Grande Sezione), cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League & C./QC Leisure & C.; Media Protecion Services Ltd/Karen Murphy, in GUCE C-347 del 26-11-11, par. 64 Cit.

\(^{(358)}\) <<Ai sensi dell’art. 3, n.2, della direttiva sull’accesso condizionato, gli Stati membri non sono autorizzati a limitarle, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi di accesso condizionato>>, CGCE, sent. 4/10/2011 (Grande Sezione), cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League & C./QC Leisure & C.; Media Protecion Services Ltd/Karen Murphy, par. 69, Cit.

\(^{(359)}\) <<Orbene, i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l’utilizzazione unicamente a fine privati, non costituiscono [...] dispositivi illeciti di tal genere>>, CGCE, sent. 4/10/2011 (Grande Sezione), cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League & C./QC Leisure & C.; Media Protecion Services Ltd/Karen Murphy, par. 72 Cit.


a nostro avviso, clausole del genere ledono anche gli interessi degli utenti europei. Da un lato, infatti, essi godono della massima libertà di circolazione e soggiorno all’interno dei 28 Stati Membri dell’Unione, dall’altro possono usufruire del “telespettacolo sportivo” nella loro lingua madre soltanto nel proprio Stato di residenza, secondo una logica che non sarebbe eccessivo definire discriminatoria(362). Perché, in definitiva, il mercato comune dovrebbe valere per tutti i servizi e prodotti eccetto i decoder satellitari?

La decisione della Corte può dunque essere riassunta nei punti che seguono:

a) La libera prestazione dei servizi è un caposaldo del diritto comunitario, e non può in alcun modo essere inficiata da una normativa nazionale che vieti l’importazione, la produzione o la distribuzione all’interno del suo territorio di dispositivi per la decodificazione del segnale satellitare, eccetto l’ipotesi di una loro illiceità ex art. 2 lett. e) Dir. 98/84/CE;

b) La necessità di una tutela della proprietà intellettuale può eccezionalmente comportare una deroga al principio della libera prestazione dei servizi;

c) Gli incontri di Premier League (in generale, gli incontri di calcio), non costituiscono un’opera dell’ingegno “creativa”, e perciò la loro tutela non può avvenire sulla base della disciplina del diritto d’autore, ma di una disciplina speciale, di volta in volta individuata dai Legislatori nazionali, che comunque non può mettersi in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi in ambito comunitario;

d) Le clausole di esclusiva territoriale, in quanto ostative alla creazione di un mercato comune, sono da considerarsi intese restrittive della concorrenza in ambito comunitario ex art. 101 TFUE.

Non resta che esaminare, a questo punto, quali possono essere le ripercussioni di una decisione di siffatta portata sull’intero sistema calcio, che dipende quasi in modo ossessivo, come abbiamo più volte sottolineato, dalle entrate dell’audiovisivo, e della trasmissione per via satellite in particolare.

(362) L. LONGHI, La sentenza Murphy : le licenze di ritrasmissione degli incontri di calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza, Cit., pag. 44.
1.4.3 **Possibili scenari futuri**

È possibile ipotizzare che a seguito della “sentenza Murphy” si assisterà a una liberalizzazione del mercato dei decoder e degli abbonamenti alle emittenti satellitari a livello europeo. Questo logicamente comporterà un abbattimento dei prezzi in tutta Europa, con conseguenze economiche disastrose per i *club* (specie quelli italiani), anche se ciò potrebbe essere compensato da effetti positivi in termini di ampliamento del bacino d’utenza delle emittenti. D’altra parte, gli utenti potrebbero ulteriormente beneficiare di un ampliamento considerevole dell’offerta televisiva, avendo la possibilità (teorica, naturalmente) di seguire proficuamente tutti i campionati europei, anche quelli oggi considerati di scarso interesse, essendo sufficiente a ciò il mero acquisto di un decoder straniero. Da un punto di vista sportivo, è possibile ritenere che col tempo una situazione del genere porti ad un livellamento tecnico dei campionati europei; le Leghe che oggi si trovano immediatamente dietro le cd. *Top Five* (Russia, Olanda e Portogallo) si potrebbero trovare in condizione di commercializzare meglio i loro diritti, con conseguenti benefici di natura economica.

Ipotesi alternativa (e per certi versi opposta a quella da poco esaminata) è che i titolari dell’esercizio dei diritti audiovisivi, siano essi Leghe o club, trasformino le procedure competitive per l’assegnazione di tali diritti da nazionali ad europee, rivendendo ad un unico operatore in tutta Europa, in grado poi di sublicenziare alle varie emittenti locali. Una situazione del genere, come si può intuire, produrrebbe effetti anti-competitivi diametralmente opposti da quelli probabilmente voluti dai giudici della ECJ all’atto di emanazione della “Sentenza Murphy”, e potrebbe anche comportare il sacrificio di valori fondanti la comunità europea, quali il pluralismo linguistico-culturale, nell’ipotesi in cui il licenziatario non fornisca i contenuti in tutte le lingue ufficiali degli Stati in cui trasmette(363).

Ad oggi non siamo in grado di dire quale scenario sia il più probabile o il più auspicabile; quel che è certo è che questa sentenza, al pari della sentenza Bosman di qualche anno fa, è potenzialmente in grado di ridisegnare l’economia del calcio, oltre a

---

costituire una pietra miliare in tema di diritto di concorrenza applicato al mondo dello sport, nonostante tutte le “specificità” che esso si porta con sé.

2. L’esperienza spagnola.

2.1 Le vicende storiche del “fútbol televisado”.

2.1.1 L’era del monopolio pubblico della TVE(1956-1988).

L’interesse degli spagnoli per il “calcio guardato” ha senz’altro un’origine risalente che si colloca intorno alla metà degli anni ’50, quando l’emittente pubblica TVE (Televisión Española) ritrasmise in differita l’incontro tra Real Madrid e Racing de Santander (era esattamente il 24 ottobre 1954). Negli anni seguenti, quella che era cominciata come pura “sperimentazione” televisiva assurse a rango di veicolo per lo sviluppo tecnico e commerciale della TVE(364), che trasmise (questa volta in diretta) la finale della Copa del Generalísimo del 1957 tra Real e Athletic Bilbao, gli incontri della “Casablanca” in Coppa dei Campioni (ivi compresa la finale con la Fiorentina del 1957), fino al primo “clasico” nella storia della televisione, l’incontro tra Real Madrid e Barcellona del 15 febbraio 1959(365), che raccolse un milione di telespettatori a Madrid e poco più di quattrocentomila a Barcellona(366).

Senz’altro, la domanda popolare di calcio in televisione era cominciata a crescere già in quegli anni pioneristici, sebbene già dalle origini ci si era cominciati a interrogare sul possibile ruolo che avrebbe assunto il calcio in televisione così come sui conflitti che esso avrebbe potuto generare(367). In particolare, il dibattito esistente in dottrina all’inizio degli anni ’60 verteva circa il presunto effetto deleterio che la trasmissione

---


(366) J. BONAUT IRIARTE, “La influencia de la programación deportiva en el desarrollo historico de TVE durante el monopolio de la televisión pública”, Cit., pag. 112.

(367) Esplicito, al riguardo, questo articolo de “La Vanguardia”, “Por fin llegó la televisión”, 8-11-1956, pag. 17 :“Si los partidos de fútbol se transmiten, existe el peligro de que el aficionado se quede tranquilamente en casa viendo a sus jugadores favoritos. Los perfeccionamientos de la televisión y, particularmente, la aplicación de teleobjetivos, permite una perfecta contemplación del partido de fútbol, desde casa, bien calentitos y tomando café. Por eso parece ser que hay bastantes pegas en lo que se refiere a la retransmisión de los partidos”. 
televisiva di incontri calcistici avrebbe avuto sui dati di affluenza agli stadi(368), dibattito senz’altro ampliato dal fatto che in quegli anni la TVE era l’unica emittente televisiva pubblica europea a trasmettere (sia pure a cadenze non regolari) incontri di campionato senza alcun costo aggiuntivo per l’utenza spagnola.

Ad oggi siamo in grado di dire che un aumento delle trasmissioni live in sé e per sé non comporta automaticamente una diminuzione del pubblico negli stadi (ne è una conferma quanto accaduto in Premier League, dove negli ultimi anni sono aumentati gli incontri trasmessi e parallelamente è aumentata anche l’affluenza nelle strutture dei clubs); più che altro il dato dell’affluenza è legato alla qualità delle strutture, ai servizi disponibili all’interno di esse, nonché al dato essenziale del livello di sicurezza.

Arrivati nel 1962, tuttavia, la prima conseguenza di questi dibattiti così duri fu la scomparsa degli incontri calcistici dal palinsesto di TVE. Sul finire di quell’anno, venne raggiunto un accordo tra la TVE, che ottenne il diritto a trasmettere una partita a settimana della Liga (ma solo la domenica sera, dopo che tutti gli altri incontri erano terminati, per non pregiudicare l’affluenza sugli altri campi da gioco), e la Federazione Spagnola (Federación Española de Fútbol) che venne incaricata di negoziare in nome e per conto dei club e di ripartire successivamente il ricavato tra gli stessi, lasciando a sé una percentuale per finalità di mutualità generale(369). La Liga spagnola divenne dunque il primo campionato europeo trasmesso regolarmente su un’emittente televisiva in forza di un accordo vincolante tra le parti(370).

Le vicende seguenti hanno fatto emergere come il connubio tra calcio e televisione in Spagna abbia costantemente assunto dei toni conflittuali. Il 5 luglio 1979, infatti, a più di 15 anni dal perfezionamento dell’accordo con la TVE, le principali società della massima serie calcistica spagnola si accordarono con il Presidente della Federazione, Pablo Porta, per interrompere le trasmissioni live degli incontri di Liga per incentivare

---

(368) Vedi M. ROSA, “En torno al fútbol y la televisión”, in Teleradio, n° 208, 1961, pag. 7 e ss.


(370) J. BONAUT IRIARTE, “El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, Cit., pag. 81.
l’affluenza negli stadi. Alla base di questa decisione possiamo senz’altro rinvenire anche i forti debiti contratti da TVE e la sua conseguente indisponibilità ad aumentare l’offerta per venire incontro alle esigenze economiche dei club, allora in forte crisi(371).

A quel punto, TVE passò a negoziare direttamente con le società, ottenendo, previo accordo con lo Sporting Gijón, il diritto a trasmettere l’incontro tra la formazione asturiana e il Real Madrid del 25 novembre di quello stesso anno. Nonostante la ferma opposizione delle restanti società, che ricordarono l’accordo in essere con la Federazione a non trasmettere più in diretta alcuna partita della Liga, la TVE si appelli al Decreto n. 969 del 4 giugno 1959, che autorizzava il Governo ad obbligare l’emittente pubblica a trasmettere sulle proprie reti un dato evento, purché di evidente interesse generale(372). Il caso rimase isolato, ma ebbe ripercussioni nelle stagioni seguenti.

Nel 1981 si giunse a un nuovo accordo tra le società e TVE, che ottenne il diritto a trasmettere nuovamente in chiaro partite della Liga, il sabato sera (per non pregiudicare l’affluenza agli stadi il giorno seguente) e nel limite di due al mese, a fronte del pagamento complessivo di 288 milioni di pesetas. Negli anni seguenti, quest’accordo venne rinnovato più volte (sia pure a fronte di un incremento costante delle cifre spese da TVE per assicurarsi le dirette), il che fece della Spagna l’unica nazione europea (affiancata a partire dal 1983 dall’Inghilterra) a trasmettere live e in chiaro incontri del proprio campionato calcistico, a testimonianza della forte passione del pubblico spagnolo per questo sport(373).

A rompere quest’idillio, in maniera forse paradossale, furono le ritrovate aspirazioni democratiche delle distinte comunità iberiche. Non bisogna dimenticare, infatti, che il regime franchista non si fece scrupoli a reprimere, anche con la forza quando era

(371) J. BONAUT IRIARTE, “El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, Cit., pag. 83.


(373) <<España era un caso aislado que demostraba la pasión por el fútbol de nuestro país>>, J. BONAUT IRIARTE, “El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, Cit., pag. 85.
necessario, le pulsioni autonomiste che provenivano dai territori di confine, quali Catalogna, Paesi Baschi e Galizia. Con la caduta del regime nel 1978 e l’instaurazione di nuove istituzioni democratiche, queste pulsioni poterono dispiegarsi pienamente e portarono anche alla nascita di emittenti televisive locali (cadenas autonómicas), che intuirono l’importanza che aveva il fútbol nel creare nuove opportunità di mercato. Il primo conflitto si ebbe nel 1983 quando la TVE e l’emittente basca ETB trasmissero allo stesso tempo, e senza alcun accordo previo con i club, la partita di Coppa UEFA tra Athletic Bilbao e Liverpool(374), cui seguirono diffusioni non autorizzate, da parte di emittenti basche e catalane, di brevi estratti (resúmenes) degli incontri di Liga disputati dalle società rappresentative di quelle comunità (Barcelona, Espanyol, Athletic B., Real Sociedad e altri). La soluzione venne trovata l’anno seguente, quando il comitato esecutivo della neonata Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) si accordò con le emittenti autonome autorizzandole alla trasmissione di sintesi delle partite di Liga fino al termine della stagione, a fronte del pagamento di 20 milioni di pesetas(375). Nelle annate successive, le televisioni autonome acquisirono sempre maggiore importanza nella trasmissione di eventi sportivi e nelle abitudini delle comunità di riferimento (complice anche l’utilizzo nella programmazione delle lingue madri di queste, diverse dal classico castellano). Nella stagione 1987-88, poi, la TVE e le emittenti locali si spartirono i diritti di trasmissione live delle partite di Liga, alternandosi nella trasmissione dell’incontro del sabato(376); un fatto storico che confermava quanto peso avesse assunto il fútbol, in Spagna, nella programmazione delle emittenti(377).

2.1.2 L’avvento delle Tv commerciali (1988- giorni nostri)

Il 3 maggio 1988 il Parlamento spagnolo approva una legge (Ley n. 10/1988, “Ley de la televisión privada”) con la quale si dà il via all’ingresso delle emittenti commerciali,

(374) El País, “Dos equipos distintos, de TVE y de la TV vasca, retransmitieron en directo el mismo partido”, 4-11-1983.


(377) J. BONAUT IRIARTE, “El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, Cit., pagg. 87-88.
attraverso un’attenta regolamentazione del procedimento di concessione delle frequenze, segnando così la fine del periodo di monopolio pubblico legale detenuto per più di trent’anni dalla TVE.

Il provvedimento legislativo ha ovviamente avuto ripercussioni anche nella materia da noi fin qui trattata. Quando le nuove emittenti vedono la luce (Antena 3 nel 1989, Canal+ e Telecinco dal 1990), la lotta per accaparrarsi le esclusive sugli incontri di Liga diviene effettiva(378), e questo elemento di forte concorrenzialità orizzontale al secondo livello di mercato dei diritti audiovisivi (v. supra, cap. prec., par. 1) costituisce a nostro avviso uno degli aspetti più peculiari dell’esperienza spagnola in materia di diritti audiovisivi, ciò che viene definito “la guerra del fútbol”(379). Parallelamente, viene approvata la cd. Ley del Deporte (L. n. 10 del 15 ottobre 1990), che pur regolamentando in toto l’attività sportiva e prevedendo l’istituzione di Leghe composte dai club per l’organizzazione dei campionati, non attribuisce a queste alcuna titolarità, e benché meno alcun diritto di esercizio in relazione alla componente audiovisiva (v. art. 41, L. 10/1990).

Ciò non ha impedito, in ogni caso, alla LFP di negoziare in forma accentratà i diritti relativi al Campionato e alla Copa del Rey, concedendo alle televisioni autonomiche 42 incontri, in chiaro e su base regionale, da trasmettere al sabato, mentre a Canal+ andarono 38 incontri, da trasmettere la domenica sera, ovviamente in criptato. La durata dell’accordo eccessivamente lunga (8 anni, a fronte di 54 miliardi di pesetas corrisposti dalle emittenti) e le modalità dell’accordo, probabilmente non del tutto trasparenti, indussero le emittenti private Antena 3 e Telecinco a denunciare la LNFP davanti al Tribunal de Defensa de la Competencia (l’Autorità Antitrust spagnola) per abuso della propria posizione dominante nella contrattazione dei diritti televisivi, posto che la stipula dei contratti con Canal+ e le televisioni locali riunitesi nel gruppo societario FORTA impediva alle altre emittenti di elaborare dei propri estratti di cronaca della giornata calcistica, ledendo così il diritto all’informazione sancito dall’art. 20 della Costituzione Spagnola del 1978.

(378) J. BONAUT IRIARTE, “El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”, Cit., pag. 88.

A questo Telecinco aggiunse che la LNFP era un’associazione senza fini di lucro, e pertanto la sua attività (che mai poteva d’essere di tipo commerciale) non poteva essere finalizzata alla ripartizione del ricavato tra i membri, ma doveva di conseguenza essere interamente reinvestita per finalità puramente sportive, che non esulassero dunque dal proprio oggetto sociale(380).

Il Tribunale diede ragione alle due nuove emittenti private su tutta la linea, riconoscendo non solo l’abuso di posizione dominante da parte della LNFP, cui venne inflitta una multa di circa 147 milioni di pesetas, ma anche un’articolata e complessa serie di intese verticali e orizzontali (tra la LNFP e le emittenti aggiudicatarie, nonché tra le emittenti autonome e la TVE, che venne autorizzata a trasmettere laddove le tv regionali non arrivavano).

Le conseguenze di una decisione di tal portata sono state devastanti. Sfruttando la popolarità della Liga in costante aumento, Antena 3 offrì ai clubs di prima e seconda divisione un contratto da 27 miliardi di pesetas a partire dal 1998 per cinque stagioni sportive. Canal+ replicò con un’offerta da 31 miliardi per sette stagioni. Ormai il dado era tratto. Quando nel mercato spagnolo fecero il loro ingresso le piattaforme satellitari (Canal Satélite Digital y Vía Digital, che si sarebbero contese il mercato fino al 2003), la battaglia ingaggiata per la stipula dei contratti con le squadre più prestigiose di Liga, che erano dunque abilitate a trattare individualmente, si fece talmente cruenta che anche la Spagna, come di lì a poco l’Italia, ebbe bisogno di un intervento normativo che regolasse un mercato che aveva subito nel giro di pochi anni una crescita vertiginosa. L’intervento, noto nel gergo dottrinale come “Ley del Fútbol”, è datato 3 luglio 1997(381).

(380) <<La atribución a la LNFP de la competencia para la comercialización de los encuentros es ilegal: la LNFP es una persona jurídica sin ánimo de lucro y las eventuales ganancias que pueda obtener de su actividad comercial deben destinarse al cumplimiento de su objeto principal (nunca comercial) y no repartirse entre sus asociados>>, Resolución (Expte. 319/92), 10 giugno 1993, Tribunal por la defensa de la Competencia, par. 2 cit.

2.2 La Ley del fútbol (1997) e la Ley de la comunicación audiovisual (2010) (382)

Sulla base delle descritte premesse storiche, che testimoniano l’interesse crescente per un mercato che attualmente frutta alle squadre spagnole circa 600 milioni di euro (piazzandosi al terzo posto nella classifica dei ricavi da diritti TV, dietro Inghilterra e Italia, così come è terza nella classifica dei ricavi complessivi, con 1800 milioni di fatturato, dietro Inghilterra e Germania) (383), il Legislatore spagnolo si è incaricato di trovare un punto di convergenza tra interessi dei club, senz’altro favoriti dalla prospettiva di un mercato della comunicazione che aveva preso improvvisamente ad allargarsi, e gli interessi dei tifosi, che per anni avevano goduto di spettacoli gratuiti sull’emittente pubblica nazionale (384), cercando al contempo di dare piena attuazione alla cd. “direttiva anti- siphoning”, 97/36/CE (385). In particolare, il Legislatore si è concentrato sul rapporto con il diritto di cronaca, che pure in Italia aveva da tempo suscitato discussioni dottrinali e giurisprudenziali (v. supra, Cap. I, par. 3.1).

Il contenuto di queste disposizioni può così essere sommariamente riassunto:

a) Diritto di accesso di tutti gli operatori della comunicazione sui campi da gioco al fine di effettuare riprese (386);

b) Gratuità del diritto d’accesso, fatti salvi eventuali accordi con le emittenti assegnatarie delle licenze (387);


(385) “El artículo 9.2 de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de remover los obstáculos que impidan que se desarrollen plenamente los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. En esta línea, la importancia social de las retransmisiones audiovisuales de los acontecimientos deportivos de especial relevancia dota a los mismos de un indudable interés público, que exige garantizar, sobre apoyos constitucionales explícitos, los legítimos derechos de los consumidores a acceder a las citadas retransmisiones, así como la eficaz protección de los diversos intereses deportivos y mercantiles afectados”, Exposición de motivos, L. n. 21/1997.

(386) “La cesión de los derechos de retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información. Para hacer efectivo tal derecho, los medios de comunicación social dispondrán de libre acceso a los estadios y recintos deportivos”, art. 2, co. 1, L. n. 21/1997.

(387) “El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el número anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión por televisión de breves extractos, libremente elegidos, en telediarios, no estarán sujetos a contraprestación económica, sin perjuicio de los acuerdos que puedan formalizarse entre programadores y operadores”, art. 2, co. 2, L. n. 21/1997.
c) Limite temporale degli estratti di cronaca fissato a 3 minuti a incontro\(^{(388)}\), esclusa l’informazione radiofonica\(^{(389)}\);

d) I titolari dei diritti di sfruttamento della competizione potranno autorizzare la diffusione di immagini o suoni finalizzata alla realizzazione di programmi di intrattenimento sportivo\(^{(390)}\), dietro corrispettivo\(^{(391)}\);

La tutela del diritto all’informazione si completa mediante l’istituzione di un catalogo, da aggiornare ogni anno, contenente l’indicazione degli eventi considerati di particolare rilevanza della società, e perciò trasmissibili esclusivamente in chiaro, sul solco di quanto stava già accadendo negli altri paesi Europei, ivi compresa l’Italia.

In verità, l’elemento fortemente caratterizzante del sistema spagnolo è dato dall’articolo 5 della Ley 21, laddove viene specificato che si considera di interesse generale la trasmissione in chiaro e gratuita di un incontro di Liga a giornata, a condizione che si trovino emittenti disposte a farlo\(^{(392)}\). Il risultato più immediato di tale novità legislativa è stato quello di consentire alla TVE (o alle televisioni autonome, laddove operanti) di continuare a trasmettere partite di Liga, esattamente come accadeva nell’era del monopolio pubblico (v. supra, par. 2.1.1).

Sul punto, dobbiamo rilevare la posizione di quella dottrina che considera la disposizione in esame eccessivamente “garantista” nei confronti del pubblico, mentre dall’altro lato lede gli interessi commerciali delle società. Si tratterebbe, in sostanza, di

\(^{(388)}\) “La emisión de dichos extractos tendrá una duración maxima de tres minutos por cada competición”, art. 2, co. 2, ultima parte, L. n. 21/1997.

\(^{(389)}\) “Los diarios o espacios informativos radiofónicos no estarán sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo contempladas en el parrafo anterior”, art. 2, co. 3, L. n. 21/1997.

\(^{(390)}\) “Los titulares de los derechos de explotación audiovisual de los acontecimientos o competiciones deportivas, ya sean clubes, sociedades deportivas, programadores u operadores, podrán autorizar las emisiones y retransmisiones por radio y televisión de programas deportivos especializados, no comprendidos en el artículo 2.2 de la presente Ley”, art. 3, co. 1, L. n. 21/1997.

\(^{(391)}\) “Los programas a que se refiere el número anterior se realizarán sobre la base de las imágenes o noticias obtenidas, directa o indirectamente, en los recintos donde se celebren los acontecimientos deportivos y darán derecho a una contraprestación económica en favor de los correspondientes titulares.”, art. 3, co. 2, L. n. 21/1997.

\(^{(392)}\) “En el supuesto de las competiciones deportivas de liga o copa, se considerará de interés general un encuentro por cada jornada, que deberá ser retransmitido en directo, en abierto, y para todo el territorio del Estado, siempre que haya algún operador o programador interesado en hacerlo”, art. 5, co. 1, L. n. 21/1997.
un *balancement* errato da parte del Legislatore di interessi comunque di livello costituzionale. Occorre a questo punto fare una precisazione: il catalogo di eventi di particolare rilevanza per la società è un catalogo di dimensioni nazionali, che viene predisposto dalle Autorità dei singoli Stati Membri (per l’Italia la AGCM, per la Spagna il *Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas*) tenendo ovviamente conto delle normali abitudini di un popolo, nonché delle sue tradizioni sportive (visto che si tratta di elenchi che prevalentemente contengono eventi sportivi). In questo senso, nulla avrebbe impedito all’Autorità spagnola di inserire all’interno del catalogo una partita settimanale di Liga, dopo aver verificato la corrispondenza ai requisiti all’uopo fissati (v. art. 4, co.2).

Qui, invece, la rilevanza sociale degli incontri di Liga è stata valutata previamente dal Legislatore, senza alcun ulteriore riscontro né formale né sostanziale, e ciò induce a ritenere la sussistenza di un conflitto di interessi “in positivo” con riguardo alla posizione nel mercato audiovisivo di TVE (o RTVE), senz’altro la grande beneficiaria della disposizione in esame. A ciò si aggiunga che il Legislatore spagnolo non è nuovo a comportamenti di questo genere: già l’applicazione del Decreto franchista del 1959 aveva condotto ai medesimi risultati (v. par. 2.1.1).

Ad ogni modo, quali che siano le considerazioni circa la rilevanza sociale in Spagna degli incontri di campionato e coppa, emerge qui una forte inadeguatezza dell’intervento normativo in questione a far fronte a quelle che erano le esigenze del calcio spagnolo in quegli anni, e soprattutto a regolare le vicende di un mercato che già aveva ampiamente manifestato tutta la propria conflittualità.

Ad oggi, la “*Ley del fútbol*” è superata, da un punto di vista formale, dalla *Ley General de la Comunicación Audiovisual* (LGCA), in particolar modo dagli artt. 19, 20 e 21 che espressamente si pongono come derogatorie alla L. 21/97. Il contenuto di queste disposizioni può essere così riassunto:

- a) Diritto dei “prestatori del servizio di comunicazione audiovisiva” a contrattare le licenze degli eventi sportivi con i titolari dei relativi diritti (art. 19 c. 1);
- b) Il diritto a trasmettere in forma codificata non può impedire in alcun modo il pieno dispiegarsi del diritto all’informazione per i cittadini (art. 19 c. 3). Ciò comporta
l’obbligo per le emittenti licenziatari di mettere a disposizione dei cronisti le immagini degli incontri per la realizzazione di brevi estratti di cronaca a titolo gratuito;

c) Istituzione del CEMA (*Consejo Estatal Medios Audiovisuales*) che sostituisce il CERD (*Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas*), nella definizione del catalogo degli eventi ritenuti di particolare interesse per la società, con due particolarità: anzitutto la vigenza del catalogo diviene biennale (*393*) e inoltre lo stesso è in parte predeterminato dal Legislatore. Compito del CEMA è dunque quello di estrarre da quest’elenco generale gli eventi di cui ritiene necessaria una trasmissione in chiaro su tutto il territorio nazionale (*394*);

d) Il CEMA potrà inserire eventi diversi da quelli indicati dalla legge soltanto in ipotesi eccezionali e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

e) Se l’evento indicato dal CEMA è nella disponibilità di emittenti che trasmettono in forma codificata, o anche in chiaro ma senza coprire l’intero territorio nazionale (ovverosia le emittenti autonome), esse dovranno rivenderlo al prezzo che si determinerà mediante asta tra gli operatori interessati. Ugualmente dovrà fare l’organizzatore dell’evento, se i suoi diritti erano precedentemente rimasti invenduti;

f) Il sistema di vendita dei diritti di sfruttamento legati alle manifestazioni calcistiche spagnole dovrà avvenire in ossequio agli inderogabili principi della libertà d’impresa, della trasparenza, della non discriminazione tra operatori e della normativa nazionale ed europea in tema di concorrenza;

Possiamo senz’altro commentare la LGCA in termini di “occasione persa” dal sistema calcio spagnolo (*395*). Al di là del tenore delle disposizioni, in parte riprodotte della *Ley 21/97*, fa scalpore la riluttanza del Legislatore spagnolo a intervenire sulla tematica della titolarità (e conseguentemente dell’esercizio) dei diritti di sfruttamento delle

(*393*) "El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales debe fijar mediante decisión motivada un catálogo con vigencia bienal donde se recojan los acontecimientos de interés general para la sociedad que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal>>>, art. 20 co. 1 LGCA.

(*394*) Tra questi vi sono compresi tra gli altri il Mondiale di ciclismo, gli incontri della Nazionale spagnola di calcio e pallacanestro, i Gran Premi di motorismo che si svolgono in territorio spagnolo.

principali manifestazioni calcistiche in Spagna, di modo che ad oggi risulta una situazione di “non definizione legale” (396).

La conseguenza di ciò è stato il consolidarsi del meccanismo di contrattazione individuale, con tutti gli inconvenienti che esso crea in ordine alla competitività globale del sistema-calcio e al dato dell’EC degli incontri e della manifestazione, ormai da quasi un decennio ininterrottamente dominata dai due “colossi” del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona, che raggiungono introiti di dieci, e a volte quindici volte superiori di quelli ottenuti dalle squadre di media-bassa classifica (solo Villarreal, Atletico Madrid, Valencia e Sevilla sono in grado di ottenere dalla commercializzazione dei loro diritti più di 20 milioni di euro).

A ciò si aggiunga un altro elemento di peculiarità del sistema sportivo spagnolo, ossia l’obbligo, ai sensi del Real Decreto n. 1251/1999 (397), di costituzione delle società calcistiche sotto forma di Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.) (398), che comporta non solo l’esclusività dell’oggetto sociale consistente nella partecipazione a competizioni sportive (art. 2) ma anche forti limitazioni nella possibilità di contrarre debiti, tanto con enti pubblici quanto con enti privati (artt. 19-20) (399). Sfuggono a questo modello societario soltanto quattro società, ossia Real Madrid, Barcellona, Athletic Clúb de Bilbao e Osasuna de Pamplona, che sono ancora organizzate sotto forma di Asociación Deportiva no Mercantil, che prevede una partecipazione diretta da parte del pubblico nella gestione e nell’amministrazione societaria (cd. azionariato popolare), con in più la possibilità di contrarre debiti per il finanziamento della propria attività sportiva, eventualità negata alle SAD, come visto.

(396) M. GARCIA CABA, “El regimen jurídico de los derechos audiovisuales del fútbol : Why Spain is different?”, Cit., pag. 12.


(398) La definizione di “Sociedad Anónima” equivale per forma e contenuti alla “Società per Azioni” (S.p.A) contenuta nel Codice Civile.

(399) J.A. DIAZ CAMPOS, Derechos de retransmisión del fútbol en España, in Eýtoikos, n° 6/2012, pag. 100 Cit.
Ne risulta da tutto ciò un quadro allarmante per il calcio spagnolo (quantomeno a livello di competitività del campionato), confermato dalle cifre del recente calciomercato (sessione estiva 2013), nel quale le squadre spagnole, eccezion fatta per i soliti acquisti milionari di Real e Barcellona, hanno nettamente perso di competitività a livello internazionale. Si tratta di una situazione immodificabile almeno fino al giugno del 2016, quando scadranno i contratti stipulati con il gruppo MediaPro, licenziatario dei diritti della maggior parte delle squadre di Liga. Dopodiché, c’è da sperare che una presa di coscienza collettiva da parte delle società porti a degli atti di vera e propria politica calcistica, in grado di condurre anche la Spagna nell’era della contrattazione collettiva.

3. **Conclusioni**

Volendo semplificare, Spagna e Inghilterra rappresentano modelli tra loro sicuramente distinti, per non dire contrapposti. Al di là del sistema di contrattazione prescelto, che ha naturalmente inciso sul valore dell’EC di ciascun campionato (la Premier League, in definitiva, può contare su un sistema che le consentirà di rimanere al vertice del calcio mondiale per attrattività e competitività ancora a lungo), la differenza principale riguarda la quantità delle partite trasmesse sui media.

La FAPL, infatti, assecondando una propria strategia imprenditoriale ha deciso di limitare il numero delle partite di volta in volta trasmesse (anche se il loro numero è incrementato negli ultimi anni). Al contrario, in Spagna si verifica una situazione unica in Europa, ossia la trasmissione in chiaro e in diretta di un incontro a settimana di Liga, e non per decisione della LNFP ma per volontà espressa del Legislatore.

È evidente che questa differenza può essere spiegata alla luce dei valori che sono coinvolti nell’uno e nell’altro caso: la FAPL, infatti, nell’ottica di diversificare i propri ricavi commerciali, ha tutto l’interesse a che la trasmissione indiscriminata di incontri live non pregiudichi il dato essenziale dell’affluenza del pubblico negli stadi; d’altra parte il Legislatore spagnolo ha agito nell’ottica di una tutela forte e non negoziabile del diritto all’informazione del pubblico e del diritto di cronaca degli operatori dell’informazione, come prescritto dall’art. 20 co. 1 lett. d) della Costituzione Monarchica del 1978.
Dobbiamo chiederci a questo punto se questi due interessi non possano in qualche modo trovare una forma di convergenza tra di loro. La risposta a questo quesito è senza dubbio positiva. Anzitutto occorre ribadire che non può rinvenirsi alcun nesso tra il numero di partite trasmesse in diretta giornata per giornata e il dato dell’affluenza agli stadi. Quest’ultima dipende essenzialmente dalla qualità e dall’efficienza delle strutture, oltreché da un apparato sanzionatorio (penale e amministrativo) che sia in grado di reprimere la violenza sugli spalti e assicurare in tal modo le condizioni essenziali di sicurezza a tutti gli spettatori (come tra l’altro è stato fatto in Inghilterra). Non possiamo stabilire con certezza che effetti avrebbe sull’affluenza agli stadi una trasmissione integrale delle giornate di Premier League, ma senza dubbio l’ostinazione della FAPL a impedire un risultato del genere deve essere vista anche nell’ottica di assicurare una migliore commercializzazione dei propri diritti audiovisivi. In altre parole, l’effetto “ottico” degli stadi pieni conduce a un maggiore interesse sul prodotto Premier, generando un armonico circolo virtuoso.

D’altro lato, occorrerebbe valutare con maggiore attenzione il modello spagnolo di trasmissione in chiaro degli incontri di Liga. Come abbiamo accennato all’inizio di questa trattazione (v. cap. I, par. 1.1), il calcio non solo è legato indissolubilmente alle abitudini degli Italiani, ma è ormai entrato a far parte, in qualche modo, degli stereotipi culturali sul nostro Paese. Non sarebbe fuori luogo affermare che la trasmissione di una partita a giornata della Serie A sui canali Rai (magari la domenica alle 15) possa rappresentare un evento di particolare interesse per la società, senza contare il successo in termini di audience che ciò porterebbe alla nostra emittente pubblica.

Tuttavia ad oggi una soluzione del genere nel nostro Paese è tutt’altro che realizzabile, e ciò non solo per gli interessi economici convergenti della Lega Calcio e le principali emittenti licenziatarie della manifestazione (Sky, Mediaset), ma anche per le difficoltà obiettive che incontrerebbe la Rai a corrispondere il prezzo per la trasmissione di 38 partite stagionali. Viceversa è pienamente realizzabile l’obiettivo di un miglioramento generale dell’impiantistica calcistica, a condizione di un serio impegno finanziario pubblico (come accaduto in Gran Bretagna) e di una maggiore trasparenza nei procedimenti amministrativi necessari a ciò, per evitare che sprechi e malversazioni portino ad una replica di quanto visto in occasione dei Mondiali del 1990, la vera
occasione persa dal nostro Paese per creare un sistema-calcio economicamente solido e strutturalmente all’avanguardia.
CONCLUSIONI


1. L’effetto Champions League sull’EC dei campionati nazionali

Fino alla metà degli anni ’90, gli interessi commerciali connessi alla più importante competizione europea per club, la Champions League, erano di gran lunga inferiori a quelli derivanti dalla partecipazione ai campionati nazionali, e ciò in considerazione del fatto che all’epoca solo i vincitori di questi, o al massimo i secondi classificati, potevano accedere alla CL. Quando poi, sul finire del millennio, Media Partners minacciò la costituzione di una Superlega Europea, sul modello di quelle americane (ved. Cap. II, par. 1.5.2), costringendo la UEFA a rivedere il formato delle coppe europee, gli interessi commerciali legati alla CL si sono fatti sempre più crescenti. Ciò ha convinto le squadre più blasonate del continente a effettuare investimenti maggiori per poter competere tra loro. La conseguenza è stata un aumento dell’EC a livello europeo e una parallela diminuzione dell’EC nelle domestic leagues(400).

In realtà il fenomeno “Champions League” si inserisce in un contesto più ampio che è quello della particolare accezione del concetto di “concorrenza” tra società sportive. Abbiamo sottolineato come queste imprese competano tra loro non soltanto a livello economico, ma anche (se non soprattutto) a livello agonistico (v. cap. III, par. 1). Questo non induce soltanto a un adattamento delle regole concorrenziali alle specificità del settore (come abbiamo visto nei numerosi casi concernenti le licenze dei diritti audiovisivi, tanto in ambito nazionale quanto in ambito comunitario), ma anche a “distorsioni” interne del mercato del tutto peculiari, non riscontrabili in nessun altro settore economico-industriale. Solitamente, infatti, le imprese si pongono come obiettivo quello della massimizzazione dei ricavi attraverso un contenimento dei

(400) Questa considerazione è alla base di uno studio fatto da due economisti americani, T. HOEHN e S. SZYMANSKI, The Americanization of European Football, in Economic Policy, Aprile 1999, pag. 224: <<Our analysis in this section suggests that the interlocking system of leagues that currently operates in Europe is untenable because of the increasing dominance of competition in a Euroleague. Members of a Euroleague invest more in playing talent than the remainder of clubs, causing domestic leagues to become increasingly unbalanced>>
costi\(^{401}\)). Ma le imprese sportive possono porsi come obiettivo il profitto o la vittoria; se si pongono come obiettivo il profitto, conterranno i costi per l’acquisto del talento e saranno meno competitive dal punto di vista agonistico; se si pongono come obiettivo la vittoria, investiranno ingenti somme di denaro per l’acquisizione dei giocatori migliori, e dato il sistema di incentivi economici predisposto dall’UEFA per la partecipazione alle proprie competizioni ne conseguirà che le squadre più ricche, una volta assicuratesi i talenti migliori, avranno la possibilità di diventare ancora più ricche, a discapito dell’EC dei campionati nazionali\(^{402}\).

2. **Il futuro del calcio europeo: la European Super League.**

Quello che cercheremo di dimostrare in queste pagine finali è la necessità della creazione di una *European Super League* (di seguito ESL) tra le squadre più ricche e blasonate del continente, completamente slegata dalla *governance* della UEFA e al contrario autogestita dagli stessi club, come accade attualmente nei campionati nazionali dove le Federazioni delegano alle Leghe l’organizzazione delle manifestazioni.

L’obiettivo finale è il raggiungimento di un livello di EC del calcio europeo il più possibile prossimo a quello “ottimale”\(^{403}\), in cui una grande incertezza dei risultati conduce a un più elevato interesse del pubblico (non solo europeo) per la competizione, la quale potrà essere commercializzata collettivamente dalla ESL senza l’intermediazione dell’UEFA. L’assunto alla base di ciò è che costituisce un interesse commerciale dei club avere una competizione il più possibile equilibrata. EC e profitti, in altre parole, sono in rapporto direttamente proporzionale tra loro. Più alto sarà l’EC di una competizione più ingenti saranno i profitti, ma è anche vero l’inverso: più i club ricevono dalla commercializzazione dei loro diritti audiovisivi (a patto che i criteri di


ripartizione siano equilibrati e trasparenti) più potranno spendere in talento, contribuendo ad un arricchimento tecnico e spettacolare della competizione\(^{404}\).

Dobbiamo ora chiederci come sia possibile ottenere ciò. Com’è noto, la distanza attuale tra le Big Five Leagues (Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga) e gli altri campionati europei è andata crescendo nell’ultimo decennio (basti pensare a Steaua Bucarest, PSV Eindhoven e Stella Rossa, vincitrici della Coppa dei Campioni a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e oggi relegate alla periferia del calcio europeo) e questo dipende essenzialmente dal livello di investimenti su cui possono contare le Leghe principali.

Occorre quindi anzitutto riequilibrare le forze in campo, e ciò è possibile soltanto attraverso l’introduzione di una misura radicale e “corporativa” che è nota agli appassionati di sport americani col nome di “salary cap”, ovvero l’imposizione ai club di un budget massimo per le spese legate agli ingaggi dei giocatori\(^{405}\), già introdotta negli sport americani (nel 1984 in NBA, nel 1994 nella NFL). La salary cap garantisce un’equa distribuzione del talento tra i partecipanti alla competizione, impone ai club l’adozione di politiche di mercato più accurate, valorizza i vivai e conduce inevitabilmente a un abbattimento del livello medio degli ingaggi dei giocatori\(^{406}\).

Per il raggiungimento di un equilibrio tecnico, tuttavia, occorre preliminarmente porre le basi per un equilibrio economico. In un’eventuale ESL, infatti, la ripartizione degli introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi (che dovrebbe eventualmente avvenire secondo le indicazioni forniteci dalla Commissione nei casi “Champions League” e “Premier League) dovrebbe essere effettuata in parti uguali tra i club, senza ulteriori criteri legati al merito sportivo e benché meno ai dati relativi al bacino d’utenza, in modo da assicurare a ciascuno una solida base finanziaria e al contempo consentire un’equa distribuzione del “rischio” imprenditoriale tra i


\(^{406}\) <<A salary cap improves the competitive balance in a league, it improves the player salary distribution holding down the excessive top player salaries, it guarantees the club owners of both small and big clubs a reasonable profit rate so that new investments in the industry will not be discouraged. Obviously, most top players won’t like it>>, S. KESENNE, The impact of salary caps in professional team sports, in Scottish Journal of Political Economy, Cit., pag. 429.
partecipanti\(^{(407)}\). Logicamente i ricavi derivanti dall’affluenza agli stadi e dall’attività di merchandising continueranno a essere diversi, ma è possibile ipotizzare che a lungo andare anche questi subiranno una qualche forma di convergenza.

Ciò che conta è che i ricavi complessivi dei club vengano poi reinvestiti principalmente, per non dire esclusivamente, sugli ingaggi dei giocatori e sullo sviluppo dei vivai. Eliminare l’attuale sistema di “compravendita” dei giocatori è possibile, e lo hanno testimoniato le grandi leghe americane. Un sistema alternativo prevedrebbe esclusivamente degli scambi tra società, senza flusso di denaro, in periodi dell’anno ben definiti (che possono anche coincidere con quelli attuali), e l’introduzione di un istituto del tutto estraneo alla tradizione europea, ossia il rookie draft. I giocatori estranei alla ESL avranno la possibilità di accedere mediante un sistema di selezione congegnato in modo tale da assicurare alla squadra classificatasi ultima nella stagione precedente di avere la prima scelta, alla squadra classificatasi penultima la seconda scelta, e così via. Si tratta di un sistema incredibilmente efficace in quanto consente un riequilibrio costante, anno dopo anno, delle forze in campo, evitando al contempo il consolidarsi di posizioni di dominio interne alla ESL.

Quanto alla struttura di questa ipotetica ESL, sono state avanzate diverse ipotesi\(^{(408)}\)(\(^{(409)}\)), tutte ispirate al modello delle leghe nordamericane, con classifiche su base territoriale per quanto riguarda la regular season e playoff tra le meglio classificate nel periodo finale della stagione. Questo è assolutamente indifferentere ai nostri fini. Ciò che qui si intende dimostrare è il paradosso per cui una logica corporativa tra imprese sportive accentua, e non diminuisce, il dato della competizione agonistica e può contribuire a risolvere il forte indebitamento del sistema-calcio oggi, dovuto essenzialmente al problema del costo crescente per unità di talento in ragione della sua infungibilità (v. Cap. I, par. 2.2), in maniera molto più efficace di quanto possano fare le norme in materia di “fair-play finanziario”. Il tutto a beneficio degli utenti che avranno


\(^{(408)}\) T. HOEHN e S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, Cit., pag. 231.

la possibilità di godere tutto l’anno di spettacoli sportivi dai valori tecnici e agonistici sempre più elevati.
INDICE BIBLIOGRAFICO


P. AUTERI in *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d’informazione*, AIDA, 2003, 183


M. BERLUCCHI, *Ancora in tema di riprese cinematografiche sportive*, in *Corti di Brescia e Venezia*, 1960, 347


D. BIANCHI, *Calcio professionistico e diritto*, I. DEMURO e T.E. FROSINI (a cura di), Giuffré, Milano, 2007, 163

J. BONAUT IRIARTE, “*El eterno problema del fútbol televisado en España : una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)*”, *Comunicación y Sociedad*, Vol. XXIII, 2, 2010


B. CALLEJA, “*La guerra incivil del fútbol*”, Plaza&Janés, Barcelona, 1997
M. COCCIA, *Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport*, Le Monnier, Firenze, 2008

J.A. DIAZ CAMPOS, *Derechos de retransmisión del fútbol en España*, in Extoikos, n° 6/2012


M. GARCIA CABA, *“El regimen jurídico de los derechos audiovisuales del fútbol : Why Spain is different?”*, in Revista del Derecho del Deporte, fasc. 1/2012


L. GROOT, *De-commercializzare il calcio europeo e salvaguardare l’equilibrio competitivo : una proposta welfarista*, trad. di R. CARUSO, in RDES, 2005, fasc. 2, 63


E. LOFFREDO in “L’impresa di spettacoli, anche sportivi”, AIDA, 2007, 329


M.L. MONTAGNANI- M. SIRI, *La concorrenza nei settori <<speciali>> : l’evoluzione normativa e i principali interventi dell’Autorità Garante e della Banca d’Italia*, in Concorrenza e Mercato, 2000, I, 93


A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, AIDA, 2000, 477


M. NOTARI, “*Diritti televisivi calcistici e legge <<anti-Murdoch>>*, AIDA, 2001, 150

G. OLIVIERI, *La nuova disciplina del calcio “guardato” tra concorrenza e regolazione*, AIDA, 2008, 154


F. PATRONI GRIFFI, *Gli eventi non monopolizzabili*, in AIDA, 2008, 46


M. PIERINI, *Diritti Tv e competitive balance nel calcio professionistico italiano*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2011, fasc. 2, 98


E. PODDIGHE, *Diritti televisivi e teoria dei beni*, CEDAM, Milano, 2003


M. ROSA, “En torno al fútbol y la televisión”, in *Teleradio*, n° 208, 1961


P. SAMMARCO, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive : natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, in *Dir. Inf.*, 2006, 744

M. SANTAMARIA, *In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi*, in *Dir. Aut.*, 1956, 74

D. SARTI, in *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA 2008, 118

D. SCHMIDT, “*The effects of the Bosman-case on the professional football leagues with special regard to the top-five leagues*”, Bachelor Tesis for the discipline “European Studies”, University of Twente, 2007.

P. SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell’impresa*, in AIDA, 1993, 87


V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Dir. Inf.*, 2006, 2

V. ZENO ZENCOVICH, *La statalizzazione dei “diritti televisivi sportivi”*, in *Calcio professionistico e Diritto*, I. DEMURO e T.E. FROSINI (a cura di), Giuffré, 2007, 187

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

Corte Cost. 6 luglio 1960 n. 59, in *www.giurcost.it*

Corte Cost. 15 dicembre 1988 n. 1146, in *www.giurcost.it*

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’**


Consiglio di Stato 14 luglio 1978 n. 880, in *Dir. e Giur.*, 1978, I, 1150


Corte di Cass., sent. N. 5255/2012, inedita
GIURISPRUDENZA DI MERITO

Pret. Roma 15 novembre 1955, in Dir. Aut., 1956, 68
Trib. Roma 28 marzo 1959, in Foro It., 1959, I, 1213
Pret. Roma 26 novembre 1977, in Foro It., 1977, II, 2806
Trib. Roma 21 luglio 1978, in Foro It., 1978, I, 2318
Trib. Cagliari 5 novembre 1999, inedita
Trib. Roma 14 agosto 2000, inedita
Trib. Milano 24 maggio 2010, inedita (Vicenda ContoTv vs Lega Calcio/SKY Italia)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

ECJ, 12-12-74, Causa C-36/74, “Walrave e Koch v. Union International du Cyclisme”, in Racc., 1974, 1405
ECJ, 15-12-95, Causa C-415/93, “Union Rotale Belge des Societes de Football Association v. Bosman”, in Racc., 1995, I, 4921
ECJ 4-10-11, cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League & C./QC Leisure & C.; Media Protecion Services Ltd/Karen Murphy, in GUCE C-347 del 26-11-11

GIURISPRUDENZA STRANIERA

Tribunal por la defensa de la Competencia, Resolución (Expte. 319/92), 10-06-93

PROVVEDIMENTI DELL’AGCM

A274, provv. N. 8386 (chiusura dell’istruttoria), 14-06-00, in Boll. Uff. 23/00
C4754, provv. N. 9927, 12-09-01, in Boll. Uff. 35-36/01
A362, provv. N. 15632 (chiusura dell’istruttoria), 28-06-06, in Boll. Uff. 26/06
IC27, provv. N. 16280 (indagine conoscitiva), 21-12-06, in Boll. Uff. n. 51-52/06
SR8, Approvazione Linee Guida Basket 2008-11, 23-03-09, sul sito dell’Autorità
A418, provv. N. 20116 (avvio dell’istruttoria), 21-07-09, in Boll. Uff. 29/09
A418, provv. N. 20687 (chiusura dell’istruttoria e approvazione degli impegni), 18-01-10, in Boll. Uff. 3/10
Parere n. AS1038, *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, sul sito dell’Autorità.

**DELIBERE AGCOM**

307/08/CONS, 5-06-08, in Dir. Inf., 2008, 640
120/09/CONS, 18-03-09, in G.U. n. 87 del 15-04-09
405/09/CONS, 17-07-09, in G.U. n. 191 del 29/08/09
526/09/CONS, 23-09-09, in G.U. n. 236 del 10/10/09
398/10/CONS, 22-07-10, sul sito dell’Autorità
667/10/CONS, 17-12-10, sul sito dell’Autorità

**DECISIONI COMMISSIONE EUROPEA**

COMP/C.2-37.398 (Caso “Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League”), Decisione del 23-07-03, in GUCE L-291 dell’8-11-03

COMP/C.2/38.173 (Caso “Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione relativi alla FAPL”), Comunicazione ai sensi dell’art. 19, par. 3, del Regolamento n. 17 del Consiglio 2004/C 115/02, in GUCE C-115/2 del 30-04-04
COMP/C-2/37.214 (Caso "Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga), Decisione del 19 gennaio 2005, in GUCE n. L134/05.

COMP/C.2/38.173 (Caso “Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione relativi alla FAPL”), Decisione del 22-03-06, in GUCE C7/18 del 12-01-08

Broadcasting of sports event and Competition Law (Comunicazione), in Competition Policy Newsletter 1998 - number 2 - June

NORMATIVA ITALIANA

Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", in G.U. n. 166 del 16 luglio 1941


Legge 6 agosto 1990 n. 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", in G.U. n. 185 del 9 agosto 1990

Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in G.U. n. 192 del 18 agosto 1990

Legge 10 ottobre 1990 n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", in G.U. n. 240 del 13 ottobre 1990

Legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in G.U. n. 177 del 31 luglio 1997

Legge 29 marzo 1999 n. 78, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999

Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", in G.U. n. 214 del 15 settembre 2003

Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, "Codice di proprietà industriale", in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005

Legge 19 luglio 2007, n. 106, "Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale", in G.U. n. 171 del 25 luglio 2007

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"

NORMATIVA COMUNITARIA

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività legislative, in GUCE n. L-298 del 17 ottobre 1989

Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE(TSF) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività legislative, in GUCE n. L-202 del 30 luglio 1997


Relazione di Helsinki 1999, in GUCE COM(1999), 644

Comunicato Stampa della Commissione Europea IP/99/133, del 24 febbraio 1999

Consiglio Europeo di Nizza del 7,8 e 9 dicembre 2000, "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e delle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni", in www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, versione consolidata, in GUCE C-115/44 del 9 maggio 2008


NORMATIVA INTERNAZIONALE

Trade related aspects of intellectual property rights(accordo Trips), Marrakech, 1994, WTO

NORMATIVA STRANIERA


Ley 10/1988, de 3 de Mayo, de la Televisión Privada, in BOE 108/1988


Real Decreto n. 1251/1999, de 16 de Julio, in BOE n. 170/1999

Legge Greca n. 2725/1999 (ΦΕΚ A 121 17-6-1999)

Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual, in BOE 79/2010

ALTRE FONTI


Deloitte Annual Review of Football Finance 2013

Deloitte Football Annual Review 2013